



**Alberobello e  
Sammichele di Bari**

# INFORMATIVA AL PUBBLICO SULLA SITUAZIONE AL 31/12/2015

Processo ICAAP

**BANCA DI CREDITO COOPERATIVO  
DI ALBEROBELLO E SAMMICHELE DI BARI**  
*Delibera del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2016*

# INDICE

## Sommario

PREMESSA .....	3
NOTE ESPLICATIVE SULL'INFORMATIVA AL PUBBLICO (III PILASTRO).....	3
TAVOLA 1 - OBIETTIVI E POLITICHE DI GESTIONE DEL RISCHIO .....	6
TAVOLA 1bis - SISTEMI DI GOVERNANCE .....	34
TAVOLA 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE (ART. 436).....	39
TAVOLA 3 - FONDI PROPRI (ART. 437 – ART. 492).....	40
TAVOLA 3 - FONDI PROPRI .....	44
TAVOLA 4 - REQUISITI DI CAPITALE (ART. 438).....	51
TAVOLA 5 - RISCHIO DI CONTROPARTE (ART. 439) .....	61
TAVOLA 6 - RETTIFICHE DI VALORE SU CREDITI (ART. 442).....	64
6.6 DISTRIBUZIONE TERRITORIALE DELLE ESPOSIZIONI PER CASSA E FUORI BILANCIO VERSO CLIENTELA.....	71
TAVOLA 7 - ATTIVITA' NON VINCOLATE (ART. 443) .....	73
TAVOLA 8 - USO DELLE ECAI (ART. 444) .....	75
TAVOLA 10 - ESPOSIZIONI IN STRUMENTI DI CAPITALE NON INCLUSE NEL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE (ART. 447).....	80
TAVOLA 11 - ESPOSIZIONE AL RISCHIO DI TASSO DI INTERESSE SU POSIZIONI NON INCLUSE NEL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE (ART. 448) .....	84
TAVOLA 12 – ESPOSIZIONE IN POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE (ART.449) .....	86
TAVOLA 13 - POLITICA DI REMUNERAZIONE (ART. 450) .....	87
TAVOLA 14 - LEVA FINANZIARIA (ART. 521).....	100
TAVOLA 15 - TECNICHE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO (ART. 453) .....	105
TAVOLA 16 - RISCHIO OPERATIVO (ART. 446).....	110
DICHIARAZIONI AI SENSI DELL'ART. 435, lett. e) ed f) DEL REGOLAMENTO UE n. 575/2013 .....	111

## PREMESSA

### **NOTE ESPLICATIVE SULL'INFORMATIVA AL PUBBLICO (III PILASTRO)**

Il primo gennaio 2014 è entrata in vigore la nuova disciplina prudenziale per le banche e per le imprese di investimento contenuta nel Regolamento (UE) n. 575/2013 (*Capital Requirements Regulation*, c.d. CRR, contenente riferimenti direttamente applicabili all'interno di ciascuno stato membro) e nella Direttiva 2013/36/UE (*Capital Requirements Directive*, c.d. CRD IV), che hanno trasposto nell'ordinamento dell'Unione Europea gli standard definiti dal Comitato di Basilea per la Vigilanza Bancaria (il c.d. *framework* di Basilea 3).

CRR e CRD IV sono integrati da norme tecniche di regolamentazione o attuazione approvate dalla Commissione europea su proposta delle autorità europee di supervisione (norme di secondo livello) nonché dalle disposizioni emanate dalle autorità nazionali e dagli stati membri per il recepimento della disciplina comunitaria. A tale riguardo, con la pubblicazione della Circolare 285/13 "Disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche", sono state recepite nella regolamentazione nazionale le norme della CRD IV e indicate le modalità attuative della disciplina contenuta nel CRR, delineando un quadro normativo in materia di vigilanza prudenziale integrato con le disposizioni comunitarie di diretta applicazione.

La nuova normativa si basa, in linea con il passato, su tre Pilastri:

- a) il primo pilastro attribuisce rilevanza alla misurazione dei rischi e del patrimonio, prevedendo il rispetto di requisiti patrimoniali per fronteggiare le principali tipologie di rischio dell'attività bancaria e finanziaria (di credito, di controparte, di mercato e operativo).  
Sono inoltre previsti:
  - l'obbligo di detenere riserve patrimoniali addizionali in funzione di conservazione del capitale e in funzione anticiclica nonché per le istituzioni a rilevanza sistemica;
  - nuovi requisiti e sistemi di supervisione del rischio di liquidità, sia in termini di liquidità a breve termine (*Liquidity Coverage Ratio* – LCR) sia di regola di equilibrio strutturale a più lungo termine (*Net Stable Funding Ratio* – NSFR);
  - un coefficiente di "leva finanziaria" ("*leverage ratio*"), che consiste nel rapporto percentuale tra il patrimonio costituito dal capitale di classe 1 e l'ammontare totale delle esposizioni non ponderate per cassa e fuori bilancio, senza peraltro che sia fissato per il momento un limite minimo obbligatorio da rispettare;
- b) il secondo pilastro richiede agli intermediari di dotarsi di una strategia e di un processo di controllo dell'adeguatezza patrimoniale (cosiddetto "*Internal Capital Adequacy Assessment Process*" - ICAAP), in via attuale e prospettica e in ipotesi di "*stress*", a fronte di tutti i rischi rilevanti per l'attività bancaria (credito, controparte, mercato, operativo, di concentrazione, di tasso di interesse, di liquidità ecc.) e di un robusto sistema organizzativo, di governo societario e dei controlli interni; inoltre, nel quadro del secondo pilastro va tenuto sotto controllo anche il rischio di leva finanziaria eccessiva. L'ICAAP deve essere coordinato, rispondente e coerente con il sistema degli obiettivi di rischio (*Risk Appetite Framework* – RAF). All'Organo di Vigilanza è rimessa la supervisione sulle condizioni di stabilità, efficienza, sana e prudente gestione delle banche e la verifica dell'affidabilità e della coerenza dei risultati delle loro valutazioni interne (cosiddetto "*Supervisory Review and Evaluation Process*" - SREP), al fine di adottare, ove la situazione lo richieda, le opportune misure correttive;
- c) il terzo pilastro prevede specifici obblighi di informativa al pubblico riguardanti l'adeguatezza patrimoniale, l'esposizione ai rischi e le caratteristiche generali dei relativi sistemi di gestione, misurazione e controllo.

Per ciò che attiene, in particolare, all'informativa al pubblico, la materia è disciplinata direttamente:

- i. dal Regolamento (UE) n. 575/2013, Parte Otto e Parte Dieci, Titolo I, Capo 3;

- ii. dai regolamenti della Commissione europea recanti le norme tecniche di regolamentazione o di attuazione per disciplinare:
  - i modelli uniformi per la pubblicazione delle informazioni riguardanti i Fondi Propri (ivi inclusi i modelli da utilizzare nel regime transitorio);
  - gli obblighi di informativa in materia di riserve di capitale;
  - i modelli uniformi per la pubblicazione delle informazioni riguardanti gli indicatori di importanza sistemica;
  - l’informativa concernente le attività di bilancio prive di vincoli;
  - i modelli uniformi per la pubblicazione delle informazioni riguardanti la leva finanziaria.

L’Autorità Bancaria Europea (EBA) ha inoltre emanato degli orientamenti e linee guida con riferimento:

- alle modalità di applicazione da parte degli enti dei criteri di esclusività e riservatezza in ordine agli obblighi di informativa;
- alla valutazione della necessità di pubblicare con maggiore frequenza l’informativa al pubblico;
- al contenuto dell’informativa avente ad oggetto le attività vincolate e non vincolate.

I citati riferimenti sono integrati:

- dalla Parte Prima, Titolo III, Capitolo 2 della Circolare 285/13 della Banca d’Italia, per quanto inerente il recepimento della disciplina dell’informativa al pubblico richiesta dall’Art. 89 della Direttiva 2013/36/UE (CRD IV)<sup>1</sup>
- dalla Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 2 della Circolare 285/13 della Banca d’Italia, Sezione VI, per quanto attinente agli obblighi di informativa e di trasmissione dei dati inerenti le politiche e prassi di remunerazione e incentivazione;
- dalle disposizioni in materia di Governo Societario della Banca d’Italia (di cui alla Circolare 285/13, Titolo IV, Capitolo 1, Sezione VII) sulla cui base devono essere fornite, a integrazione dei riferimenti in materia di sistemi di *governance* richieste dall’Art. 435 (2) del CRR:
  - o le informazioni inerenti agli assetti organizzativi e di governo societario;
  - o l’indicazione motivata della categoria di classificazione in cui è collocata la banca a esito del processo di valutazione di cui alla Sezione 1, par. 4.1;
  - o specifiche informazioni sulla composizione degli organi e gli incarichi detenuti da ciascun esponente aziendale;
  - o informazioni sulle politiche di successione eventualmente predisposte

Il presente documento, denominato **“Informativa al pubblico sulla situazione al 31 dicembre 2015”**, è stato redatto dalla Banca di Credito Cooperativo di Alberobello e Sammichele di Bari su base individuale.

Il documento è reso disponibile, annualmente, congiuntamente ai documenti di bilancio, mediante pubblicazione sul sito internet della Banca ([www.bccalberobello.it](http://www.bccalberobello.it)) e sul sito della Federazione delle BCC/CR di Puglia e Basilicata ([www.federpb.bcc.it](http://www.federpb.bcc.it)), come richiesto dalla normativa di riferimento.

In proposito si fa presente che il documento riprende stralci di informativa già riportata nel Bilancio d’esercizio 2015 della Banca (documento sottoposto a revisione legale dei conti ex artt. 14 e 16 D.Lgs. n.39/2010 da parte della Società di Revisione BDO S.p.a.) e nella sua predisposizione si sono anche utilizzati elementi comuni col processo di controllo dell’adeguatezza patrimoniale (formalizzato con il Resoconto ICAAP al 31/12/2015) e le informazioni tratte dalle Politiche di remunerazione approvate dall’Assemblea Ordinaria dei Soci del 25/04/2015 e relative all’anno di riferimento dell’informativa.

Infine, si precisa che:

---

<sup>1</sup> Le Disposizioni prevedono che tali informazioni siano, di norma, pubblicate in allegato al bilancio d’esercizio. Laddove non fatto, devono integrare l’informativa ex. III Pilastro pubblicata sul sito *web* dell’intermediario.

- non essendo utilizzati dalla Banca metodi interni per il calcolo dei requisiti patrimoniali, al presente documento non si applicano gli art. 452, 454 e 455 del Regolamento (UE) n. 575/2013;
- con riferimento all’informativa al pubblico sul coefficiente di Leva finanziaria, dal momento che le disposizioni attuative dell’art. 451 del CRR sono entrate in vigore a partire dal 1° gennaio 2015, per tale ambito non sono esposti i dati a confronto riferiti alla data del 31 dicembre 2014.

## TAVOLA 1 - OBIETTIVI E POLITICHE DI GESTIONE DEL RISCHIO

### INFORMATIVA QUALITATIVA

Il modello di governo dei rischi, ovvero l'insieme dei dispositivi di governo societario e dei meccanismi di gestione e controllo finalizzati a fronteggiare i rischi cui è esposta la Banca, si inserisce nel più ampio quadro del Sistema dei Controlli Interni aziendale, definito in coerenza con le nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche emanate con il 15° aggiornamento della Circolare della Banca d'Italia n.263/2006.

Tali disposizioni, pur ponendosi in linea di continuità con la cornice normativa e regolamentare precedente, hanno introdotto rilevanti novità che hanno determinato (e determineranno ancora prospetticamente) l'assunzione, da parte della Banca, di una serie di articolati interventi sull'organizzazione, sui processi e sui dispositivi interni aziendali.

Il principio ispiratore delle scelte aziendali in materia si basa su due assunti fondamentali:

- la consapevolezza che un efficace sistema dei controlli costituisce condizione essenziale per il perseguimento degli obiettivi aziendali e che gli assetti organizzativi e i processi debbano costantemente risultare atti a supportare la realizzazione degli interessi dell'impresa contribuendo, al contempo, ad assicurare condizioni di sana e prudente gestione e stabilità aziendale. Funzioni di controllo autorevoli e adeguate contribuiscono, infatti, a guidare gli organi di vertice verso scelte strategiche coerenti con il quadro normativo e con le potenzialità aziendali, agevolano lo sviluppo di una cultura aziendale orientata alla correttezza dei comportamenti e all'affidabilità operativa, permettono di accrescere la fiducia degli operatori e dei clienti;
- il rilievo strategico del ruolo della rete del Credito Cooperativo, grazie alla quale la Banca può offrire alla propria clientela una gamma completa di servizi bancari e finanziari, coerenti con il quadro operativo e regolamentare di riferimento. L'articolazione della rete assume ulteriore rilievo in quanto ambito di concreta attuazione del principio di proporzionalità nelle soluzioni che la stessa offre per supportare la *compliance* a un quadro normativo in crescente evoluzione, agevolando il conseguimento di più elevati gradi di efficienza operativa e contribuendo al contenimento dei costi connessi.

All'insegna di tali riflessioni e nel contesto di un percorso comune che ha coinvolto le Banche di Credito Cooperativo e le strutture di secondo livello del *network*, il processo di adeguamento ha fatto riferimento agli indirizzi interpretativi e alle linee guida applicative elaborate nel progetto di Categoria, promosso a livello nazionale da Federcasse, cui la Banca ha partecipato per il tramite della Federazione locale di appartenenza.

### **Risk Appetite Framework**

In tale ambito, la Banca ha implementato il *Risk Appetite Framework* (RAF) ossia del quadro di riferimento che definisce - in coerenza con il massimo rischio assumibile, il *business model* e il piano strategico - la propensione al rischio, le soglie di tolleranza, i limiti di rischio, le politiche di governo dei rischi, i processi di riferimento necessari per definirli e attuarli.

L'implementazione del RAF è assicurata attraverso l'interazione fra la Funzione di Risk Management e la Funzione di Pianificazione Strategica e Controllo di Gestione che, a seguito dello svolgimento dei processi di pertinenza, predispongono in modo coordinato e coerente rispettivamente il Risk Appetite Statement (RAS) e la documentazione di pianificazione.

Con riferimento ai rischi quantificabili, la declinazione degli elementi costituenti il RAF è stata impostata facendo riferimento alle medesime metodologie di misurazione dei rischi utilizzate ai fini della valutazione aziendale dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP). Per ogni parametro identificato sono definiti:

- il livello di *risk appetite*, ovvero il livello di rischio che la Banca intende assumere per il perseguimento dei propri obiettivi strategici;
- il livello di *risk tolerance*, ovvero la devianza massima dal *risk appetite* consentita;
- il livello di *risk capacity*, ovvero il massimo livello di rischio che la Banca è tecnicamente in grado di assumere senza violare i requisiti regolamentari o altri vincoli imposti dall'Autorità di Vigilanza.

A tale riguardo, la Banca ha, quindi, normato il “processo di definizione e controllo della propensione al rischio” articolato nelle seguenti fasi:

- definizione della propensione al rischio, la cui formalizzazione avviene mediante uno specifico documento (Risk Appetite Statement - RAS) sottoposto all’approvazione del Consiglio di Amministrazione;
- declinazione della propensione al rischio in termini di limiti operativi e di indicatori di rischio;
- controllo degli obiettivi di rischio, dei limiti operativi e degli indicatori di rischio, nonché rappresentazione degli esiti del predetto controllo ai competenti organi e funzioni aziendali. Al riguardo, si specifica che per controllo si intendono sia le modalità di qualificazione delle rilevazioni effettuate sui fenomeni oggetto del controllo rispetto a quanto definito in termini di obiettivi di rischio, soglie di tolleranza, limiti operativi ed indicatori di rischio, sia le procedure da adottare nel caso si riscontrino delle violazioni (cd. “**Procedure di escalation**”).

Il sistema di *reporting* interno è volto ad assicurare agli organi aziendali, alle funzioni di controllo e alle singole funzioni coinvolte nella gestione dei rischi, la piena conoscenza e governabilità dei rischi stessi e la verifica del rispetto del RAF. La predisposizione e la diffusione della reportistica ai vari livelli dell’azienda è finalizzata a consentire il controllo efficace sull’esposizione ai rischi, evidenziare la presenza di anomalie nell’evoluzione degli stessi, verificare il rispetto della propensione al rischio, dei limiti operativi e degli indicatori di rischio, diffondere la consapevolezza sui rischi assunti e assumibili, nonché fornire gli elementi informativi necessari per monitorare l’efficacia degli strumenti di attenuazione del rischio. Il sistema di *reporting* permette, inoltre, di avere un quadro di insieme delle iniziative di mitigazione intraprese e del loro stato di avanzamento.

#### **Politiche ed obiettivi di rischio definiti dal Consiglio di Amministrazione**

La Banca svolge un’attività di pianificazione strategica, avente un orizzonte previsivo di durata triennale, nell’ambito della quale vengono formalizzate le linee strategiche che indirizzano l’operatività del periodo.

Nel rispetto delle Disposizioni di Vigilanza, con delibera consiliare del 28/01/2015, la Banca ha definito in prima battuta il “processo di definizione e controllo della propensione al rischio”, formalizzato nel documento “Regolamento del Risk Appetite Framework”. Definito il quadro regolamentare del processo, nel corso del 2015, congiuntamente con la elaborazione del nuovo Piano Strategico aziendale riferito all’orizzonte temporale 2015-2017, la Banca ha provveduto ad implementare operativamente il Risk Appetite Framework (RAF), definendo in un quadro unitario di riferimento – che garantisce coerenza tra pianificazione strategica, business model e massimo rischio assumibile – la propensione al rischio, le soglie di tolleranza, i limiti di rischio, le politiche di governo dei rischi, i processi di riferimento necessari per definirli ed attuarli.

Per quanto concerne, l’esercizio 2016, in funzione dell’approvazione del nuovo Piano Operativo annuale e tenuto conto di quanto indicato nel Resoconto ICAAP al 31/12/2015 con riferimento agli obiettivi di rischio correlati alle principali grandezze riferite all’adeguatezza patrimoniale, la Banca ha programmato il completamento delle attività di aggiornamento del RAF e del collegato Risk Appetite Statement – RAS.

La natura cooperativa dell’azienda e i principi sanciti nella Carta dei Valori del Credito Cooperativo costituiscono la cornice valoriale che imprime alla gestione aziendale un orientamento particolarmente prudente, finalizzato non già al profitto, bensì al rafforzamento del patrimonio, quale base per perpetuare nel tempo la promozione e il benessere dei soci e del territorio di riferimento. Il modello operativo della Banca, che si caratterizza per un forte orientamento all’intermediazione tradizionale ed un indirizzo gestionale di tipo *originate to hold*, è basato sull’impiego di risorse finanziarie nel territorio dove queste sono raccolte, favorendo l’inclusione finanziaria e l’accesso al credito delle famiglie e delle piccole e medie imprese. Nel territorio di riferimento si concentra non solo l’operatività ma anche il potere decisionale: nel corso degli ultimi anni sono state apportate modifiche allo statuto tese ad ampliare il coinvolgimento dei soci nella vita cooperativa della Banca, contemperando i rischi di concentrazione e di conflitto d’interesse con l’adozione di specifici regolamenti e presidi di *governance*.

La propensione al rischio della Banca è quindi fortemente condizionata dalle finalità istituzionali; la Banca persegue una strategia generale di gestione improntata ad una **contenuta propensione al rischio** e ad un’attenta e consapevole assunzione dello stesso che si estrinseca:

- nel rigettare operazioni che possano pregiudicare la solvibilità e stabilità della Banca;
- nella non ammissibilità di forme tecniche che comportano l'assunzione di rischi non coerenti con gli obiettivi di rischio della Banca;
- nella diversificazione delle esposizioni, al fine di contenerne la concentrazione;
- nell'acquisizione di garanzie a mitigazione del rischio.

Coerentemente con l'evoluzione delle grandezze patrimoniali ed economiche prevista nel predetto Piano Strategico 2015-2017 e nel successivo Piano Operativo per l'esercizio 2016, sono stati definiti gli obiettivi di rischio e le connesse politiche.

Viene di seguito riportata la tabella riassuntiva contenente la quantificazione del capitale interno complessivo, sia a livello consuntivo che prospettico, calcolato adottando il "Building Block Approach".

CAPITALE INTERNO COMPLESSIVO				
DESCRIZIONE	31/12/2015	31/12/2016	Scostamenti	Scostamenti
			€	%
<b>Scenario base</b>				
Rischio di credito e di controparte	20.670	22.044	1.373	6,64%
Aggiustamento di valore su rischio di credito (CVA)	0,216	0,216	-	0,00%
Rischio di mercato	0,007	0,007	- 0,000	-0,57%
Rischio operativo	2.199	2.267	68	3,10%
Rischio specifico	2.199	2.267	68	3,10%
<b>Capitale Interno rischi I Pilastro</b>	<b>25.069</b>	<b>26.578</b>	<b>1.510</b>	<b>6,02%</b>
Rischio di concentrazione profilo single-name	1.024	1.056	31	3,06%
Rischio di concentrazione profilo geo-settoriale	69	72	4	5,17%
Rischio di tasso	4.774	7.680	2.907	60,89%
<b>Capitale Interno rischi II Pilastro</b>	<b>5.867</b>	<b>8.808</b>	<b>2.941</b>	<b>50,14%</b>
<b>Capitale Interno Complessivo</b>	<b>30.935</b>	<b>35.386</b>	<b>4.451</b>	<b>14,39%</b>
<b>Capitale Complessivo</b>	<b>55.978</b>	<b>56.353</b>	<b>375</b>	<b>0,67%</b>
<b>Eccedenza di capitale</b>	<b>25.042</b>	<b>20.966</b>	<b>- 4.076</b>	<b>-16,28%</b>

<b>Scenario di stress</b>				
Delta rischio di credito per scenario di stress	- 72	- 157	- 85	117,79%
Delta rischio di concentrazione single-name per scenario di stress	152	157	5	3,06%
Delta rischio di concentrazione geo-settoriale per scenario di stress	20	21	1	3,46%
<b>Extra-Capitale Interno "Scenari di stress"</b>	<b>100</b>	<b>21</b>	<b>- 79</b>	<b>-79,43%</b>
<b>Capitale Interno Complessivo</b>	<b>31.035</b>	<b>35.407</b>	<b>4.372</b>	<b>14,09%</b>
<b>Capitale Complessivo</b>	<b>51.464</b>	<b>49.615</b>	<b>- 1.849</b>	<b>-3,59%</b>
<b>Eccedenza di capitale</b>	<b>20.429</b>	<b>14.208</b>	<b>- 6.221</b>	<b>-30,45%</b>

Sulla base della rilevazione al 31/12/2015, si riscontra in riferimento ai rischi di I e II pilastro un Capitale Interno per complessivi 31 mln€ circa, a fronte di un Capitale Complessivo di circa 56 mln€; i dati esposti conducono ad una eccedenza patrimoniale rispetto al Capitale Interno complessivo per un ammontare di circa 25 mln€. A fronte dell'esercizio delle prove di stress, esposte nel capitolo precedente, si registra un aggravio di extra-capitale pari a circa 0,1 mln€ e simultaneamente una contrazione del Capitale Complessivo di circa 4,5 mln€; il combinato disposto di tali esercizi di stress, determina una eccedenza di capitale di poco superiore a 20,4 mln€.

La sostenibilità in termini di requisiti patrimoniali delle ipotesi e dei numeri alla base della pianificazione operativa, trova riscontro nei dati relativi alla rilevazione prospettica al 31/12/2016:



- Assorbimenti patrimoniali di I pilastro pari a 26,6 mln€, superiori di circa 1,5 mln€ a quelli consuntivati al 31/12/2015, fondamentalmente per effetto dell'incremento delle masse di impiego a clientela;
- Assorbimenti patrimoniali di II pilastro pari a circa 8,8 mln€, superiori di circa 3 mln€ a quelli consuntivati al 31/12/2015, in conseguenza delle ipotesi di progressivo incremento della scadenza media dei Titoli di Stato allocati nel Portafoglio AFS;
- Eccedenza di capitale in condizioni ordinarie pari a circa 21mln€, a fronte di Capitale interno complessivo pari a 35,4 mln€ e Capitale Complessivo pari a 56,3 mln€;
- Extra-capitale interno a fronte dell'esercizio delle prove di stress di circa 0,021 mln€, con un'eccedenza di capitale in condizioni di stress di poco superiore a 14,2 mln€.

### **ICAAP**

La Banca ha adeguato il processo interno di autovalutazione dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP) al nuovo quadro regolamentare con specifico riferimento alle nuove disposizioni di vigilanza prudenziale (ispirate al *framework* di Basilea 3) e alle disposizioni in materia di Sistema di Controlli Interni, anche al fine di garantire la coerenza con il Risk Appetite Framework implementato. In particolare, nel rispetto dell'articolazione del processo ICAAP previsto dalle disposizioni di vigilanza, sono state irrobustite le procedure per:

- l'identificazione di tutti i rischi verso i quali la Banca è o potrebbe essere esposta, ossia dei rischi che potrebbero pregiudicare l'operatività, il perseguimento delle strategie definite e il conseguimento degli obiettivi aziendali. Nello svolgimento delle attività citate la Banca tiene conto del contesto normativo di riferimento, dell'operatività in termini di prodotti e mercati di riferimento, delle specificità connesse alla propria natura di banca cooperativa a mutualità prevalente operante in un network e, per individuare gli eventuali rischi prospettici, degli obiettivi strategici definiti dal Consiglio di Amministrazione e declinati nel piano annuale;
- la misurazione/valutazione dei rischi in ottica attuale, prospettica ed in ipotesi di stress. In tale contesto, le predette metodologie di misurazione sono state adeguate alle nuove disposizioni di vigilanza, nonché si è proceduto ad un irrobustimento delle metodologie per la realizzazione delle prove di stress sui rischi maggiormente rilevanti;
- l'autovalutazione dell'adeguatezza del capitale, tenendo conto dei risultati distintamente ottenuti con riferimento alla misurazione dei rischi e del capitale in ottica attuale, prospettica e in ipotesi di stress su valori attuali e prospettici. Per gli opportuni approfondimenti relativi alle fasi del processo di autovalutazione dell'adeguatezza del capitale si rinvia all'informativa qualitativa i Tavola "4.Requisiti di capitale".

### **Mappatura dei rischi**

Nel rispetto della regolamentazione applicabile la Banca ha identificato i rischi ai quali è o potrebbe essere prospetticamente esposta. L'identificazione è svolta in modo analitico tenendo conto

- del contesto normativo di riferimento, nonché del modello di *business* e operativo della Banca;
- delle specificità derivanti dalla propria natura cooperativa;
- dei profili dimensionali e delle specificità organizzative;
- degli obiettivi strategici definiti dal Consiglio di Amministrazione.

L'elenco dei rischi riportato nelle disposizioni di vigilanza<sup>2</sup> identifica in via minimale i rischi che sono sottoposti ad analisi per verificare l'effettiva esposizione della Banca ai predetti rischi. Per ciascun rischio sono individuate le fonti generatrici, i processi aziendali rilevanti, le strutture coinvolte nella gestione relativa.

Sulla base di quanto emerso dalle analisi svolte, la Banca ha identificato come rilevanti i seguenti rischi:

- rischio di credito;
- rischio di concentrazione;
- rischio di controparte;
- rischi di mercato, di regolamento e di concentrazione;

<sup>2</sup> Di cui all'Allegato A – Parte Prima – Titolo III – Capitolo 1 ed all'Allegato A – Parte Prima - Titolo IV – Capitolo 3 della Circolare Banca d'Italia, n. 285/2013.

- rischio operativo (in tale contesto si tiene conto del rischio informatico e dei rischi connessi alle attività in *outsourcing*);
- rischio di tasso di interesse;
- rischio di liquidità;
- rischio strategico;
- rischio di reputazione;
- rischio residuo.

I rischi identificati sono stati classificati in due principali tipologie, ovvero rischi quantificabili e rischi non quantificabili.

I rischi per i quali non si dispone di metodologie di quantificazione (rischio strategico, rischio di reputazione) sono, in via minimale, valutati in termini di conformità e di adeguatezza dei presidi organizzativi deputati alla relativa gestione. Tale valutazione si estrinseca nell'attribuzione di un giudizio complessivo di rilevanza del rischio articolato in più livelli. Ove rilevante, alla predetta valutazione è associata la rilevazione di taluni indicatori di rischio che consentono di qualificare la gravità e la persistenza delle eventuali criticità riscontrate nei singoli processi.

In generale, i criteri per l'attribuzione del grado di rilevanza si basano sull'analisi congiunta delle seguenti componenti:

- l'esposizione attuale o prospettica ai rischi, intesa come effetto che la manifestazione degli stessi potrebbe determinare in termini economici, patrimoniali, finanziari, sanzionatori, etc.;
- la probabilità di manifestazione dei rischi, tenuto conto sia di fattori interni, sia di fattori esterni riconducibili all'evoluzione del contesto in cui opera la Banca;
- le tecniche di attenuazione del rischio adottate, ossia gli strumenti, le garanzie, le procedure volte a contenere gli effetti negativi derivanti dalla manifestazione dei rischi.

### **Sistema dei controlli interni - Ruoli e responsabilità nel governo e nella gestione dei rischi**

Il complesso dei rischi aziendali è presidiato nell'ambito di un modello organizzativo impostato sulla piena separazione delle funzioni di controllo da quelle produttive, che integra metodologie e presidi di controllo a diversi livelli, tutti convergenti con gli obiettivi di assicurare efficienza ed efficacia dei processi operativi, salvaguardare l'integrità del patrimonio aziendale, tutelare dalle perdite, garantire l'affidabilità e l'integrità delle informazioni, verificare il corretto svolgimento dell'attività nel rispetto della normativa interna ed esterna.

In linea con le disposizioni in materia di *Corporate Governance*, il modello adottato delinea le principali responsabilità in capo agli Organi Aziendali al fine di garantire la complessiva efficacia ed efficienza del sistema dei controlli interni.

Il **Consiglio di Amministrazione** è responsabile del sistema di controllo e gestione dei rischi e, nell'ambito della relativa *governance*, della definizione, approvazione e revisione degli orientamenti strategici e delle connesse politiche e linee guida di gestione dei rischi, nonché degli indirizzi per la loro applicazione e supervisione. Anche sulla base dei riferimenti allo scopo prodotti dalla Direzione Generale, verifica nel continuo l'efficienza e l'efficacia complessiva del sistema di gestione e controllo dei rischi, provvedendo al suo adeguamento tempestivo in relazione alle carenze o anomalie riscontrate, ai cambiamenti del contesto di riferimento, esterno o interno, o derivanti dall'introduzione di nuovi prodotti, attività o processi rilevanti.

In tale ambito:

- approva
  - i processi di gestione dei rischi, individuando compiti e responsabilità delle strutture coinvolte per dare attuazione al modello organizzativo prescelto
  - le modalità di identificazione e valutazione dei rischi e definisce le responsabilità delle strutture e delle funzioni aziendali coinvolte;
  - le modalità attraverso le quali le diverse tipologie di rischi sono identificati, analizzati e misurati/valutati e di calcolo del requisito patrimoniale, provvedendo al riesame periodico delle stesse al fine di assicurarne l'efficacia nel tempo;

- le procedure per la definizione e il controllo della propensione al rischio e il documento in cui la stessa è formalizzata, i limiti operativi e gli indicatori di rischio;
  - i piani di intervento formulati nel caso di violazione della *risk tolerance* o nel caso di violazione dei limiti;
- autorizza preventivamente la violazione del limite;
  - assicura che l'attuazione del RAF sia coerente con gli obiettivi di rischio e la soglia di tolleranza (ove identificata) approvati;
  - valuta periodicamente, sulla base delle informazioni fornite dalle competenti Funzioni aziendali, l'adeguatezza e l'efficacia del RAF e la compatibilità tra il rischio effettivo e gli obiettivi di rischio;
  - assicura che il piano strategico, il RAF, l'ICAAP, i budget e il sistema dei controlli interni siano coerenti, avuta anche presente l'evoluzione delle condizioni interne ed esterne in cui opera la banca;
  - assicura che i compiti e le responsabilità siano definiti in modo chiaro ed appropriato, con particolare riguardo ai meccanismi di delega;
  - assicura che venga definito un sistema di flussi informativi in materia di gestione e controllo dei rischi, volto a consentire la piena conoscenza e governabilità degli stessi, accurato, completo e tempestivo;
  - assicura l'affidabilità, la completezza e l'efficacia funzionale dei sistemi informativi, che costituiscono un elemento fondamentale per assicurare una corretta e puntuale gestione dei rischi. Nel caso emergano carenze o anomalie, promuove con tempestività idonee misure correttive

Il Consiglio di Amministrazione ha delegato ad un Comitato Esecutivo specifici poteri in materia creditizia.

Il **Direttore Generale** rappresenta il vertice della struttura interna e come tale partecipa, nei limiti dei poteri ad esso delegati, alla funzione di gestione, nell'ambito della quale opera, in un sistema a "geometria variabile" con il Consiglio di Amministrazione e con il Comitato Esecutivo.

Il Direttore Generale dà esecuzione alle delibere degli organi sociali, persegue gli obiettivi gestionali e sovrintende allo svolgimento delle operazioni e al funzionamento dei servizi secondo le indicazioni del C.d.A., assicurando la conduzione unitaria della Società e l'efficacia del Sistema dei Controlli Interni. In tale ambito, predispone le misure necessarie ad assicurare l'istituzione, il mantenimento ed il corretto funzionamento di un efficace sistema di gestione e controllo dei rischi.

In tale ambito, in particolare:

- supporta il C.d.A. nella definizione delle linee di indirizzo strategico e delle connesse politiche di rischio;
- definisce la proposta inerente ai flussi informativi interni, individuandone finalità, periodicità e funzioni responsabili, volti ad assicurare agli organi aziendali e alle funzioni aziendali di controllo la piena conoscenza e governabilità dei fattori di rischio e la verifica del rispetto del RAF;
- cura la predisposizione, avvalendosi del supporto delle funzioni *risk taking* e della Funzione *Risk management*, dei piani di intervento da sottoporre all'approvazione del Consiglio nel caso di violazione della *risk tolerance* o di violazione dei limiti;
- cura la proposta di definizione dei processi di gestione, controllo e mitigazione dei rischi, individuando compiti e responsabilità delle strutture coinvolte per dare attuazione al modello organizzativo prescelto, assicurando il rispetto dei necessari requisiti di segregazione funzionale e la conduzione delle attività rilevanti in materia di gestione dei rischi da parte di personale qualificato, con adeguato grado di autonomia di giudizio e in possesso di esperienze e conoscenze proporzionate ai compiti da svolgere;
- coordina le attività delle unità organizzative coinvolte nella gestione, misurazione/valutazione e controllo dei singoli rischi verificando che le stesse applichino le metodologie e strumenti definiti per l'analisi, la misurazione/valutazione ed il controllo/mitigazione dei rischi individuati.

L'**Organo con funzione di controllo**, rappresentato dal Collegio Sindacale, ha la responsabilità di vigilare, oltre che sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sulla funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni, accertando l'efficacia delle strutture e funzioni coinvolte nel sistema dei controlli e l'adeguato coordinamento delle stesse, promuovendo gli interventi ritenuti necessari per rimuovere le carenze rilevate e correggere le irregolarità emerse, verificando e approfondendo cause e rimedi delle irregolarità gestionali, delle anomalie andamentali, delle lacune eventuali degli assetti organizzativi e contabili.

Tale Organo è sempre preliminarmente e specificatamente interpellato con riguardo alla definizione degli elementi essenziali del complessivo sistema dei controlli interni, quali poteri, responsabilità, risorse, flussi informativi, conflitti di interesse. Il Collegio è sempre preliminarmente sentito con riferimento alle decisioni attinenti la nomina e la revoca dei responsabili delle Funzioni aziendali di controllo.

Nel rispetto delle vigenti disposizioni di vigilanza in materia di sistema dei controlli interni, la Banca ha istituito le seguenti funzioni aziendali di Controllo, permanenti e indipendenti:

- Revisione Interna (Internal Audit);
- Controllo dei rischi (Risk Management);
- Conformità alle norme (Compliance);
- Antiriciclaggio.

La **Funzione di Revisione Interna** è volta, da un lato, a controllare, anche con verifiche in loco, il regolare andamento dell'operatività e l'evoluzione dei rischi, dall'altro, a valutare la completezza, l'adeguatezza, la funzionalità e l'affidabilità della struttura organizzativa e delle altre componenti dello SCI, portando all'attenzione degli Organi aziendali i possibili miglioramenti, con particolare riferimento al RAF, al processo di gestione dei rischi nonché agli strumenti di misurazione e controllo degli stessi.

In particolare, le principali responsabilità attribuite alla funzione sono:

- la valutazione in termini di completezza, adeguatezza, funzionalità e affidabilità delle altre componenti del Sistema dei Controlli Interni, del processo di gestione dei rischi e degli altri processi aziendali;
- la valutazione di efficacia del processo di definizione del RAF, la coerenza interna dello schema complessivo e la conformità dell'operatività aziendale al RAF;
- la verifica della regolarità delle attività aziendali, incluse quelle esternalizzate e l'evoluzione dei rischi con impatto sia sulle strutture di sede sia sulle filiali;
- la verifica dell'adeguatezza dei presidi organizzativi e di controllo adottati dalla Banca;
- l'accertamento del rispetto dei limiti previsti dai meccanismi di delega;
- la verifica del monitoraggio della conformità alle norme dell'attività di tutti i livelli aziendali;
- la verifica di adeguatezza, affidabilità complessiva e sicurezza del sistema informativo (ICT audit) e del piano di continuità operativa;
- la verifica della rimozione delle anomalie riscontrate nell'operatività e nel funzionamento dei controlli.

La **Funzione di Conformità alle norme** presiede, secondo un approccio *risk based*, alla gestione del rischio di non conformità con riguardo a tutta l'attività aziendale, verificando che le procedure interne siano adeguate a prevenire tale rischio.

I principali adempimenti che la funzione di conformità alle norme è chiamata a svolgere sono:

- l'identificazione nel continuo delle norme applicabili e la misurazione/valutazione del loro impatto su processi e procedure aziendali;
- l'individuazione di idonee procedure per la prevenzione del rischio di non conformità e la verifica della loro adeguatezza e corretta applicazione;
- la proposta di modifiche organizzative e procedurali finalizzate ad assicurare un adeguato presidio dei rischi di non conformità identificati e la verifica dell'efficacia degli adeguamenti organizzativi adottati;
- la valutazione ex ante della conformità alla regolamentazione applicabile di tutti i progetti innovativi che la Banca intenda intraprendere, nonché nella prevenzione e nella gestione dei conflitti di interesse;
- la prestazione di consulenza e assistenza nei confronti degli Organi Aziendali della banca in tutte le materie in cui assume rilievo il rischio di non conformità.

Il presidio del rischio di non conformità è assicurato mediante un coinvolgimento proporzionato al rilievo che le singole norme hanno per l'attività svolta e alle conseguenze della loro violazione. In particolare, nell'ambito del processo di gestione del rischio di non conformità sono stati individuati specifici presidi specialistici con il compito di presidiare il rischio di non conformità con riferimento alle normative non rientranti nel perimetro di diretta competenza della Funzione di conformità alle norme. Tali presidi si configurano come strutture organizzative interne alla Banca dotate di competenze "esclusive" per l'espletamento dei compiti previsti da

normative che richiedono un'elevata specializzazione con riferimento alle attività disciplinate. Ciascun presidio specialistico assicura la gestione del rischio di non conformità limitatamente agli ambiti normativi di propria competenza.

La **Funzione di Controllo dei Rischi** ha la finalità principale di collaborare alla definizione e all'attuazione del RAF e delle relative politiche di governo dei rischi, attraverso un adeguato processo di gestione dei rischi.

In tale ambito, le principali responsabilità attribuite alla Funzione sono:

- il coinvolgimento nella definizione del RAF, delle politiche di governo dei rischi e delle varie fasi che costituiscono il processo di gestione dei rischi nonché nella definizione del sistema dei limiti operativi;
- la proposta di parametri quantitativi e qualitativi necessari per la definizione del RAF, che fanno riferimento anche a scenari di stress e, in caso di modifiche del contesto operativo interno ed esterno della Banca, l'adeguamento di tali parametri;
- la verifica di adeguatezza del RAF, del processo di gestione dei rischi e del sistema dei limiti operativi;
- il supporto nello svolgimento del processo di autovalutazione dell'adeguatezza patrimoniale;
- il supporto agli Organi Aziendali nella valutazione del rischio strategico, monitorandone le variabili significative;
- il presidio della coerenza dei sistemi di misurazione e controllo dei rischi con i processi e le metodologie di valutazione delle attività aziendali, coordinandosi con le strutture aziendali interessate;
- la verifica dell'adeguatezza ed efficacia delle misure prese per rimediare alle carenze riscontrate nel processo di gestione dei rischi;
- il monitoraggio del rischio effettivo assunto dalla Banca e della sua coerenza con gli obiettivi di rischio, nonché la verifica del rispetto dei limiti operativi assegnati alle strutture operative in relazione all'assunzione delle varie tipologie di rischio;
- il coinvolgimento nella valutazione rischi sottesi ai nuovi prodotti e servizi e inerenti all'ingresso in nuovi segmenti operativi e di mercato
- la formulazione di parere preventivi sulla coerenza con il RAF delle Operazioni di Maggiore Rilievo, acquisendo, in funzione della natura dell'operazione, il parere di altre funzioni coinvolte nel processo di gestione dei rischi;
- la verifica del corretto svolgimento del monitoraggio andamentale sulle singole esposizioni creditizie.

La **Funzione Antiriciclaggio** verifica nel continuo che le procedure aziendali siano coerenti con l'obiettivo di prevenire e contrastare la violazione della normativa esterna ed interna in materia di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Ciò, principalmente, attraverso:

- l'identificazione delle norme applicabili e la valutazione del loro impatto su processi e procedure aziendali;
- l'individuazione dei presidi interni finalizzati alla prevenzione e al contrasto dei rischi di riciclaggio e finanziamento al terrorismo e la verifica della relativa idoneità ed efficacia;
- la proposta di modifiche organizzative e procedurali necessarie o opportune al fine di assicurare un adeguato presidio dei rischi;
- la prestazione di consulenza e assistenza agli Organi Aziendali;
- la verifica sull'affidabilità del sistema informativo di alimentazione dell'archivio unico informatico aziendale e la trasmissione alla UIF dei dati aggregati concernenti le registrazioni nell'Archivio Unico Informatico.

In tale ambito, il responsabile aziendale individuato ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. 231/2007 valuta le segnalazioni di operazioni sospette pervenute e trasmette all'Unità di Informazione Finanziaria (U.I.F.) le segnalazioni ritenute fondate. Comunica, con le modalità organizzative ritenute più appropriate, l'esito della propria valutazione al responsabile della unità organizzativa da cui ha avuto origine la segnalazione. Inoltre, stante la rilevanza che tale informazione può rivestire in sede di apertura di nuovi rapporti contrattuali, ovvero di valutazione dell'operatività della clientela già in essere, il responsabile delle segnalazioni di operazioni sospette può consentire che i nominativi dei clienti oggetto di segnalazione di operazione sospetta siano consultabili - anche attraverso l'utilizzo di idonee basi informative - dai responsabili delle diverse strutture operative aziendali.

Il ricorso all'esternalizzazione di funzioni aziendali, anche importanti e di controllo, rappresenta un elemento strutturale e imprescindibile del modello organizzativo della Banca in considerazione non solo delle dimensioni aziendali e della limitata complessità operativa che la caratterizza, ma anche della sua appartenenza al Sistema del Credito Cooperativo. La Banca si avvale infatti dei servizi offerti dagli organismi promossi dalla Categoria, come previsto dallo stesso statuto sociale, con riguardo all'esternalizzazione di alcune funzioni di controllo e del proprio sistema informativo e altre funzioni aziendali importanti, quali servizi di back office e valutazione degli strumenti finanziari.

Con particolare riguardo alle funzioni aziendali di controllo, la Banca ha deciso di avvalersi della possibilità, già consentita dalle disposizioni previgenti, di esternalizzare la Funzione di revisione interna e la funzione di conformità alle norme, rispettivamente presso il Consorzio Servizi Bancari (Co.Se.Ba) e la Federazione delle BCC di Puglia e Basilicata, dopo aver valutato l'adeguatezza delle strutture all'uopo costituite. Questa scelta è stata indirizzata anche dalla circostanza che le strutture in argomento sono costituite ed operano in aderenza ai riferimenti organizzativi, metodologici e documentali relativi alla prestazione in outsourcing di funzioni di controllo definiti nell'ambito della Categoria, ritenuti atti ad assicurare l'adeguatezza ai modelli operativi e di controllo di una Banca di Credito Cooperativo nonché la conformità e aderenza alle migliori pratiche della professione e ai riferimenti regolamentari e principi applicabili. A tale riguardo, si evidenzia, in particolare, che il modello di governo della Federazione Locale e del Consorzio Servizi Bancari (Co.Se.Ba.) non consente alla singola banca associata di esercitare un ruolo dominante, anche qualora gli esponenti di questa ricoprano ruoli di rilievo negli organi delle citate strutture.

Gli accordi di esternalizzazione della Funzione di Internal Audit e della Funzione di Conformità prevedono che le attività in capo alle stesse siano svolte da strutture autonome, reciprocamente indipendenti, con responsabili e risorse umane dotate di adeguate capacità professionali, assegnate stabilmente. Specifici riferimenti dispositivi assicurano che responsabile e addetti non operino in conflitto di interessi con le attività della funzione né svolgano attività che sarebbero chiamati a controllare.

La Funzione di Internal Audit della Banca ha ottenuto la certificazione di conformità relativamente all'organizzazione e allo svolgimento delle proprie attività agli Standard per la pratica professionale dell'Internal Auditing e al Codice Etico della Professione; tale giudizio è stato elaborato da parte di un ente terzo indipendente al Sistema a fronte di un processo di analisi e verifiche condotte secondo la metodologia definita nel "Quality Assessment Manual" pubblicato dall'Institute of Internal Auditors (IIA).

Il complessivo sistema dei controlli interni aziendali si incardina inoltre sui seguenti principali presidi.

Il Comitato Rischi, pur salvaguardando l'autonomia di ciascuna funzione aziendale di controllo, ha funzioni di collegamento interfunzionale e si prefigge i seguenti obiettivi:

- costituire momento di incontro e coordinamento fra i responsabili e referenti interni di tutte le funzioni aziendali di controllo;
- supportare la Direzione e gli Organi aziendali, nella supervisione del processo di gestione dei rischi, condivisione delle risultanze del processo di misurazione e valutazione dei rischi (supporto nella conduzione del Risk Self Assessment quali-quantitativo e nella successiva fase di elaborazione di proposte funzionali alla stesura della correlata autovalutazione – supporto nelle analisi funzionali all'implementazione ed aggiornamento del Risk Appetite Framework), nonché nella realizzazione delle iniziative proposte finalizzate alla mitigazione dei rischi inerenti ai processi ed alle attività;
- agevolare la crescita della cultura dei controlli anche mediante una più efficace e tempestiva dialettica interna fra le funzioni aziendali di controllo.

### **Controlli di linea**

La Banca ha attivato i controlli di primo livello demandando alle strutture preposte ai singoli processi aziendali la responsabilità di attivarsi affinché le attività operative di competenza vengano espletate con efficacia ed efficienza, nel rispetto dei limiti operativi loro assegnati, coerentemente con gli obiettivi di rischio e con le procedure in cui si articola il processo di gestione dei rischi, nonché in maniera conforme al vigente sistema di deleghe. I controlli di linea sono disciplinati nell'ambito delle disposizioni interne (politiche, regolamenti,

procedure, manuali operativi, circolari, altre disposizioni, ecc.) dove sono declinati in termini di responsabilità, obiettivi, modalità operative, tempistiche di realizzazione e modalità di tracciamento.

Le strutture responsabili delle attività operative e dei relativi controlli di primo livello, sono tenute a rilevare e segnalare tempestivamente alle funzioni aziendali competenti i rischi insiti nei processi operativi di competenza e i fenomeni critici da tenere sotto osservazione nonché a suggerire i presidi di controllo atti a garantire la compatibilità delle attività poste in essere con l'obiettivo aziendale di un efficace presidio dei rischi. Esse svolgono pertanto un ruolo attivo nella definizione dell'impianto dei controlli di primo livello. La Banca agevola tale processo attraverso la diffusione, a tutti i livelli, della cultura del rischio anche mediante l'attuazione di programmi di formazione per sensibilizzare i dipendenti in merito ai presidi di controllo relativi ai propri compiti e responsabilità.

### **Referente delle Funzioni Operative Importanti**

Nell'ambito delle scelte di esternalizzazione, la Banca ha mantenuto internamente la competenza richiesta per controllare efficacemente le funzioni operative importanti (FOI) e per gestire i rischi connessi con l'esternalizzazione, inclusi quelli derivanti da potenziali conflitti di interessi del fornitore di servizi. In tale ambito, è stato individuato all'interno dell'organizzazione, un referente interno (referente interno per le attività esternalizzate) dotato di adeguati requisiti di professionalità, la cui principale responsabilità riguarda il controllo del livello dei servizi prestati dagli *outsourcer*.

### **Funzione ICT e Funzione di Sicurezza Informatica**

La Funzione ICT esercita il ruolo di controllo sulle componenti del sistema informativo esternalizzate, verificando l'adeguatezza dei livelli di servizio erogati dal fornitore e valutandone gli eventuali risvolti sul livello di soddisfazione dei clienti della Banca, nonché l'efficienza operativa e la disponibilità delle infrastrutture IT, in coerenza con il *framework* di rischio IT definito.

La Funzione di Sicurezza Informatica, collocata nell'ambito del Settore Organizzazione, è deputata allo svolgimento dei compiti in materia di sicurezza delle risorse ICT della Banca, con il supporto del Centro Servizi di riferimento e degli eventuali fornitori terzi attivi in tale ambito. Principale finalità della Funzione è quella di assicurare che il livello di sicurezza offerto sulle risorse ICT sia allineato agli obiettivi di sicurezza che la Banca si è posta.

Fermi i ruoli e le responsabilità dianzi richiamati nell'illustrare i principali presidi del sistema dei controlli interni aziendale, nell'ambito del processo di gestione dei rischi sono assegnate alle diverse Unità/Aree di Business le seguenti principali responsabilità:

- collaborare nell'individuazione degli indicatori di rilevanza da associare a ciascun rischio;
- collaborare alla definizione della propensione al rischio;
- produrre e mettere a disposizione i dati necessari al calcolo degli indicatori di rilevanza;
- produrre ed inoltrare i dati necessari ad alimentare i modelli e gli strumenti per la misurazione di ciascun rischio e per l'esecuzione degli stress test;
- supportare l'esecuzione delle misurazioni/valutazioni dei rischi;
- operare nel rispetto dei limiti operativi assegnati, formulando ove necessario opportune proposte di intervento nel caso di violazione dei predetti limiti ovvero di criticità rilevante nel processo di gestione dei rischi.

In termini generali e ferme le attribuzioni puntuali meglio dettagliate infra con riguardo a ciascun profilo di rischio:

- **il Settore Finanza** è responsabile dell'analisi, valutazione e mitigazione dei profili di manifestazione:
  - dei rischi di mercato e di regolamento, di controparte, di aggiustamento della valutazione del credito, di tasso di interesse sul portafoglio bancario, nel rispetto degli indirizzi definiti nelle politiche aziendali, nella regolamentazione del processo finanza, nella struttura delle deleghe e dei limiti operativi deliberati dal Consiglio di Amministrazione;
  - del rischio di liquidità, in collaborazione con il Settore Crediti, nel rispetto degli indirizzi definiti dalle politiche e processi di gestione del rischio stesso;

- del rischio derivante da operazioni di cartolarizzazione nel rispetto degli indirizzi definiti nelle politiche aziendali e nella regolamentazione del processo finanza.
- **Il Settore Crediti** è responsabile, nel rispetto degli indirizzi e delle indicazioni operative definiti dalla regolamentazione interna del processo del credito, dalle politiche in materia di gestione del rischio nonché dalla struttura delle deleghe e dei limiti operativi, dell'analisi, gestione e mitigazione dei profili di manifestazione del rischio di credito. A tal fine si avvale degli indicatori e degli strumenti in uso per il monitoraggio dei profili di insolvenza e del merito creditizio della controparte (cfr. Monitora).

Più nello specifico, con riferimento a ciascuno dei **rischi rilevanti** individuati<sup>3</sup> vengono di seguito riportati la definizione adottata dalla Banca e le principali informazioni relative alla *governance* del rischio, agli strumenti e metodologie a presidio della misurazione/valutazione e gestione del rischio, alle strutture responsabili della gestione.

### **RISCHIO DI CREDITO**

E' definito come il rischio di subire perdite derivanti dall'insolvenza o dal deterioramento del merito creditizio delle controparti affidate. A seguito della pubblicazione delle nuove disposizioni di vigilanza in materia di sistema dei controlli interni la Banca ha intrapreso specifiche iniziative di carattere organizzativo ed operativo con riguardo al processo di gestione e controllo del rischio di credito.

I principali ambiti di intervento volti a rafforzare il presidio del rischio ai requisiti normativi attengono al grado di formalizzazione delle politiche di valutazione dei crediti deteriorati, nonché allo sviluppo e piena efficacia dei controlli di secondo livello sulle singole esposizioni, avuto particolare riguardo a quelle deteriorate.

Nella sua attuale configurazione il processo organizzativo di gestione e controllo del rischio di credito è ispirato al principio di separatezza tra le attività proprie della fase istruttoria e quelle operative (fatte salve le autonomie attribuite alle filiali, per importi comunque contenuti), nonché tra le attività di gestione e le attività di controllo. Tale segregazione è attuata, prevalentemente, attraverso la costituzione di strutture organizzative separate o attraverso separatezza informatica di specifiche funzionalità/facoltà.

L'intero processo di gestione e controllo del credito è disciplinato da un regolamento interno e dalle correlate disposizioni attuative che:

- individuano le deleghe ed i poteri di firma in materia di affidamento ed erogazione del credito;
- definiscono i criteri per la valutazione del merito creditizio e le metodologie per il rinnovo degli affidamenti, le metodologie di controllo andamentale e misurazione del rischio di credito, le tipologie di interventi da adottare in caso di rilevazione di anomalie.

Con riferimento alle operazioni con soggetti collegati, la Banca si è dotata di apposite procedure deliberative volte a presidiare il rischio che la vicinanza di taluni soggetti ai centri decisionali della stessa possa compromettere l'imparzialità e l'oggettività delle decisioni relative. In tale prospettiva, la Banca si è dotata anche di strumenti ricognitivi e di una procedura informatica volti a supportare il corretto e completo censimento dei soggetti collegati.

Il **Consiglio di Amministrazione**, nell'esercizio della responsabilità attinente l'istituzione e il mantenimento di un efficace sistema di gestione e controllo del rischio di credito, oltre a quanto specificato precedentemente, ha:

- definito i livelli di propensione al rischio di credito, le soglie di tolleranza ed i limiti operativi coerenti con il proprio profilo strategico e le caratteristiche organizzative;
- definito i criteri di classificazione, valutazione e gestione delle posizioni deteriorate e delle metodologie per il controllo andamentale del rischio di credito;
- definito i flussi informativi volti ad assicurare agli organi aziendali ed alle funzioni di controllo la piena conoscenza e governabilità del rischio di credito;
- approvato le linee generali del sistema di gestione delle tecniche di attenuazione del rischio che presiede all'intero processo di acquisizione, valutazione, controllo e realizzo degli strumenti di CRM

<sup>3</sup> Al fine di offrire un maggiore livello di informativa si è proceduto ad esporre i riferimenti relativi al Rischio di Leva Finanziaria eccessiva, Rischio Paese, Rischio Trasferimento, Rischio Base, Rischio di Conflitto di interessi e Rischio derivante da investimenti partecipativi in imprese non finanziarie, pur essendo contraddistinti da un complessivo giudizio di non rilevanza ai fini del Resoconto ICAAP al 31.12.2015.



utilizzati, anche al fine di assicurare il soddisfacimento dei requisiti – giuridici, economici e organizzativi – previsti dalla normativa per il loro riconoscimento a fini prudenziali, al momento della costituzione della protezione e per tutta la durata della stessa;

- definito gli strumenti a supporto delle attività di processo.

Anche sulla base dei riferimenti all'uopo prodotti dalla Direzione Generale, il Consiglio di Amministrazione verifica nel continuo l'efficienza e l'efficacia complessiva del Sistema di gestione e controllo del rischio provvedendo al suo adeguamento tempestivo in relazione alle carenze o anomalie riscontrate, ai cambiamenti del contesto di riferimento, all'introduzione di nuovi prodotti, attività o processi rilevanti.

La **Direzione Generale** ha predisposto le misure necessarie ad assicurare l'istituzione, il mantenimento ed il corretto funzionamento del sistema di gestione e controllo del rischio di credito, in coerenza con il modello di *business* ed il grado di esposizione ai rischi definito dal Consiglio di Amministrazione. In tale contesto:

- ha attivato le iniziative necessarie ad assicurare la messa in opera di canali di comunicazione efficaci, al fine di garantire il sistema di gestione e controllo del rischio;
- per dare attuazione al modello organizzativo adottato, ha definito compiti e responsabilità di tutte le posizioni di lavoro coinvolte, nel rispetto dei requisiti di segregazione funzionale e assicurando che le attività rilevanti siano dirette da personale qualificato, con adeguato grado di autonomia di giudizio e in possesso di esperienze e conoscenze proporzionate ai compiti da svolgere.

Il **Collegio Sindacale**, nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali di sorveglianza, vigila costantemente sul grado di adeguatezza del sistema di gestione e controllo adottato, sul suo concreto funzionamento e sulla rispondenza ai requisiti stabiliti dalla normativa.

Le disposizioni interne che disciplinano il processo del credito definiscono le attività di controllo, gestione e attenuazione del rischio medesimo sviluppando un sistema strutturato che coinvolge le diverse funzioni organizzative. La separatezza tra le attività proprie del processo istruttorio e quelle di sviluppo e gestione è attuata, come anticipato, attraverso la costituzione di strutture organizzative separate e con una ripartizione dei compiti e delle responsabilità, quanto più possibile, volta a realizzare la segregazione di attività in conflitto di interesse. I presidi del processo creditizio sono in carico principalmente al Settore Crediti. Al Settore Legale e Monitoraggio è delegato il monitoraggio sistematico delle posizioni ed alla rilevazione delle posizioni "problematiche", nonché al coordinamento e alla verifica del monitoraggio delle posizioni svolto dai preposti di filiale.

La definizione da parte del Consiglio di Amministrazione dei criteri di classificazione, valutazione e gestione delle posizioni deteriorate e delle metodologie per il controllo andamentale del rischio di credito ha come obiettivo anche l'attivazione di una sistematica attività di controllo delle posizioni affidate da parte del Settore Crediti deteriorati, Settore Legale e Monitoraggio e dei referenti di rete (responsabili dei controlli di primo livello), in stretta collaborazione con la struttura commerciale.

In particolare, gli addetti delegati alla fasi del monitoraggio hanno a disposizione una molteplicità di elementi informativi che permettono di verificare le movimentazioni dalle quali emergono situazioni di tensione o di immobilizzo dei conti affidati. La procedura informatica Monitora, adottata dalla Banca, consente di estrapolare periodicamente tutti i rapporti che possono presentare sintomi di anomalia andamentale. Il costante monitoraggio delle segnalazioni fornite dalla procedura consente, quindi, di intervenire tempestivamente all'insorgere di posizioni anomale e di prendere gli opportuni provvedimenti nei casi di crediti problematici. Le posizioni affidate vengono controllate, anche, utilizzando le informazioni fornite dalle Centrali Rischi.

Tutte le posizioni fiduciarie sono, inoltre, oggetto di riesame periodico, svolto per ogni singola controparte/gruppo di clienti connessi da parte delle strutture competenti per limite di fido.

I momenti di istruttoria/delibera e di revisione delle linee di credito sono regolamentati da un iter deliberativo in cui intervengono le diverse unità operative competenti, appartenenti sia alle strutture centrali che a quelle di rete, in coerenza con i livelli di deleghe previsti. Tali fasi sono supportate, anche al fine di utilizzare i dati rivenienti da banche dati esterne, dalla procedura PEF che consente la verifica (da parte di tutte le funzioni preposte alla gestione del credito) dello stato di ogni posizione già affidata o in fase di affidamento, nonché di ricostruire il processo che ha condotto alla definizione del merito creditizio dell'affidato (attraverso la rilevazione e l'archiviazione del percorso deliberativo e delle tipologie di analisi effettuate).

In sede di istruttoria, per le richieste di affidamenti di rilevante entità, la valutazione, anche prospettica, si struttura su più livelli e si basa prevalentemente su dati quantitativi e oggettivi, oltre che sulla conoscenza

personale e sull'approfondimento della specifica situazione economico-patrimoniale della controparte e dei suoi garanti. Analogamente, per dare snellezza alle procedure, sono previsti livelli di revisione: uno, di tipo semplificato con formalità ridotte all'essenziale, riservato al rinnovo dei fidi di importo limitato riferiti a soggetti che hanno un andamento regolare; l'altro, di tipo ordinario, per la restante tipologia di pratiche.

La Banca è organizzata con strutture e procedure informatiche per la gestione, la classificazione e il controllo dei crediti. Coerentemente con quanto dettato dai principi contabili IAS/IFRS, viene periodicamente verificata la presenza di elementi oggettivi di perdita di valore (impairment) su ogni strumento finanziario ovvero gruppo di strumenti finanziari.

Le posizioni che presentano un andamento anomalo sono classificate in differenti categorie di rischio. Sono classificate tra le Sofferenze le esposizioni nei confronti di soggetti in stato di insolvenza o in situazioni sostanzialmente equiparabili; tra le inadempienze probabili le posizioni per le quali la Banca reputa improbabile che, senza il ricorso ad azioni quali l'escussione delle garanzie, il debitore adempia integralmente (in linea capitale e/o interessi) alle sue obbligazioni creditizie; in seguito alla modifica delle disposizioni di vigilanza prudenziale, sono state incluse tra le esposizioni deteriorate anche le posizioni scadute e/o sconfinanti da oltre 90 giorni (past due<sup>4</sup>). Questa modifica ha comportato l'introduzione di una nuova categoria contabile nella quale vengono classificate le posizioni con tali caratteristiche e l'inclusione dello sconfinamento continuativo tra gli elementi da considerare ai fini del monitoraggio e della rilevazione dei crediti problematici per favorire la sistemazione dell'anomalia anteriormente al raggiungimento dei giorni di sconfinamento previsti per la classificazione del nuovo stato.

A seguito dell'emanazione del Regolamento UE n. 575/2013, è inoltre da ricondurre tra le esposizioni deteriorate anche la categoria delle esposizioni deteriorate oggetto di concessioni (forborne non performing), la quale non configura una categoria di esposizioni deteriorate distinta e ulteriore rispetto a quelle precedentemente richiamate, ma soltanto un sottoinsieme di ciascuna di esse, nella quale rientrano le esposizioni per cassa e gli impegni a erogare fondi che formano oggetto di concessione (forborne exposure), se soddisfano le due seguenti condizioni:

- i. il debitore versa in una situazione di difficoltà economico-finanziaria che non gli consente di rispettare pienamente gli impegni contrattuali del suo contratto di debito e che realizza uno stato di "deterioramento creditizio" (classificazione in una delle categorie di esposizioni deteriorate: sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti da oltre 90 giorni),
- ii. e la banca acconsente a una modifica dei termini e condizioni di tale contratto, ovvero a un rifinanziamento totale o parziale dello stesso, per permettere al debitore di rispettarlo (concessione che non sarebbe stata accordata se il debitore non si fosse trovato in uno stato di difficoltà).

La responsabilità e la gestione complessiva dei crediti che registrano sintomi di anomalie, non classificati a sofferenza o ad inadempienza probabile, è affidata al Settore Legale e Monitoraggio. Detta attività si estrinseca principalmente nel:

- monitoraggio delle citate posizioni in supporto alle agenzie di rete alle quali competono i controlli di primo livello;
- concordare con il gestore della relazione gli interventi volti a ripristinare la regolarità andamentale o il rientro delle esposizioni oppure la predisposizione di misure di tolleranza;
- determinare le previsioni di perdita sulle posizioni;
- proporre agli organi superiori competenti il passaggio a sofferenze di quelle posizioni che a causa di sopraggiunte difficoltà non lasciano prevedere alcuna possibilità di normalizzazione.

La metodologia di valutazione delle posizioni segue un approccio analitico commisurato all'intensità degli

---

<sup>4</sup> Relativamente a tale ultima categoria di esposizioni, secondo quanto previsto dalla Circolare n. 272/2008 della Banca d'Italia, per le banche che applicano la metodologia standardizzata per il calcolo dei requisiti patrimoniali a fronte del rischio di credito si considerano esclusivamente le esposizioni classificate nel portafoglio "esposizioni in stato di default" così come definito nel Regolamento (UE) n. 575/2013.

approfondimenti ed alle risultanze che emergono dal continuo processo di monitoraggio.

Le attività di recupero relative alle posizioni classificate a sofferenze e ad inadempienza probabile sono gestite da BCC Gestione Crediti Spa in forza di un contratto sottoscritto dalla Procedura di Amministrazione Straordinaria, con la collaborazione del Settore Crediti deteriorati, unità organizzativa di sede; anche in questo caso la metodologia di valutazione delle posizioni segue un approccio analitico.

La Funzione *Risk Management* conduce controlli finalizzati ad accertare, su base periodica, che il monitoraggio sulle esposizioni creditizie, la classificazione delle esposizioni, gli accantonamenti e il processo di recupero, si svolgano nel rispetto delle procedure interne e che le stesse procedure risultino *efficaci ed affidabili*, con riferimento alla capacità di segnalare *tempestivamente* l'insorgere di anomalie nonché di assicurare l'*adeguatezza* delle rettifiche di valore e dei relativi passaggi a perdita. In particolare la Funzione conduce:

- controlli volti ad accertare che le procedure adottate risultino, oltre che conformi alle pertinenti disposizioni di Vigilanza, idonee per il raggiungimento degli obiettivi perseguiti, con particolare attenzione ai profili metodologici;
- controlli sul corretto svolgimento, da parte delle competenti funzioni aziendali, delle attività inerenti al monitoraggio andamentale sulle singole esposizioni, in particolare quelle deteriorate;
- controlli sulla coerenza delle classificazioni, della congruità degli accantonamenti e dell'adeguatezza del processo di recupero, tenuto conto di quanto previsto nelle disposizioni interne, delle disposizioni regolamentari di vigilanza, nonché dell'evoluzione del quadro di riferimento. In tale ambito la Funzione verifica anche gli *haircut* applicati ai valori delle garanzie, i tempi di recupero stimati e i tassi di attualizzazione utilizzati, la presenza delle informazioni necessarie per la valutazione dei crediti; la tracciabilità del processo di recupero.

Più in generale, la Funzione *Risk Management*, sottopone a monitoraggio e verifica il rispetto degli obiettivi di rischio, dei limiti operativi e degli indicatori di rischio definiti dal Consiglio di Amministrazione.

La Funzione fornisce, inoltre, pareri preventivi sulla coerenza con il RAF delle operazioni di maggiore rilievo (c.d. OMR) eventualmente acquisendo, in funzione della natura dell'operazione, il parere di altre funzioni. A tali fini, individua tutti i rischi ai quali la Banca potrebbe esporsi nell'intraprendere l'operazione; quantifica/valuta, sulla base dei dati acquisiti dalle competenti funzioni aziendali gli impatti dell'operazione sugli obiettivi di rischio, sulle soglie di tolleranza e sui limiti operativi; valuta, sulla base dei suddetti impatti, la sostenibilità e la coerenza delle operazioni con la propensione al rischio definita dal Consiglio di Amministrazione; individua gli interventi da adottare per l'adeguamento del complessivo sistema di governo e gestione dei rischi, ivi compresa la necessità di aggiornare la propensione al rischio e/o il sistema dei limiti operativi.

Ai fini della determinazione del capitale interno a fronte del rischio di credito, la Banca utilizza la **metodologia standardizzata**, adottata per la determinazione dei requisiti prudenziali a fronte del rischio stesso. L'applicazione della citata metodologia comporta la suddivisione delle esposizioni in "portafogli" e l'applicazione a ciascuno di essi di trattamenti prudenziali differenziati, eventualmente anche in funzione di valutazioni del merito creditizio (*rating* esterni) rilasciate da agenzie esterne di valutazione del merito di credito ovvero da agenzie di credito alle esportazioni riconosciute dalla Banca d'Italia (rispettivamente ECAI e ECA).

Con riferimento alla determinazione del capitale interno a fronte del rischio di credito, rilevano le seguenti principali modifiche introdotte dal nuovo *framework* prudenziale applicato dal 1° gennaio 2014:

- trattamento delle attività fiscali anticipate ex legge n.214/2011, cui si applica la ponderazione del 100%;
- trattamento delle attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e derivano da differenze temporanee, diverse dalle precedenti, non dedotte, cui si applica la ponderazione del 250%;
- rimodulazione dei portafogli "esposizioni verso imprese" e "esposizioni al dettaglio", principalmente per effetto dell'applicazione della diversa soglia di fatturato di riferimento (50 milioni, anziché 5 milioni di euro);
- applicazione del fattore di sostegno (SMESF) alle esposizioni verso PMI, ovvero alle esposizioni verso imprese con fatturato inferiore ai 50 milioni di euro che rispettano i requisiti previsti dall'articolo 501 del CRR, allocate nei portafogli "esposizioni verso imprese", "esposizioni al dettaglio", "esposizioni garantite da immobili";

- migrazione nel portafoglio delle esposizioni in strumenti di capitale delle esposizioni relative agli investimenti significativi e non significativi in soggetti del settore finanziario;
- migrazione delle esposizioni verso enti senza scopo di lucro nel portafoglio delle “esposizioni verso imprese”;
- applicazione della ponderazione del 100% alle esposizioni scadute garantite da immobili residenziali (che nella precedente disciplina beneficiavano della ponderazione al 50%).

### **RISCHIO DI CONCENTRAZIONE**

Il rischio di concentrazione è il rischio derivante da esposizioni verso controparti, incluse le controparti centrali, gruppi di controparti connesse (concentrazione *single-name*) e controparti operanti nel medesimo settore economico, nella medesima regione geografica o che esercitano la stessa attività o trattano la stessa merce concentrazione (geo-settoriale), nonché dall'applicazione di tecniche di attenuazione del rischio di credito, compresi, in particolare, i rischi derivanti da esposizioni indirette, come, ad esempio, nei confronti di singoli fornitori di garanzie.

Le politiche sul Rischio di concentrazione, definite dal Consiglio di Amministrazione, si basano principalmente sui seguenti elementi:

- articolazione dei poteri delegati su singoli settori e con limiti per controparte;
- definizione dei massimali di esposizione di natura creditizia su tipologie di posizione rilevanti ai fini della concentrazione;
- ammontare complessivo dell'esposizione ai “grandi rischi”.

Ai fini della determinazione del capitale interno a fronte del rischio di concentrazione per singole controparti o gruppi di clienti connessi, la Banca utilizza l'algoritmo regolamentare del Granularity Adjustment. Coerentemente con quanto disposto dalle disposizioni, il portafoglio di riferimento è costituito dalle esposizioni per cassa e fuori bilancio (queste ultime considerate al loro equivalente creditizio) rientranti nei portafogli regolamentari “imprese e altri soggetti”, “esposizioni a breve termine verso imprese” e alle esposizioni verso imprese rientranti nelle classi di attività “in stato di default”, “garantite da immobili”, “esposizioni in strumenti di capitale”, nonché “altre esposizioni”<sup>5</sup>.

In presenza di strumenti di protezione del credito che rispettino i requisiti (oggettivi e soggettivi) di ammissibilità previsti dalle vigenti disposizioni in materia di tecniche di attenuazione del rischio (CRM), sono incluse nel calcolo le esposizioni assistite da garanzie rilasciate da imprese *eligible*, mentre ne sono escluse le esposizioni verso imprese assistite da garanzie personali fornite da soggetti *eligible* diversi dalle imprese. Con riferimento alle complessive esposizioni del portafoglio bancario, che esulano dal perimetro delle esposizioni verso imprese sopra evidenziato, la Banca effettua delle valutazioni qualitative sulla propria esposizione al rischio di concentrazione *single-name*.

### **Rischio di concentrazione geo-settoriale**

Al fine di fornire una valutazione anche di tipo quantitativo del rischio di concentrazione geo-settoriale, la Banca ricorre alla metodologia elaborata in sede ABI dal “Laboratorio per il Rischio di Concentrazione Geo-Settoriale”.

La Banca, tenuto conto delle proprie peculiarità operative e di localizzazione, integra le risultanze di tale modello anche attraverso una valutazione qualitativa dei fattori di concentrazione settoriale e geografica.

### **RISCHIO DI CONTROPARTE**

Il rischio di controparte configura una particolare fattispecie del rischio di credito e rappresenta il rischio che la controparte di una transazione, avente ad oggetto determinati strumenti finanziari specificamente individuati dalla normativa, risulti inadempiente prima del regolamento della transazione stessa.

La gestione e il controllo del rischio di controparte si collocano nel più ampio sistema di gestione e controllo dei rischi della Banca, articolato e formalizzato nella specifica normativa interna. Le politiche inerenti alla gestione del rischio si basano sui seguenti principali elementi:

<sup>5</sup> Si specifica che le esposizioni verso imprese garantite da contante o da obbligazioni emesse dalla stessa Banca sono escluse dal calcolo

- declinazione della propensione al rischio in termini di limiti operativi per la negoziazione degli strumenti finanziari, la cui definizione poggia sulla distinzione tra controparti di riferimento e controparti accettate;
- restrizione sugli strumenti finanziari negoziabili, in termini sia di strumenti non ammissibili sia di limiti all'ammissibilità per singola operazione o complessivi per tipologia di strumento/forma tecnica;
- definizione nelle deleghe di specifici limiti operativi.

In particolare, nella scelta delle controparti selezionate, sulla base delle linee guida presenti nel Regolamento della Finanza e nelle relative disposizioni attuative, sulla base dei limiti operativi definiti per la gestione del rischio di controparte, il Settore Finanza, (o, negli specifici casi, il Direttore Generale) individua la controparte con cui concludere l'operazione. Preventivamente all'inserimento in procedura titoli dell'operazione, il Settore Finanza verifica che sia possibile operare con la controparte coerentemente con i limiti operativi definiti. Nel caso in cui la controparte non risulti autorizzata il Settore Finanza effettua l'analisi di affidabilità e la propone al Direttore Generale, il quale la sottopone all'attenzione del Consiglio di Amministrazione al fine di richiedere l'affidamento della controparte e l'autorizzazione ad operare. Nel caso in cui l'operazione non rientri nei limiti operativi assegnati, il Settore Finanza (o, negli specifici casi, il Direttore Generale) provvede a richiedere le opportune autorizzazioni in base alle autonomie deliberative definite dalla Banca.

La Banca, per il calcolo del requisito patrimoniale da detenere a fronte del rischio di controparte, ha adottato il metodo del valore corrente per le esposizioni in strumenti derivati finanziari e creditizi negoziati fuori borsa (OTC) e le operazioni con regolamento a lungo termine (LST). Con riferimento, invece, alle operazioni pronti contro termine attive e passive su titoli o merci e alle operazioni di concessione o assunzione di titoli o merci in prestito e finanziamenti con margini (operazioni SFT), in assenza di operazioni della specie classificate nel portafoglio di negoziazione ai fini di vigilanza, la Banca ha adottato il metodo semplificato.

Con riferimento alle categorie di transazioni rappresentate dagli strumenti derivati finanziari e dalle operazioni con regolamento a lungo termine, classificate nel portafoglio bancario e di negoziazione a fini di vigilanza, sono state distinte le transazioni rientranti in contratti bilaterali di novazione dei contratti derivati, in base ai quali le reciproche posizioni creditorie e debitorie generate da tali contratti sono automaticamente compensate in modo da stabilire un unico saldo netto, con effetti "novativi", rispetto alle altre transazioni rientranti negli altri accordi bilaterali di compensazione e alle transazioni non rientranti in accordi di compensazione, ivi incluse le transazioni rientranti in accordi di compensazione che non soddisfano i requisiti previsti dalle disposizioni di vigilanza.

Nel rispetto del nuovo *framework* prudenziale applicato dal 1° gennaio 2014, la Banca stima il requisito aggiuntivo sul rischio di controparte inerente all'aggiustamento della valutazione del credito (CVA) applicabile all'operatività in derivati OTC, sulla base della metodologia standardizzata di cui all'articolo 384 del CRR.

Con riferimento alla operatività in derivati OTC e alle operazioni con regolamento a lungo termine e al fine di mitigare l'esposizione nei confronti di tale rischio, la Banca ha stipulato con l'Istituto Centrale di Categoria ICCREA Banca:

- accordi di compensazione bilaterale che, pur non dando luogo a novazione, prevedono la formazione di un'unica obbligazione, corrispondente al saldo netto di tutte le operazioni incluse nell'accordo stesso, di modo che, nel caso di inadempimento della controparte per insolvenza, bancarotta, liquidazione o per qualsiasi altra circostanza, la Banca ha il diritto di ricevere o l'obbligo di versare soltanto l'importo netto dei valori positivi e negativi ai prezzi correnti di mercato delle singole operazioni compensate; e
- accordi di marginazione che prevedono lo scambio di margini (garanzie) tra le controparti del contratto con periodicità giornaliera sulla base della valorizzazione delle posizioni in essere sulla base dei valori di mercato rilevati nel giorno di riferimento (ovvero il giorno lavorativo immediatamente precedente al giorno di valorizzazione).]

La Funzione Risk Management elabora una reportistica relativa agli esiti della fase di misurazione e monitoraggio del rischio di controparte destinata alla Direzione Generale, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale.

## **RISCHI DI MERCATO, DI REGOLAMENTO E DI CONCENTRAZIONE**

I rischi di mercato riguardano i rischi generati dall'operatività sui mercati riguardanti gli strumenti finanziari, le valute e le merci. Si declinano in:

- **Rischio di posizione specifico dei titoli di debito del portafoglio di negoziazione ai fini di vigilanza** che configura il rischio di subire perdite causate dalle avverse variazioni del prezzo di tali strumenti finanziari dovute a fattori connessi con la situazione dei soggetti emittenti.
- **Rischio di posizione generico sui titoli di debito del portafoglio di negoziazione ai fini di vigilanza** che configura il rischio di subire perdite causate dalla avverse variazioni del prezzo di tali strumenti finanziari dovute a fattori connessi con l'andamento dei tassi di interesse di mercato (fattore di rischio che insiste sul valore corrente di tali strumenti);
- **Rischio di posizione dei titoli di capitale del portafoglio di negoziazione ai fini di vigilanza**, che comprende due componenti:
  - "rischio generico", ovvero il rischio di subire perdite causate dalle avverse variazioni dei prezzi di mercato della generalità dei titoli di capitale;
  - "rischio specifico", ovvero il rischio di subire perdite causate dalle avverse variazioni del prezzo di un determinato titolo di capitale dovute a fattori connessi con la situazione del soggetto emittente;
- **Rischio di posizione per le quote O.I.C.R. del portafoglio di negoziazione ai fini di vigilanza** che configura il rischio di subire perdite causate dalle avverse variazioni dei prezzi di mercato;
- **Rischio di cambio** ossia il rischio di subire perdite per effetto di avverse variazioni dei corsi delle divise estere su tutte le posizioni detenute dalla banca indipendentemente dal portafoglio di allocazione) sull'intero bilancio.

Il **rischio di regolamento** configura il rischio di incorrere in perdite derivanti dal mancato regolamento, da parte della controparte, di transazioni scadute su titoli, valute e merci, ivi incluse quelle rappresentate da contratti derivati e i contratti derivati senza scambio di capitale, sia del portafoglio bancario sia di quello di negoziazione a fini di vigilanza. Sono escluse le operazioni pronti contro termine e le operazioni di assunzione o concessione di titoli o di merci in prestito.

Il **rischio di concentrazione del portafoglio di negoziazione** è collegato alla possibilità che l'insolvenza di un solo grande prenditore di credito o di diversi prenditori tra loro collegati possa determinare perdite tali da compromettere la stabilità della banca creditrice. Per tale ragione le vigenti disposizioni di vigilanza in materia di "grandi esposizioni" prescrivono un limite quantitativo inderogabile, espresso in percentuale del capitale ammissibile, per le posizioni di rischio nei confronti di singoli "clienti" o "gruppi di clienti connessi". Eventuali debordi rispetto a tale limite sono consentiti nel solo caso in cui si riferiscano a posizione del portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza e purché siano soddisfatti specifici requisiti patrimoniali aggiuntivi.

Si evidenzia che, anche in funzione dei vincoli operativi di riferimento, la Banca non risulta esposta al rischio di opzione e al rischio di posizione in merci.

La Banca, pur presentando un portafoglio di negoziazione ai fini di vigilanza (definito come somma in valore assoluto delle posizioni lunghe e corte) inferiore al 5% del totale attivo, e in ogni caso non superiore ai 15 mln€, procede alla quantificazione del requisito patrimoniale a fronte del rischio di mercato in relazione alla detenzione di derivati OTC connessi all'operatività in cambi della clientela

La Banca ha adottato la metodologia standardizzata per la determinazione dei requisiti patrimoniali a fronte dei rischi di mercato generati dall'operatività riguardante gli strumenti finanziari, le valute e le merci. Tale metodologia prevede il calcolo del requisito sulla base del c.d. "approccio a blocchi" (*building-block approach*), secondo il quale il requisito complessivo è dato dalla somma dei requisiti di capitale determinati a fronte dei singoli rischi di mercato.

Più nello specifico, per quanto riguarda la determinazione del requisito patrimoniale a fronte del **Rischio di Posizione sul "portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza"** la Banca ha deliberato l'applicazione delle seguenti metodologie:

- **Rischio di posizione generico sui titoli di debito:** utilizzo del **metodo basato sulla scadenza**. Tale metodo prevede il calcolo della posizione netta relativa a ciascuna emissione e la successiva distribuzione, distintamente per valuta, in fasce temporali di vita residua.

- **Rischio di posizione specifico su titoli di debito:** le posizioni nette in ciascun titolo del portafoglio di negoziazione ai fini di vigilanza sono attribuite alla corretta categoria emittenti (emittenti a ponderazione nulla, emittenti qualificati, emittenti non qualificati, emittenti ad alto rischio). Il requisito patrimoniale per ciascuna categoria è ottenuto dal prodotto tra il rispettivo coefficiente di ponderazione e l'8%. Il requisito patrimoniale relativo al rischio specifico si applica alla somma in valore assoluto delle posizioni nette ponderate lunghe e corte.
- **Rischio di posizione sui titoli di capitale:** il requisito patrimoniale è determinato come somma del requisito generico (pari all'8% della posizione generale netta) e del requisito specifico (pari all' 8 % della posizione generale lorda). Ai fini del calcolo del rischio di posizione su titoli di capitale, sono prese in considerazione tutte le posizioni del "portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza" relative ad azioni nonché ai valori ad esse assimilabili, come, ad esempio, i contratti derivati su indici azionari.
- **Rischio di posizione per le quote O.I.C.R.:** applicazione del **metodo residuale**.

Relativamente al **Rischio di cambio** sull'intero bilancio, la Banca è sottoposta al rispetto del vincolo del contenimento della posizione netta aperta in cambi entro il 2 per cento dei fondi propri<sup>6</sup> ed è, pertanto, esclusa dall'applicazione della disciplina inerente (Cfr. Circ. 285/13 e art. 351 del CRR).

Con riferimento al **rischio di regolamento**, l'esposizione al rischio delle transazioni scadute e non regolate:

- del tipo "con regolamento contestuale" (DVP) si ragguaglia alla differenza, se positiva, fra il prezzo a termine contrattuale da versare/ricevere e il "fair value" degli strumenti finanziari, delle merci o delle valute oggetto di compravendita da ricevere/consegnare;
- del tipo "con regolamento non contestuale" (Non DVP) è pari al corrispettivo versato ovvero al "fair value" degli strumenti finanziari, delle merci o delle valute consegnate.

La Banca accompagna all'osservanza delle regole prudenziali specifiche procedure e sistemi di controllo finalizzati ad assicurare una gestione sana e prudente dei rischi di mercato.

Le politiche inerenti al rischio di mercato definite dal **Consiglio di Amministrazione**, si basano sui seguenti principali elementi:

- definizione degli obiettivi di rischio/rendimento;
- declinazione della propensione al rischio (definita in termini di limiti operativi nei portafogli della finanza con riferimento ai diversi aspetti gestionali, contabili e di vigilanza). In particolare, con riguardo alle posizioni afferenti il Portafoglio di Negoziazione di Vigilanza sono istituiti e misurati limiti di VaR, limiti di *Stop Loss* mensile ed annua, limiti per emittente - tipologia di strumento, limiti di esposizione al rischio di concentrazione;
- restrizione sugli strumenti finanziari negoziabili in termini di strumenti ammessi (oppure ammessi in posizione ma con specifici limiti riferiti all'esposizione) e natura;
- *outsourcing* del portafoglio di proprietà (di parte del portafoglio di proprietà);
- articolazione delle deleghe;
- definizione dell'importo minimo degli strumenti finanziari a ponderazione zero da detenere in termini % sulle attività di rischio risultanti dall'ultima segnalazione di Vigilanza.

Nell'ambito delle cennate politiche sono anche definiti gli strumenti negoziabili da parte del Settore Finanza.

Non è ammessa operatività, se non preventivamente autorizzata dal Consiglio di Amministrazione, su tutti quegli strumenti finanziari che si configurano come "nuovo strumento" e che pur essendo stati esaminati dalla Banca secondo i processi organizzativi vigenti, richiedono l'autorizzazione preventiva del Consiglio di Amministrazione perché si possa procedere alla loro negoziazione in quanto esposti a fattori di rischio da valutare sia in termini assoluti sia rispetto allo specifico strumento analizzato.

Al fine di gestire e monitorare le esposizioni ai rischi di mercato assunte nell'ambito del portafoglio di negoziazione ai fini di vigilanza, la Banca ha definito nel proprio Regolamento Finanza e nelle sottostanti disposizioni attuative i principi guida, i ruoli e le responsabilità delle funzioni organizzative coinvolte. Ciò allo

---

<sup>6</sup> Cfr. Istruzioni di Vigilanza per le banche circolare n. 229 del 21 aprile 1999: "Nell'esercizio dell'attività in cambi e nell'utilizzo di contratti a termine e di altri prodotti derivati le banche di credito cooperativo non assumono posizioni speculative. Le banche detengono la propria "posizione netta aperta in cambi" entro il 2% dei fondi propri. Esse possono offrire contratti a termine (su titoli e valute) e altri prodotti derivati purché tali operazioni realizzino una copertura di rischi connessi ad altre attività"

scopo di assicurare la regolare e ordinata esecuzione dell'attività sui mercati finanziari, nell'ambito del profilo rischio/rendimento delineato dal Consiglio di Amministrazione ovvero dichiarato dalla clientela e di mantenere un corretto mix di strumenti volto al bilanciamento dei flussi di liquidità.

In tale ambito, del Settore Finanza ha il compito di valutare le opportunità offerte dal mercato e di gestire il portafoglio di strumenti finanziari in linea con l'orientamento strategico e la politica di gestione del rischio definita dal Consiglio di Amministrazione. A tal fine, individua gli strumenti da negoziare ed effettua l'operazione di acquisto/vendita coerentemente con la strategia che desidera realizzare (investimento o copertura) e nel rispetto dei limiti e delle deleghe assegnate.

Rientra inoltre nelle responsabilità del Settore Finanza, il monitoraggio dell'andamento dei prezzi degli strumenti finanziari e della verifica del rispetto dei limiti operativi e/o degli obiettivi di rischio/rendimento definiti, procedendo, se opportuno, all'adeguamento della struttura e composizione del portafoglio di proprietà. Sono, infine, in capo a tale Area i relativi controlli di linea.

La Banca ha istituito sistemi e controlli per la gestione dei portafogli definendo una strategia di negoziazione documentata per posizione o portafoglio e adeguate politiche e procedure per una gestione attiva delle posizioni. Il sistema di limiti e deleghe operative sul portafoglio di negoziazione ai fini di vigilanza e sul portafoglio bancario è conforme alle disposizioni di Vigilanza e coerente con le esigenze derivanti dai principi contabili internazionali.

Per il monitoraggio e controllo dei rischi di mercato sono prodotti con periodicità stabilita flussi informativi verso gli organi aziendali e le unità organizzative coinvolte, attinenti specifici fenomeni da monitorare e le grandezze aggregate relative alla composizione del portafoglio di negoziazione della Banca.

### **RISCHIO OPERATIVO**

È il rischio di subire perdite derivanti dall'inadeguatezza o dalla disfunzione di procedure, risorse umane e sistemi interni, oppure da eventi esogeni. Rientrano in tale tipologia, tra l'altro, le perdite derivanti da frodi, errori umani, interruzioni dell'operatività, indisponibilità dei sistemi, inadempienze contrattuali, catastrofi naturali. Nel rischio operativo è anche compreso il rischio legale, mentre non sono inclusi quelli strategici e di reputazione. In generale, le principali fonti di manifestazione del rischio operativo sono riconducibili alle frodi interne, alle frodi esterne, ai rapporti di impiego e sicurezza sul lavoro, agli obblighi professionali verso i clienti ovvero alla natura o caratteristiche dei prodotti, ai danni da eventi esterni, alla disfunzione dei sistemi informatici e all'esecuzione, consegna e gestione dei processi. Rilevano, inoltre, i rischi connessi alle attività in outsourcing.

Con riferimento alla misurazione del requisito prudenziale a fronte dei rischi operativi, la Banca ha deliberato l'applicazione del metodo base (*Basic Indicator Approach – BIA*). Per approfondimenti sulla metodologia in esame si rinvia all'informativa qualitativa della "Tavola 16 - Rischio operativo".

Nella gestione e controllo del rischio sono coinvolte differenti unità organizzative, ciascuna delle quali destinataria dell'attribuzione di specifiche responsabilità coerenti con la titolarità delle attività nelle quali il rischio in argomento si può manifestare. Tra queste, la Funzione di *Risk Management* è responsabile dell'analisi e valutazione dell'esposizione al rischio e dei relativi profili di manifestazione, nel rispetto delle modalità operative di competenza. Oltre alla misurazione con il metodo sopra richiamato ai fini della gestione e del controllo del rischio operativo, la Funzione monitora l'esposizione a determinati profili di insorgenza attraverso l'analisi di un insieme di indicatori.

La revisione interna, nel più ampio ambito delle attività di controllo di competenza, effettua sui rischi operativi specifiche e mirate verifiche. Sempre con riferimento ai presidi organizzativi, assume, infine rilievo la funzione di Conformità, deputata al presidio ed al controllo del rispetto delle norme, che fornisce un supporto nella prevenzione e gestione del rischio di incorrere in sanzioni giudiziarie o amministrative, di riportare perdite rilevanti conseguenti alla violazione di normativa esterna (leggi o regolamenti) o interna (statuto, codici di condotta, codici di autodisciplina), nonché, per gli ambiti di specifica pertinenza, l'operato della Funzione Antiriciclaggio.

Con riguardo al governo dei rischi operativi rilevano, anche, i presidi adottati nel contesto dell'adeguamento alla disciplina introdotta dalle nuove disposizioni di vigilanza in materia di sistema dei controlli interni che hanno definito un quadro organico dei principi e delle regole cui attenersi per procedere all'esternalizzazione di funzioni aziendali e richiesto l'attivazione di specifici presidi a fronte dei rischi connessi, nonché il



mantenimento della capacità di controllo dell'operato del fornitore e delle competenze necessarie all'eventuale re-internalizzazione, in caso di necessità, delle attività esternalizzate.

E' bene preliminarmente rammentare come la Banca si avvalga, in via prevalente, dei servizi offerti da società/enti appartenenti al Sistema del Credito Cooperativo, costituite e operanti nella logica di servizio prevalente - quando non esclusivo - alle BCC-CR, offrendo soluzioni mirate, coerenti con le caratteristiche delle stesse. Queste circostanze costituiscono una mitigazione dei rischi assunti nell'esternalizzazione (ad esempio, con riguardo alla possibilità, in caso di necessità di interrompere il rapporto di fornitura, di individuare all'interno del network un fornitore omologo, con costi e impegni più contenuti rispetto a quelli che sarebbero altrimenti ipotizzabili, stante l'uniformità dei modelli operativi e dei presupposti del servizio con i quali ciascun *outsourcer* interno alla Categoria ha dimestichezza e opera).

Ciò posto, con riguardo a tutti i profili di esternalizzazione in essere, sono state attivate, in ottemperanza e adesione ai riferimenti e alle linee guida prodotti a riguardo dalla Categoria, le modalità atte ad accertare il corretto svolgimento delle attività da parte del fornitore predisponendo, in funzione delle diverse tipologie, differenti livelli di protezione contrattuale e di controllo, nonché flussi informativi dedicati.

Taluni accordi di esternalizzazione sono stati rivisti ed altri sono tuttora in corso di revisione per assicurarne l'aderenza ai requisiti imposti dalla disciplina applicabile. In tale ambito e con riferimento all'esternalizzazione di funzioni operative importanti e di funzioni aziendali di controllo, che comporta obblighi più stringenti in termini di vincoli contrattuali e di specifici requisiti richiesti al fornitore (inerenti, tra l'altro, la definizione di specifici livelli di servizio, oggettivi e misurabili e delle relative soglie di rilevanza) sono in corso di definizione i livelli di servizio assicurati in caso di emergenza e le collegate soluzioni di continuità (già previsti per l'accordo di outsourcing inerente alla funzione di revisione interna); l'attività di revisione degli accordi include la previsione contrattuale, tra l'altro, (i) del diritto di accesso, per l'Autorità di Vigilanza, ai locali in cui opera il fornitore di servizi; (ii) della presenza di specifiche clausole risolutive per porre fine all'accordo di esternalizzazione in caso di particolari eventi che impediscano al Fornitore di garantire il servizio o in caso di mancato rispetto del livello di servizio concordato.

Anche con riguardo all'esternalizzazione del sistema informativo sono in corso di revisione i riferimenti contrattuali alla luce degli ulteriori obblighi a carico del fornitore, legati alla gestione dei dati e alla sicurezza logica degli applicativi.

Con riguardo, all'esternalizzazione del contante, sono attivi tutti i presidi specifici richiesti dalla normativa di riferimento, legati alla particolare operatività.

La Banca ha mantenuto internamente la competenza richiesta per controllare efficacemente le funzioni operative importanti (FOI) e per gestire i rischi connessi con l'esternalizzazione, inclusi quelli derivanti da potenziali conflitti di interessi del fornitore di servizi. In tale ambito, è stato individuato all'interno dell'organizzazione, un referente interno per le attività esternalizzate, dotato di adeguati requisiti di professionalità, responsabile del controllo del livello dei servizi prestati dall'*outsourcer* e sanciti nei rispettivi contratti di esternalizzazione e dell'informativa agli Organi Aziendali sullo stato e l'andamento delle funzioni esternalizzate.

Più in generale, nell'ambito delle azioni intraprese nella prospettiva di garantire la conformità alla nuova regolamentazione introdotta da Banca d'Italia attraverso il 15° aggiornamento della Circolare 263/06, rilevano le iniziative collegate al completamento delle attività di recepimento nei profili organizzativi e nelle disposizioni interne dei riferimenti di cui al capitolo 8 (sistemi informativi) della nuova disciplina.

In tale ambito, la Banca riconoscendo il valore della gestione del rischio informatico quale strumento a garanzia dell'efficacia ed efficienza delle misure di protezione del proprio sistema informativo, ha definito, in stretto raccordo con riferimenti progettuali elaborati nelle competenti sedi associative ed in conformità con i principi e le disposizioni normative vigenti, la metodologia per l'analisi del rischio informatico e il relativo processo di gestione (inclusivi dei profili attinenti l'erogazione di servizi informatici attraverso l'esternalizzazione dei servizi ICT verso fornitori esterni).

L'implementazione di tale metodologia permetterà di integrare la gestione dei rischi operativi considerando anche i rischi connessi ai profili IT e di continuità operativa e documentare la valutazione del rischio informatico sulla base dei flussi informativi continuativi stabiliti con i Centri Servizi. L'adozione di tali riferimenti

è propedeutica anche all'impostazione del processo di verifica, almeno annuale, della valutazione del rischio informatico sulla base dei risultati del monitoraggio dell'efficacia delle misure di protezione delle risorse ICT.

Rientra tra i presidi a mitigazione di tali rischi anche l'adozione di un "Piano di Continuità Operativa", volto a cautelare la Banca a fronte di eventi critici che possono inficiarne la piena operatività. In tale ottica, si è provveduto ad istituire le procedure operative da attivare per fronteggiare gli scenari di crisi, attribuendo, a tal fine, ruoli e responsabilità dei diversi attori coinvolti.

Pur non risultando necessario, in generale, modificare la strategia di continuità operativa sottostante, i riferimenti adottati sono stati rivisti e integrati alla luce dei requisiti introdotti con il capitolo 9, titolo V della Circolare 263/06 della Banca d'Italia, per supportare la conformità alle disposizioni di riferimento. In particolare, il piano di continuità operativa è stato aggiornato con riferimento agli scenari di rischio che, pur se in linea di massima compatibili con quelli già in precedenza declinati, risultano ora maggiormente cautelativi anche rispetto a quelli contemplati nelle attuali disposizioni. Sono, inoltre, state introdotte una classificazione degli incidenti e le procedure di escalation rapide, nonché anticipati i necessari raccordi con la procedura di gestione degli incidenti di sicurezza informatica di prossima attivazione in conformità ai riferimenti introdotti in materia con il Capitolo 8, Titolo V.

Per la gestione ed il controllo del rischio operativo, la Banca monitora l'esposizione a determinati profili di insorgenza di tale rischio anche attraverso l'analisi ed il monitoraggio di un insieme di "indicatori di rilevanza". In tale ambito rientra anche la verifica degli indicatori di rischio inerenti al profilo di rischio considerato e/o ai processi che espongono la Banca ai predetti rischi, definiti nel rispetto di quanto previsto nel sistema del RAF e dalle conseguenti politiche.

Alcune coerenti modifiche e integrazioni, sono state quindi apportate alla Business Impact Analysis.

La Funzione Risk Management elabora con periodicità trimestrale una reportistica relativa agli esiti della fase di misurazione, gestione e controllo dei rischi operativi, destinata agli Organi Aziendali ed alla funzione Risk Management.

### **RISCHIO DI TASSO DI INTERESSE SUL PORTAFOGLIO BANCARIO**

Per quanto riguarda il rischio di tasso di interesse – portafoglio bancario, si rinvia all'informativa qualitativa della "Tavola 11 - Esposizione al rischio di tasso di interesse".

### **RISCHIO DI LIQUIDITA'**

Si definisce rischio di liquidità la possibilità che la Banca non riesca a mantenere i propri impegni di pagamento a causa dell'incapacità di reperire nuovi fondi (*Funding liquidity risk*) e/o di vendere proprie attività sul mercato (*Asset liquidity risk*), ovvero di essere costretta a sostenere costi molto alti per far fronte a tali impegni. Il *Funding liquidity risk*, a sua volta, può essere distinto tra: (i) *Mismatching liquidity risk*, consistente nel rischio connesso al differente profilo temporale delle entrate e delle uscite di cassa determinato dal disallineamento delle scadenze delle attività e delle passività finanziarie di (e fuori) bilancio e (ii) *Contingency liquidity risk*, ossia il rischio che eventi inattesi possano richiedere un ammontare di disponibilità liquide maggiore di quello stimato come necessario.

A tale proposito si evidenzia che il 17 gennaio 2015 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUCE) il Regolamento Delegato della Commissione europea (UE) n. 61/2015 in materia di Requisito di Copertura della Liquidità (*Liquidity Coverage Requirement - LCR*) per gli enti creditizi (di seguito, RD-LCR). Il LCR è una regola di breve termine volta a garantire la disponibilità da parte delle singole banche di attività liquide che consentano la sopravvivenza delle stesse nel breve/brevissimo termine in caso di stress acuto, senza ricorrere al mercato. L'indicatore compara le attività liquide a disposizione della banca con i deflussi di cassa netti (differenza tra deflussi e afflussi lordi) attesi su un orizzonte temporale di 30 giorni, quest'ultimi sviluppati tenendo conto di uno scenario di *stress* predefinito. Il RD-LCR è entrato in vigore il 1° ottobre 2015; a partire da tale data gli enti creditizi sono tenuti al rispetto del nuovo requisito secondo il regime transitorio previsto dall'art. 460 del CRR e dell'art. 38 del RD-LCR. In particolare, nei periodi 1° ottobre 2015/31 dicembre 2015 e 1° gennaio 2016/31 dicembre 2016 il valore minimo dell'indicatore è posto pari,

rispettivamente, al 60% e 70%. A partire dal 1° gennaio 2018 deve essere rispettato un requisito del 100%. Il RD-LCR integra e, in parte, modifica quanto previsto in materia dal Regolamento n. 575/2013 (CRR) che prevede esclusivamente obblighi di natura segnaletica. Nelle more dell'adozione da parte della Commissione Europea della proposta di regolamento - elaborata dall'Autorità Bancaria Europea (ABE) - che disciplina i nuovi schemi segnaletici in materia di LCR e tenuto conto della presunta data di prima applicazione (non prima di 6 mesi dopo la pubblicazione del regolamento nella GUCE), la Banca d'Italia nel mese di novembre 2015 ha istituito una segnalazione temporanea (cd *Interim LCR Reporting*), basata sulla predetta bozza di schema segnaletico redatta dall'ABE. In particolare, la prima segnalazione in materia è stata effettuata lo scorso 30 dicembre con riferimento alla data del 31 ottobre 2015. Successivamente a tale prima segnalazione, è prescritto l'invio delle informazioni con frequenza trimestrale (da trasmettere entro il trentesimo giorno successivo alla data di riferimento) a partire dalla data di riferimento del 31 dicembre 2015.

Il rischio di liquidità può essere generato da diversi fattori interni e esterni alla Banca. L'identificazione dei suddetti fattori di rischio si realizza attraverso:

- l'analisi della distribuzione temporale dei flussi di cassa delle attività e delle passività finanziarie nonché delle operazioni fuori bilancio;
- l'individuazione:
  - o delle poste che non presentano una scadenza definita (ad es. le poste "a vista e a revoca");
  - o degli strumenti finanziari che incorporano componenti opzionali (esplicite o implicite) che possono modificare l'entità e/o la distribuzione temporale dei flussi di cassa (ad esempio, opzioni di rimborso anticipato);
  - o degli strumenti finanziari che per natura determinano flussi di cassa variabili in funzione dell'andamento di specifici sottostanti (ad esempio, strumenti derivati).
- l'analisi del livello di *seniority* degli strumenti finanziari.

I processi in cui il rischio di liquidità della banca si origina sono rappresentate principalmente dai processi della Finanza/Tesoreria, della Raccolta e del Credito.

La Banca adotta un sistema di governo e gestione del rischio di liquidità che, in conformità alla regolamentazione prudenziale in materia, persegue gli obiettivi di:

- disporre di liquidità in qualsiasi momento e, quindi, di rimanere nella condizione di far fronte ai propri impegni di pagamento in situazioni sia di normale corso degli affari, sia di crisi;
- finanziare le proprie attività alle migliori condizioni di mercato correnti e prospettiche.

A tal fine, nella sua funzione di organo di supervisione strategia, il CdA della Banca definisce le strategie, politiche, responsabilità, processi, obiettivi di rischio, soglie di tolleranza e limiti all'esposizione al rischio di liquidità (operativa e strutturale), nonché strumenti per la gestione del rischio liquidità - in condizioni sia di normale corso degli affari, sia di crisi di liquidità - formalizzando la propria normativa interna in materia di governo e la gestione del rischio di liquidità.

La liquidità della Banca è gestita dal Settore Finanza conformemente agli indirizzi strategici stabiliti dal CdA. A tal fine essa si avvale delle previsioni di impegno rilevati tramite la procedura C.R.G. (Conto di Regolamento Giornaliero) di Iccrea Banca e di uno scadenziario relativo ai fabbisogni e disponibilità di liquidità stimata nei successivi 4 giorni, la cui alimentazione è affidata alla stessa struttura.

Sono definiti i presidi organizzativi del rischio di liquidità in termini di controlli di linea e attività in capo alle funzioni di controllo di II e III livello. In particolare, il controllo di II livello del rischio di liquidità è di competenza

della Funzione Risk Management ed è finalizzato a verificare la disponibilità di un ammontare di riserve di liquidità sufficienti ad assicurare la solvibilità nel breve termine e la diversificazione delle fonti di finanziamento, nonché, al tempo stesso, il mantenimento di un sostanziale equilibrio fra le scadenze medie di impieghi e raccolta nel medio/lungo termine.

La Banca intende perseguire un duplice obiettivo:

1. la gestione della liquidità operativa finalizzata a garantire la capacità della Banca di far fronte agli impegni di pagamento per cassa, previsti ed imprevisi, di breve termine (fino a 12 mesi);
2. la gestione della liquidità strutturale volta a mantenere un adeguato rapporto tra passività complessive e attività a medio/lungo termine (oltre i 12 mesi).

La misurazione ed il monitoraggio della posizione di liquidità operativa avviene attraverso:

- il monitoraggio e il controllo della propria posizione di liquidità verificando sia gli sbilanci periodali (gap periodali) sia gli sbilanci cumulati (gap cumulati) sulle diverse fasce temporali della maturity ladder mediante i report prodotti mensilmente nell'ambito del Servizio Consulenza Direzionale di Cassa Centrale Banca cui la Banca aderisce.
- in particolare il Report di Liquidità Statico consente di sintetizzare la capacità di copertura dei fabbisogni di liquidità ad 1 mese e a 12 mesi, quantificati in base ad uno scenario di moderata tensione, tramite l'utilizzo delle Attività Prontamente Monetizzabili della Banca, nonché di analizzare il posizionamento relativo della stessa nei confronti di diversi sistemi di riferimento relativi al Movimento del Credito Cooperativo;
- l'indicatore *LCR* definito sulla base dell'*Interim LCR Reporting* oppure delle segnalazioni di vigilanza sul "Requisito in materia di Copertura della Liquidità" che, in ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 575/2013, le banche sono tenute ad effettuare su base mensile a partire dalla data di riferimento del 31 marzo 2014 oppure l'indicatore "*Liquidity Coverage Ratio in condizioni di normalità (LCRN)*" costituito dal rapporto fra le attività liquide e i flussi di cassa netti calcolati in condizioni di moderato *stress* (l'indicatore è stato definito su una logica analoga alla regola di liquidità a breve termine prevista dal nuovo *framework* prudenziale di Basilea 3); e/o
- un set di indicatori sintetici finalizzati ad evidenziare vulnerabilità nella posizione di liquidità della Banca in riferimento ai diversi fattori di rischio rilevanti, ad esempio la concentrazione di rimborsi, la concentrazione della raccolta, la dipendenza dalla raccolta interbancaria.

L'esposizione della Banca a flussi di cassa in uscita inattesi riguardano principalmente:

- le poste che non presentano una scadenza definita (in primis conti correnti passivi e depositi liberi);
- le passività a scadenza (certificati di deposito, depositi vincolati) che, su richiesta del depositante, possono essere rimborsate anticipatamente;
- le obbligazioni di propria emissione, per le quali la banca al fine di garantirne la liquidità sul mercato ha assunto un impegno al riacquisto oppure adotta specifiche procedure interne;
- gli impegni di scambio di garanzie reali derivanti dagli accordi di marginazione relativi all'operatività in derivati OTC;
- i margini disponibili sulle linee di credito concesse.

Ai fini di valutare la propria vulnerabilità alle situazioni di tensione di liquidità eccezionali ma plausibili, periodicamente sono condotte delle prove di stress in termini di analisi di sensitività e/o di "scenario". Questi ultimi, condotti secondo un approccio qualitativo basato sull'esperienza aziendale e sulle indicazioni fornite dalla normativa e dalle linee guida di vigilanza, contemplano due "scenari" di crisi di liquidità, di mercato/sistemica e specifica della singola banca. I relativi risultati forniscono altresì un supporto per la: (i) valutazione dell'adeguatezza dei limiti operativi, (ii) pianificazione e l'avvio di transazioni compensative di eventuali sbilanci; (iii) revisione periodica del Piano di emergenza (*Contingency Funding Plan - CFP*) (vedi infra).

Con riferimento alla gestione della liquidità strutturale la Banca utilizza la reportistica di analisi disponibile mensilmente nell'ambito del Servizio Consulenza Direzionale di Cassa Centrale Banca.

Gli indicatori di Trasformazione delle Scadenze misurano la durata e la consistenza di impieghi a clientela, raccolta da clientela a scadenza e mezzi patrimoniali disponibili al fine di proporre degli indicatori sintetici utili per giudicare la coerenza e la sostenibilità nel tempo della struttura finanziaria della Banca.

L'indicatore "Net stable funding ratio", costituito dal rapporto fra le fonti di provvista stabili e le attività a medio-lungo termine, è stato definito su una logica prevista dal nuovo framework prudenziale di Basilea 3. Inoltre, la Banca, sulla base delle segnalazioni di vigilanza, provvede al calcolo dell'indicatore sul "Finanziamento stabile" che, in ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento (UE) n.575/2013, le banche sono tenute ad effettuare su base trimestrale a partire dalla data di riferimento del 31 marzo 2014.

Per entrambi gli indicatori la Banca può verificare sia la propria posizione relativa nell'ambito di diversi sistemi di confronto aventi ad oggetto Banche di Credito Cooperativo aderenti al Servizio Consulenza Direzionale di Cassa Centrale Banca, sia l'evoluzione temporale mese per mese degli indicatori sintetici proposti.

Ai fini di valutare la propria vulnerabilità alle situazioni di tensione di liquidità eccezionali ma plausibili, periodicamente sono condotte delle prove di stress in termini di analisi di sensitività o di "scenario". Queste ultime, condotte secondo un approccio qualitativo basato sull'esperienza aziendale e sulle indicazioni fornite dalla normativa e dalle linee guida di vigilanza, contemperando due scenari di crisi di liquidità, di mercato/sistemica e specifica della singola banca. I relativi risultati forniscono altresì un supporto per la: (i) valutazione dell'adeguatezza dei limiti operativi, (ii) pianificazione e l'avvio di transazioni compensative di eventuali sbilanci, (iii) revisione periodica del Contingency funding plan.

Le risultanze delle analisi effettuate vengono trimestralmente elaborate dalla Funzione Risk Management. Il posizionamento della Banca relativamente alla liquidità operativa e strutturale viene altresì rendicontato con frequenza trimestrale al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale e alla Direzione Generale.

Attraverso l'adozione della sopracitata regolamentazione interna, la Banca si è dotata anche di un Contingency funding plan (CFP), ossia di procedure organizzative e operative da attivare per fronteggiare situazioni di allerta o crisi di liquidità. Nel CFP della Banca sono quindi definiti gli stati di non ordinaria operatività ed i processi e strumenti per la relativa attivazione/gestione (ruoli e responsabilità degli organi e delle unità organizzative aziendali coinvolti, indicatori di preallarme di crisi sistemica e specifica, procedure di monitoraggio e di attivazione degli stati di non ordinaria operatività, strategie e strumenti di gestione delle crisi.

Sono in corso le attività di approfondimento della Banca volte a rivisitare la normativa interna sulla gestione del rischio di liquidità, in particolare alla luce delle nuove disposizioni di vigilanza in materia di LCR e di RAF e delle soluzioni organizzative adottate dalla Banca per il recepimento della citata nuova regolamentazione, nonché della necessità di garantire la coerenza tra le misurazioni gestionali e quelle regolamentari.

La composizione del portafoglio di proprietà della Banca, formato prevalentemente da strumenti finanziari con le sopracitate caratteristiche, le linee di credito ed i finanziamenti collateralizzati attivati con l'Istituto Centrale di Categoria per soddisfare inattese esigenze di liquidità, nonché i limiti operativi, rappresentano i principali strumenti di attenuazione del rischio di liquidità. La liquidità della Banca si mantiene su livelli discreti. Al 31 dicembre 2015 l'importo delle riserve di liquidità stanziabili presso la Banca Centrale Europea (BCE) ammonta a complessivi 123 milioni di euro, di cui 62 milioni non impegnati, in significativa diminuzione rispetto ai 173 milioni di euro di fine 2014. Il ricorso al rifinanziamento presso la BCE ammonta a circa 50 milioni di euro ed è rappresentato esclusivamente da raccolta riveniente dalla partecipazione alle Aste Trimestrali BCE per il tramite dell'Istituto Centrale di Categoria – ICCREA Banca.

Dal punto di vista strutturale, la Banca, al 31 dicembre 2015 presenta una struttura per fasce di scadenza equilibrata in quanto dispone di un ammontare di provvista stabile sufficiente a bilanciare le attività a medio-lungo termine. In particolare, con riferimento al profilo di scadenza, l'ammontare delle attività a medio lungo termine, rappresentate principalmente dai mutui e dai prestiti verso clientela, risulta bilanciato dalla provvista stabile, rappresentata oltre che dal patrimonio, dalle passività a scadenza a medio e lungo termine e dalle passività a vista che presentano, comunque, in base alle caratteristiche contrattuali e dei depositanti, elevati

tassi di stabilità. Al fine di contenere l'esposizione al rischio di liquidità strutturale si specifica, inoltre, che risultano assai contenuti gli investimenti in titoli diversi da attività liquide (ad esempio titoli bancari, OICR, azioni), così come le immobilizzazioni (materiali ed immateriali).

### **RISCHIO STRATEGICO**

Costituisce il rischio attuale o prospettico di flessione degli utili o del capitale derivante da cambiamenti del contesto operativo o da decisioni aziendali errate, attuazione inadeguata di decisioni, scarsa reattività a variazioni del contesto competitivo.

La Banca, al fine di garantire un attento monitoraggio e controllo di tale tipologia di rischio, ha definito un processo che coniuga le esigenze di gestione del *business* con quelle inerenti una prudente e consapevole assunzione dei rischi.

In tale ambito assume rilevanza la rivisitazione operata con riguardo al processo di pianificazione strategica e a quello di programmazione e controllo, con l'obiettivo di garantirne la coerenza con il RAF ed evitare sovrapposizioni.

In particolare, la Banca presidia il rischio strategico attraverso le modalità di seguito descritte:

- nell'ambito dei processi di pianificazione strategica ed operativa provvede a definire obiettivi coerenti e sostenibili rispetto alla propensione al rischio definito dal Consiglio di Amministrazione.
- nel processo di controllo direzionale, effettua un monitoraggio continuativo e tempestivo dei risultati conseguiti, rilevando eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi definiti. Tale presidio permette alle competenti funzioni di analizzare le cause che hanno generato le differenze e di individuare le idonee azioni correttive, che possono comportare una ridefinizione degli obiettivi strategici ovvero impattare esclusivamente sugli interventi attuativi di breve periodo.

### **RISCHIO DI REPUTAZIONE**

E' definito come il rischio attuale o prospettico di flessione degli utili o del capitale derivante da una percezione negativa dell'immagine della Banca da parte dei clienti, delle controparti, degli azionisti, degli investitori, delle autorità regolamentari e di vigilanza.

La consapevolezza delle difficoltà connesse alla quantificazione dei rischi di reputazione ha spinto la Banca a incentrare gli approfondimenti per la definizione dei presidi a mitigazione degli stessi sulla qualità degli assetti organizzativi e di controllo indirizzati:

- alla promozione a tutti i livelli aziendali di una cultura dell'eticità e della correttezza dei comportamenti;
- all'adeguata gestione delle relazioni con tutti i portatori di interesse;
- allo sviluppo e mantenimento di idonei sistemi di gestione e contenimento del rischio

In tale ambito la Funzione di Compliance contribuisce a garantire la comunicazione e condivisione a tutti i livelli della struttura aziendale di linee di comportamento ispirate alla tutela degli interessi degli investitori, nonché la definizione di chiare procedure per il collocamento degli strumenti finanziari e dei prodotti alla clientela, la costruzione, sulla base di regole condivise, di una rete di controlli atti a prevenire la violazione delle disposizioni, in particolare di quelle incidenti sulla relazione con la clientela. Riguardo alla gestione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, rileva il ruolo svolto dalla Funzione preposta, già illustrato in precedenza.

L'appartenenza al Network cooperativo e la condivisione dei presidi di carattere istituzionale ed organizzativo della "Rete" rilevano ai fini della mitigazione del rischio in parola in virtù dei meccanismi di salvaguardia attraverso i quali il Credito Cooperativo si tutela da fenomeni isolati che potrebbero indurre conseguenze di natura reputazionale per le banche associate. Nel novero di tali presidi risaltano alcune prassi operative e meccanismi di garanzia e mutualismo che il Credito Cooperativo ha elaborato ispirandosi al proprio sistema valoriale e che trovano applicazione su scala nazionale, quali segnatamente:

- il disegno e la realizzazione dei prodotti offerti alla clientela attraverso il ruolo specialistico affidato a riconosciuti centri di competenza attivi su scala nazionale, in particolare nell'ambito dell'Istituto Centrale di Categoria e delle Società prodotto del Gruppo Bancario ICCREA e del Gruppo Bancario Cassa Centrale Banca;

- la tutela e la valorizzazione del marchio di categoria, attraverso le strutture associative nazionali e locali che determinano, promuovono e monitorano le appropriate modalità di utilizzo dello stesso;
- la garanzia che assiste diverse forme di raccolta, a breve e medio/lungo termine, attraverso i Fondi di Tutela dei Depositanti e degli Obbligazionisti, il cui ruolo contribuisce a mantenere elevata la fiducia presso la clientela che deposita il proprio contante e che sottoscrive le emissioni di titoli della Banca;
- la capacità di intervento a presidio della stabilità e solidità patrimoniale del Sistema del Credito Cooperativo.

La Banca ritiene, in conseguenza dei presidi sopra cennati, di disporre di adeguati meccanismi in grado sia di monitorare e limitare la propria esposizione al rischio di reputazione sia di attenuare gli effetti che potrebbero derivare da situazioni di disturbo del proprio patrimonio reputazionale, indotte da comportamenti di altri istituti non in linea con le politiche di sana e prudente gestione promosse dall'azienda.

### **RISCHIO RESIDUO**

E' rappresentato dal rischio che le tecniche riconosciute per l'attenuazione del rischio di credito utilizzate risultino meno efficaci del previsto. Ai fini della relativa valutazione la Banca tiene conto:

- a. della rilevanza delle diverse tipologie di strumenti di attenuazione del rischio di credito (CRM) in termini di riduzione del requisito patrimoniale ottenuto grazie al loro utilizzo);
- b. della conformità (normativa ed operativa) e dell'adeguatezza del processo delle tecniche di mitigazione del rischio di credito;
- c. degli esiti della valutazione dell'efficacia delle tecniche di attenuazione del rischio di credito.

A fronte dell'esposizione a tale rischio la Banca ha attivato specifici strumenti di controllo di carattere qualitativo nei presidi organizzativi e nei sistemi di monitoraggio che assumono rilevanza anche ai fini dell'ammissibilità delle tecniche di attenuazione del rischio a fini prudenziali.

### **RISCHIO DI LEVA FINANZIARIA ECCESSIVA**

Rappresenta il rischio che un livello di indebitamento particolarmente elevato rispetto alla dotazione di mezzi propri renda la Banca vulnerabile, rendendo necessaria l'adozione di misure correttive al proprio piano industriale, compresa la vendita di attività con contabilizzazione di perdite che potrebbero comportare rettifiche di valore anche sulle restanti attività. Ai fini della valutazione, si tiene conto del livello e dell'evoluzione degli indicatori regolamentari e gestionali previsti.

In particolare, la Banca monitora con frequenza almeno trimestrale l'indicatore "Leverage ratio" disciplinato dall'articolo 429 del regolamento CRR. Tale indicatore è calcolato come la misura del capitale della banca divisa per la misura dell'esposizione complessiva della banca ed è espresso in percentuale. Ai fini del calcolo della leva il capitale preso in considerazione è il capitale di classe 1. Nel denominatore del rapporto sono considerate le attività per cassa; le esposizioni fuori bilancio; gli strumenti derivati; le operazioni SFT ed in particolare i pronti contro termine e i riporti attivi e passivi.

Ai 31.12.2015, il valore dell'indicatore si è attestato al 10,89%. A ciò si aggiunge che la dotazione patrimoniale della Banca fa sì che l'esposizione al rischio di leva finanziaria eccessiva sia comunque al momento assai contenuta.

### **RISCHIO PAESE**

E' il rischio di perdite causate da eventi che si verificano in un paese diverso dall'Italia. Il concetto di rischio paese è più ampio di quello di rischio sovrano in quanto è riferito a tutte le esposizioni indipendentemente dalla natura delle controparti, siano esse persone fisiche, imprese, banche o amministrazioni pubbliche.

Quale momento di contenimento del rischio in parola si rimanda ai presidi del rischio di credito. Infatti, in fase di scrutinio e valutazione delle posizioni si ripone particolare attenzione nei confronti dei soggetti che operano in maniera stabile e significativa con l'estero.

Dall'insieme delle informazioni sopra rappresentate la Banca ritiene che il rischio paese non sia rilevante.

### **RISCHIO DI TRASFERIMENTO**

E' il rischio, in quanto esposti nei confronti di un soggetto che si finanzia in una valuta diversa da quella in cui percepisce le sue principali fonti di reddito, di realizzare perdite dovute alle difficoltà del debitore di convertire

la propria valuta nella valuta in cui è denominata l'esposizione. Sulla base delle valutazioni condotte il rischio di trasferimento è risultato non rilevante.

### **RISCHIO BASE**

Nell'ambito del rischio di mercato, il rischio base rappresenta il rischio di perdite causate da variazioni non allineate dei valori di posizioni di segno opposto, simili ma non identiche. Nella considerazione di tale rischio particolare attenzione va posta dalle banche che, calcolando il requisito patrimoniale per il rischio di posizione secondo la metodologia standardizzata, compensano le posizioni in uno o più titoli di capitale compresi in un indice azionario con una o più posizioni in future/altri derivati correlati a tale indice o compensano posizioni opposte in future su indici azionari, che non sono identiche relativamente alla scadenza, alla composizione o a entrambe;

Come cennato la Banca non detiene posizioni afferenti al portafoglio di negoziazione di vigilanza di segno opposto, simili ma non identiche, tali da generare una esposizione al rischio in esame.

### **RISCHIO DI CONFLITTO DI INTERESSI**

Il rischio che la vicinanza di taluni soggetti ai centri decisionali della Banca possa compromettere l'oggettività e l'imparzialità delle decisioni relative alla concessione di finanziamenti e ad altre transazioni nei confronti dei medesimi soggetti, con possibili distorsioni nel processo di allocazione delle risorse, esposizioni a rischi non adeguatamente misurati o presidiati, potenziali danni per depositanti e per i soci.

La Banca ha disciplinato, attraverso appositi riferimenti normativi interni, i limiti prudenziali e le procedure deliberative applicabili, rispettivamente, all'assunzione di attività di rischio e all'esecuzione di operazioni nei confronti dei soggetti collegati, allo scopo di preservare la correttezza formale e sostanziale di tutte le operazioni con tali soggetti, nonché ad assicurare l'integrità dei relativi processi decisionali da condizionamenti esterni.

In tale ambito ha provveduto alla definizione del proprio livello di propensione al rischio in termini di misura massima accettabile delle attività di rischio verso soggetti collegati, con riferimento alla totalità delle esposizioni verso la totalità dei soggetti collegati, nonché alla definizione di una soglia di allerta rispetto al limite di esposizione complessiva nei confronti dei soggetti collegati, superata la quale l'assunzione di nuove attività di rischio verso soggetti collegati deve essere assistita da adeguate tecniche di attenuazione del rischio prestate da soggetti indipendenti dai soggetti collegati.

Tali riferimenti sono stati integrati, nelle politiche assunte, con assetti organizzativi e controlli interni volti a individuare ruoli e responsabilità degli organi e delle funzioni aziendali in tema di prevenzione e gestione dei conflitti d'interesse, accurato censimento dei soggetti collegati, monitoraggio dell'andamento delle relative esposizioni e del costante rispetto dei limiti, corretta e completa applicazione delle procedure deliberative definite

Nei casi di superamento dei limiti prudenziali per cause indipendenti da volontà o colpa della Banca ad integrazione delle iniziative previste nel piano di rientro si tiene conto delle eccedenze nel processo di determinazione del capitale interno complessivo.

### **RISCHIO DERIVANTE DA INVESTIMENTI PARTECIPATIVI IN IMPRESE NON FINANZIARIE**

È il rischio conseguente un eccessivo immobilizzo dell'attivo derivante da investimenti partecipativi in imprese non finanziarie: la disciplina prudenziale mira a promuovere il controllo dei rischi e la prevenzione e la corretta gestione dei conflitti di interesse derivante da tali investimenti, conformemente al criterio della sana e prudente gestione, mediante la fissazione di limiti prudenziali e l'indicazione di principi in materia di organizzazione e controlli interni.

Coerentemente al principio di proporzionalità e al fine di dare attuazione agli obiettivi normativi, la Banca ha formalizzato le "Politiche interne in materia di partecipazioni in imprese non finanziarie e di classificazione degli investimenti indiretti in *equity*".

Nelle suddette politiche la Banca ha definito le tipologie di partecipazioni in imprese non finanziarie detenibili ovvero:

- partecipazioni in Organismi di Categoria,



- partecipazioni acquisite o detenute con finalità diverse da obiettivi di natura strettamente finanziaria o potenzialmente speculativi,
- partecipazioni acquisite o detenute con finalità di natura finanziaria o potenzialmente speculativa.

In proposito, si precisa che la Banca, oltre alle partecipazioni in Organismi di Categoria detenute conformemente alle previsioni normative e statutarie, non detiene ulteriori investimenti partecipativi in imprese non finanziarie.

Inoltre, con riferimento agli investimenti indiretti al capitale di imprese non finanziarie, la Banca non detiene in portafoglio investimenti di tale specie né intende effettuare.

Nelle proprie Politiche la Banca ha provveduto a individuare la propensione al rischio in termini di massimo grado di immobilizzo del patrimonio di vigilanza ritenuto accettabile con riferimento sia al complesso degli investimenti partecipativi in imprese non finanziarie sia ai singoli investimenti.

Alla prevenzione e corretta gestione dei potenziali conflitti di interesse concorrono le disposizioni adottate dalla Banca in materia di operazioni con soggetti collegati, le procedure e le politiche adottate ai fini MIFID, le disposizioni interne ai fini dell'applicazione dell'art.136 del TUB.

Al fine di evitare indebite influenze nei processi decisionali di soggetti e strutture in potenziale conflitto di interesse, la Banca ha provveduto ad individuare i livelli di responsabilità e di delega, a definire le modalità e i criteri della fase istruttoria e deliberativa, a definire i criteri di designazione dei rappresentanti negli organi societari e nelle funzioni direttive delle imprese partecipate, a definire i flussi informativi indirizzati agli organi di governo e di controllo (informativa periodica di verifica del rispetto dei limiti prudenziali, relazione annuale da parte dei rappresentanti negli organi societari e nelle funzioni direttive delle imprese partecipate focalizzata sui rischi associati all'investimento, rendicontazione annuale circa l'andamento delle operazioni).

Infine, la Banca ha provveduto a disciplinare i processi di controllo atti a garantire la corretta misurazione e gestione dei rischi sottostanti gli investimenti partecipativi e a verificare la corretta applicazione delle politiche interne.

## **TAVOLA 1bis - SISTEMI DI GOVERNANCE**

(ART. 435 (2) CRR – Circolare Banca d'Italia- 285/13 Titolo IV, Capitolo 1, Sezione VII )

### **Informativa sulle linee generali degli assetti organizzativi e di governo societario adottati in attuazione delle disposizioni della Banca d'Italia**

Gli assetti organizzativi e di governo societario della Banca sono disciplinati dagli artt. 5, 23, 32-44 e 47 dello statuto sociale, consultabile sul sito internet della Banca ([www.bccalberobello.it](http://www.bccalberobello.it)).

In ordine alle linee generali di tali assetti, si evidenzia che la Banca:

- è una società cooperativa a mutualità prevalente, aderente alla Federazione delle Banche di Credito Cooperativo di Puglia e Basilicata e, per il tramite di questa, alla Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo, nonché ad altri Enti ed Organismi del Sistema del Credito Cooperativo (Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo; Iccrea Holding Spa; ecc.), i quali formano un *network* operativo;
- osserva il principio cooperativistico del voto capitaro, in quanto ogni socio esprime in assemblea un solo voto, qualunque sia il numero delle azioni delle quali sia titolare (art. 25 dello statuto sociale);
- adotta il modello tradizionale di amministrazione e controllo, con la funzione di supervisione strategica incardinata nel Consiglio di amministrazione e con la funzioni di gestione attribuita al C.d.A. ed al Comitato Esecutivo (contraddistinto da limitate attribuzioni in ambito creditizio), che svolgono i relativi compiti col supporto e la partecipazione del Direttore generale, mentre l'organo con funzione di controllo è rappresentato dal Collegio sindacale.

Si precisa che la Banca non ha definito il "Progetto di Governo Societario", in quanto la stessa ha adottato lo Statuto tipo predisposto dall'associazione di categoria, vagliato dalla Banca d'Italia.

Il Consiglio di Amministrazione ha istituito ai sensi dello Statuto il Comitato Esecutivo, al quale sono stati affidati specifici poteri in materia creditizia.

Le regole di governo societario sono contenute, oltre che nello Statuto sociale, all'interno di una serie di regolamenti che la Banca ha adottato nel tempo.

La Banca disciplina altresì con apposito regolamento, in corso di adozione, il processo di autovalutazione degli Organi sociali che viene condotto annualmente e prende in esame gli aspetti relativi alla composizione e al funzionamento degli Organi.

### **Categoria in cui e' collocata la Banca all'esito del processo di valutazione di cui alla sezione I, paragrafo 4.1 delle disposizioni di vigilanza per le banche emanate dalla Banca d'Italia**

La Banca rientra nella categoria delle banche di minori dimensioni, in quanto il proprio attivo è inferiore a 3,5 miliardi di euro; non sono stati ritenuti sussistenti altri elementi per far rientrare la Banca nella categoria superiore.

In particolare:

- l'attivo al 31/12/2015 è risultato pari a € 505.109.096;
- per gli anni dal 2016 al 2017, sulla base dell'evoluzione previsionale degli asset, non si ritiene di superare la predetta soglia di 3,5 miliardi di euro;
- la banca è caratterizzata da limitata complessità operativa dal momento che l'operatività della banca si concretizza nei comparti finanziari tradizionali;

- ridotta complessità organizzativa, contraddistinta da un numero contenuto di unità organizzative che presentano una limitata articolazione anche tenuto dell'elevato ricorso a servizi e infrastrutture offerti dagli organismi di categoria.

### **Numero complessivo dei componenti degli organi collegiali in carica e motivazioni di eventuali eccedenze rispetto ai limiti fissati dalle disposizioni**

Ai sensi dello Statuto della Banca, il Consiglio di Amministrazione può essere composto da un minimo di 6 a un massimo di 8. Gli amministratori durano in carica tre esercizi, sono rieleggibili e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

L'Assemblea dei Soci, in data 31.08.2014 ha nominato per gli esercizi 2014 – 2016 (e, quindi, sino alla data della convocazione dell'Assemblea dei Soci per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2016 un Consiglio di Amministrazione composto da 6 amministratori ed un Presidente, in linea con le Previsioni dell'art. 32 dello Statuto Sociale.

In data 04.09.2014, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato la costituzione del Comitato Esecutivo il quale è composto da 3 componenti del Consiglio di Amministrazione.

Altresi, in data 31.08.2014, l'Assemblea dei Soci ha nominato per gli esercizi 2014 - 2016 (e, quindi, sino alla data della convocazione dell'Assemblea dei Soci convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2016) un Collegio Sindacale composto da 3 membri e designato 2 sindaci supplenti.

Il numero complessivo dei componenti gli Organi collegiali della Banca risulta essere in linea con i limiti fissati nelle linee applicative di cui al Titolo IV, Capitolo 1, Sezione IV, paragrafo 2.1 delle Disposizioni.

### **Ripartizione dei componenti degli organi sociali per età, genere e durata di permanenza in carica**

Nelle tabelle che seguono si riporta la ripartizione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Esecutivo e del Collegio Sindacale per età, genere e durata di permanenza in carica.

#### ***Composizione del Consiglio di Amministrazione***

<b>Nominativo</b>	<b>Genere</b>	<b>Anno di nascita</b>	<b>Permanenza nella carica</b>	<b>Data inizio mandato corrente</b>	<b>Scadenza carica</b>	<b>Componente del Comitato Esecutivo</b>
(*) Palasciano Cosimo	Maschile	1961	4 mesi	31.08.2014	Ass. appr. Bilancio 2016	
(**) Abbracciavento Cosimo	Maschile	1962	4 mesi	31.08.2014	Ass. appr. Bilancio 2016	Presidente Comitato esecutivo
Losavio Prudenzia	Femminile	1975	4 mesi	31.08.2014	Ass. appr. Bilancio 2016	Componente Comitato esecutivo
Matarrese Domenico	Maschile	1955	4 mesi	31.08.2014	Ass. appr. Bilancio 2016	
Pezzolla Francesco	Maschile	1957	4 mesi	31.08.2014	Ass. appr. Bilancio 2016	
Spinelli Alessandro Candido Giuseppe	Maschile	1971	4 mesi	31.08.2014	Ass. appr. Bilancio 2016	Vice Presidente Comitato esecutivo
Spinelli Gregorio	Maschile	1975	4 mesi	31.08.2014	Ass. appr. Bilancio 2016	

(\*) = Presidente del Consiglio di Amministrazione

(\*\*) = Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione

### **Composizione del Collegio Sindacale**

<b>Carica</b>	<b>Nominativo</b>	<b>Genere</b>	<b>Anno di nascita</b>	<b>In carica dal</b>	<b>In carica fino a</b>
Presidente Collegio Sindacale	Montanari Diego	Maschile	1961	31.08.2014	Ass. appr. Bilancio 2016
Componente Collegio Sindacale	Colaprico Vito Donato	Maschile	1956	31.08.2014	Ass. appr. Bilancio 2016
Componente Collegio Sindacale	Maggipinto Pietro	Maschile	1963	31.08.2014	Ass. appr. Bilancio 2016
Sindaco Supplente	Bimbo Mario	Maschile	1960	31.08.2014	Ass. appr. Bilancio 2016
Sindaco Supplente	Aquaro Aldo Mari	Maschile	1965	31.08.2014	Ass. appr. Bilancio 2016

#### **Numero dei consiglieri in possesso dei requisiti di indipendenza**

Ai sensi dell'art. 32 dello statuto sociale tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione risultano in possesso del requisito di indipendenza. Si evidenzia inoltre che è stato nominato un amministratore indipendente con riguardo alle operazioni con soggetti collegati, individuando, altresì, un amministratore indipendente supplente che sostituisca l'amministratore indipendente, oltre che nei casi di assenza o impedimento, quando questi sia controparte o soggetto collegato, ovvero abbia interessi in una determinata operazione ai sensi dell'art. 2391 codice civile.

#### **Numero dei consiglieri espressione delle minoranze**

In ragione della forma di cooperativa a mutualità prevalente, della composizione della base sociale nonché dell'assetto statutario adottato, nel Consiglio di Amministrazione non vi sono Consiglieri espressione delle minoranze.

#### **Numero e tipologia degli incarichi detenuti da ciascun esponente aziendale in altre società' o enti**

Nella tabella che segue si riportano le cariche ricoperte dagli esponenti aziendali presso altre società e/o enti.

#### **Numero e tipologia e Incarichi detenuti dagli esponenti aziendali**

<b>Nominativo</b>	<b>Carica</b>	<b>Società/Ente</b>	<b>Tipologia</b>
Abbracciavento Cosimo	Vice Presidente Consiglio di Amministrazione	Azienda alimentare Abbracciavento S.n.c. di Cosimo e Massimo Abbracciavento	Socio Amministratore
Matarrese Domenico	Componente Consiglio di Amministrazione	Grima Contract S.r.l.	Amministratore
		Matarrese S.r.l.	Socio, Procuratore Speciale e Responsabile Tecnico
		Matarrese Grandi Impianti S.r.l.	Amministratore Unico
		Istituto Eccelsa S.r.l.	Socio
Montanari Diego	Presidente del Collegio Sindacale	Gruppo imprenditori edili meridionali S.r.l.	Presidente del Collegio Sindacale
		Keller meccanica S.p.a. in amministrazione straordinaria	Commissario liquidatore
		Nuova Cartiera di Arbatax S.p.a. in amministrazione straordinaria	Commissario liquidatore
		Sudrail S.p.a. in amministrazione straordinaria	Commissario liquidatore
		S.C.I.A. – Società catanese industriale agricola S.r.l.	Commissario liquidatore
		F.Ili Costanzo S.p.a.	Commissario liquidatore
		R.T.A. Realizzazioni turistiche alberghiere S.p.a.	Commissario liquidatore
		A.I.S.A. Acque irrigue S. Antonio S.r.l. in liquidazione	Commissario liquidatore

		Ediltekna costruzioni industriali S.r.l. in liquidazione	Commissario liquidatore
		Telejonica S.r.l. – soggetta alla procedura di A.s.	Commissario straordinario
		Zeutron S.p.a. in liquidazione	Commissario liquidatore
		Consorzio ferrovie – FER consortium	Commissario liquidatore
		Proter – Produzioni tecniche riunite – S.r.l.	Commissario liquidatore
		Fin.it. – Finanziaria italiana S.p.a.	Commissario liquidatore
		3° S.p.a. in liquidazione	Commissario liquidatore
		Cons.e.p. Consorzio per l'edilizia prefabbricata	Commissario liquidatore
		S.C.E.L.F. – Società consortile esecuzione lavori ferroviari	Commissario liquidatore
		CARIFER Società consortile a responsabilità limitata	Commissario liquidatore
		PAT 2 S.r.l.	Commissario liquidatore
		Consorzio Protedit	Commissario liquidatore
		Finalz S.p.a.	Commissario liquidatore
		So.co.mar. S.p.a.	Commissario liquidatore
		Compagnia generale sarda S.p.a.	Commissario liquidatore
		Keller S.p.a. già Società per azioni siciliana Keller in A.s.	Commissario liquidatore
		Consulting S.r.l. in amministrazione straordinaria	Commissario liquidatore
		Comind S.p.a. Costruzioni montaggi industriali in amministrazione straordinaria	Commissario liquidatore
		Italrail S.p.a. in amministrazione straordinaria	Commissario liquidatore
		Casa di cura Sant'Anna – Policlinico Città di Pomezia S.r.l.	Sindaco
		San Feliciano S.r.l.	Sindaco
		Dolomiti S.r.l.	Sindaco
		M&P Hospital Finance S.p.a.	Presidente del Collegio Sindacale
		Casa di cura Santa Famiglia S.r.l.	Sindaco
		Beton Bitume & Cave S.r.l.	Commissario giudiziale
		Pastificio Sbiroli S.r.l.	Commissario liquidatore
		Federazione delle BCC di Puglia e Basilicata S.c.ar.l.	Sindaco
Colaprico Vito Donato	Componente del Collegio Sindacale	Consulenze innovative S.r.l.	Amministratore unico
		Impresa individuale	Titolare firmatario
		Consulteam S.r.l.	Socio
		Natura & Sole S.r.l.	Socio
		Edil Centro S.r.l.	Sindaco
		Silmar immobiliare S.r.l.	Presidente del Collegio Sindacale
		Tecniche mediche avanzate S.p.a.	Sindaco supplente

### **Numero e denominazione dei comitati endo-consiliari costituiti, loro funzioni e competenze**

All'interno del Consiglio di Amministrazione non sono stati costituiti comitati endo-consiliari.

### **Politiche di successione eventualmente predisposte, numero e tipologie di cariche interessate**

Non sono state predisposte politiche di successione per le posizioni di vertice

### **Descrizione del flusso di informazioni sui rischi indirizzato agli Organi sociali**

Come anticipato, la Banca, in ottemperanza alle disposizioni di vigilanza, ha adottato un regolamento che disciplina:

- tempistica, forme e contenuti della documentazione da trasmettere ai singoli componenti degli Organi sociali, necessaria ai fini dell'adozione delle delibere sulle materie all'ordine del giorno;
- individuazione delle funzioni tenute ad inviare, su base regolare, flussi informativi agli Organi sociali;
- determinazione del contenuto minimo dei flussi informativi;
- obblighi di riservatezza cui sono tenuti i componenti e i meccanismi previsti per assicurarne il rispetto.

I flussi informativi sui rischi indirizzati agli Organi sociali consentono la verifica della regolarità dell'attività di amministrazione, dell'osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie, dell'adeguatezza degli assetti organizzativi, contabili e dei sistemi informativi della Banca, dell'adeguatezza e affidabilità del sistema dei controlli interni.

In particolare, tali flussi includono il livello e l'andamento dell'esposizione alle diverse tipologie di rischi rilevanti, gli eventuali scostamenti rispetto alle politiche approvate, nonché gli esiti delle previste attività di controllo

\* \* \* \* \*

*Per ulteriori informazioni sulla Corporate Governance della Banca e una più puntuale descrizione delle prerogative demandate all'Assemblea dei Soci, al Consiglio di Amministrazione, al Comitato Esecutivo e al Collegio Sindacale si rinvia allo Statuto della Banca, pubblicato sul sito internet della stessa.*

## **TAVOLA 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE (ART. 436)**

### **INFORMATIVA QUALITATIVA**

#### **Denominazione della banca cui si applicano gli obblighi di informativa**

Quanto riportato nel presente documento di "Informativa al Pubblico" è riferito alla Banca di Credito Cooperativo di Alberobello e Sammichele di Bari.

## TAVOLA 3 - FONDI PROPRI (ART. 437 – ART. 492)

### INFORMATIVA QUALITATIVA

I Fondi Propri sono stati calcolati sulla base dei valori patrimoniali e del risultato economico determinati con l'applicazione della normativa di bilancio prevista dai principi contabili internazionali IAS/IFRS e tenendo conto della nuova disciplina sui Fondi Propri e sui coefficienti prudenziali introdotta con l'emanazione del Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR) e della Direttiva (UE) n. 63/2013 (CRD IV), nonché delle correlate disposizioni di carattere tecnico-applicativo dell'EBA, oggetto di specifici regolamenti delegati della Commissione Europea.

I Fondi Propri derivano dalla somma delle componenti positive e negative, in base alla loro qualità patrimoniale. Le componenti positive sono, conformemente ai requisiti in proposito definiti dalle norme applicabili, nella piena disponibilità della Banca, al fine di poterle utilizzare per fronteggiare il complesso dei requisiti patrimoniali di vigilanza sui rischi.

Il totale dei Fondi Propri, che costituisce il presidio di riferimento delle disposizioni di vigilanza prudenziale, è costituito dal Capitale di classe 1 (*Tier 1 – T1*) e dal Capitale di classe 2 (*Tier 2 – T2*); a sua volta, il Capitale di classe 1 risulta dalla somma del Capitale primario di classe 1 (*Common Equity Tier 1 - CET 1*) e del Capitale aggiuntivo di classe 1 (*Additional Tier 1 – AT1*).

I tre predetti aggregati (CET 1, AT 1 e T2) sono determinati sommando algebricamente gli elementi positivi e gli elementi negativi che li compongono, previa considerazione dei c.d. “filtri prudenziali”. Con tale espressione si intendono tutti quegli elementi rettificativi, positivi e negativi, del capitale primario di classe 1, introdotti dalle autorità di vigilanza con il fine esplicito di ridurre la potenziale volatilità del patrimonio.

Relativamente a questi ultimi si fa presente che, in sede di emanazione della Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 “*Disposizioni di vigilanza per le banche*”, la Banca d'Italia ha fissato per le banche il termine del 31 gennaio 2014 per l'eventuale esercizio della deroga concernente l'esclusione temporanea dal CET1 delle riserve da valutazione positive e negative a fronte dei titoli, detenuti dalle banche nel portafoglio delle attività finanziarie disponibili per la vendita, emessi dalle Amministrazioni centrali classificate nel portafoglio delle “Attività finanziarie disponibili per la vendita”. Tale deroga si applicherà sino a che la Commissione Europea non abbia adottato, conformemente al regolamento (UE) n. 1606/2002, lo specifico regolamento di omologazione dell'IFRS 9 in sostituzione dello IAS 39.

La Banca, comunicando la propria scelta alla Banca d'Italia in data 29/01/2014, si è avvalsa della citata facoltà.

La nuova disciplina di vigilanza sui Fondi Propri e sui requisiti patrimoniali è anche oggetto di un regime transitorio, il quale prevede in particolare:

- l'introduzione graduale (“*phase-in*”) di alcune di tali nuove regole lungo un periodo generalmente di 4 anni (2014-2017);
- regole di “*grandfathering*” che consentono la computabilità parziale, con graduale esclusione entro il 2021, dei pregressi strumenti di capitale del patrimonio di base e del patrimonio supplementare che non soddisfano tutti i requisiti prescritti dal citato Regolamento (UE) n. 575/2013 per gli strumenti patrimoniali del CET1, AT1 e T2.

Una parte delle disposizioni che regolano il predetto regime transitorio sono state dettate dalla Banca d'Italia, con la menzionata circolare n. 285/2013, nell'ambito delle opzioni nazionali consentite dal Regolamento (UE) n. 575/2013 alle competenti autorità di vigilanza nazionali.

Di seguito si illustrano gli elementi che compongono, rispettivamente, il capitale primario di classe 1, il capitale aggiuntivo di classe 1 ed il capitale di classe 2.



### **Capitale primario di classe 1 (CET 1)**

Il Capitale primario di classe 1, che rappresenta l'insieme delle componenti patrimoniali di qualità più pregiata, è costituito dai seguenti elementi:

- capitale sociale,
- sovrapprezzi di emissione,
- riserve di utili e di capitale,
- riserve da valutazione,
- “filtri prudenziali”, quali la riserva di valutazione generata dalle coperture dei flussi di cassa (cash flow hedge), le rettifiche di valore di vigilanza, le posizioni verso la cartolarizzazione soggette a ponderazione al 1250% che la Banca ha scelto di dedurre e le plusvalenze/minusvalenze derivanti dalle variazioni del proprio merito creditizio (passività in *fair value option* e derivati passivi);
- deduzioni, quali le perdite infrannuali, l'avviamento e le altre attività immateriali, le azioni proprie detenute anche indirettamente e/o sinteticamente e gli impegni al riacquisto delle stesse, le partecipazioni significative e non nel capitale di altri soggetti del settore finanziario detenute anche indirettamente e/o sinteticamente, le attività fiscali differite basate sulla redditività futura.

Nella quantificazione degli anzidetti elementi si è tenuto conto anche degli effetti derivanti dal “regime transitorio”, riepilogati nel prosieguo.

Le azioni che costituiscono il capitale versato devono soddisfare, ai fini della computabilità nel CET 1, le seguenti condizioni:

- a) sono emesse direttamente dalla banca;
- b) sono versate e il loro acquisto non è finanziato dalla banca né direttamente né indirettamente;
- c) sono classificate in bilancio come capitale;
- d) sono indicate chiaramente e separatamente nello stato patrimoniale della banca;
- e) sono prive di scadenza;
- f) non possono essere rimborsate, salvo che in caso di liquidazione della banca, di acquisto di azioni o di riduzione del capitale sociale o di rimborso previa autorizzazione della Banca d'Italia. Con specifico riguardo alle azioni emesse da banche cooperative e all'ipotesi di rimborso, devono inoltre essere rispettate le seguenti condizioni:
  - salvo che nel caso di divieto imposto dalla normativa nazionale, la banca può rifiutare il rimborso;
  - se la normativa nazionale vieta alla banca di rifiutare il rimborso, le disposizioni statutarie consentono alla banca di differire il rimborso o di limitarne la misura. La misura di tale limitazione deve poter essere decisa dalla banca, tenendo conto della propria situazione prudenziale e, in particolare, della complessiva situazione economica, patrimoniale e di liquidità nonché dell'esigenza di rispettare i requisiti patrimoniali obbligatori sui rischi, gli eventuali requisiti patrimoniali specifici e il requisito combinato di riserva di capitale. Le predette disposizioni non precludono la possibilità per la Banca d'Italia di limitare ulteriormente il rimborso secondo quanto previsto dall'articolo 78, par. 3, del Regolamento (UE) n. 575/2013;
  - il rifiuto o la limitazione del rimborso non costituiscono un caso di insolvenza della banca;
- g) non attribuiscono privilegi nel pagamento dei dividendi e prevedono limiti nell'ammontare dei dividendi – in quanto applicabili <sup>7</sup> – in egual misura a tutte le azioni in modo da non creare privilegi fra le eventuali diverse categorie di azioni;
- h) i dividendi sono pagati esclusivamente a valere sugli utili distribuibili o sulle riserve distribuibili;
- i) non comportano a carico della banca l'obbligo di pagare dividendi né il mancato pagamento di dividendi costituisce un'ipotesi di insolvenza della Banca;
- j) assorbono le perdite della banca nella medesima misura di tutti gli altri strumenti del capitale primario di classe 1 (riserve);

---

<sup>7</sup> Con riferimento agli strumenti di capitale emessi da società mutue e cooperative, enti di risparmio ed enti analoghi, è ammissibile un massimale o una limitazione del livello massimo delle distribuzioni, purché tale massimale o limitazione siano stabiliti nel quadro della normativa nazionale applicabile o dello statuto dell'ente.

- k) sono subordinate a tutti gli altri diritti o crediti dei terzi verso la banca nel caso di sua liquidazione;
- l) conferiscono ai loro possessori, in caso di liquidazione e dopo il pagamento di tutti i crediti di rango più elevato, un diritto o credito sulle attività residue della banca limitato al valore nominale degli strumenti;
- m) non sono protetti né oggetto di una garanzia che aumenti il rango del diritto o credito da parte della banca o sue filiazioni; l'impresa madre della banca o sue filiazioni; la società di partecipazione finanziaria madre o sue filiazioni; la società di partecipazioni mista o sue filiazioni; qualsiasi impresa che abbia stretti legami con i soggetti di cui ai punti precedenti;
- n) non sono oggetto di alcun accordo contrattuale o di altro tipo che aumenti il rango dei diritti o crediti cui gli strumenti danno titolo in caso di insolvenza o liquidazione.

Si evidenzia che con riguardo alle Banche Di Credito Cooperativo, il CRR ammette la computabilità di strumenti di capitale che non attribuiscono al possessore diritti di voto, a condizione che:

- i. in caso di insolvenza o di liquidazione della banca, il diritto del possessore di tali strumenti sia proporzionale alla quota del totale degli strumenti di capitale primario di classe 1 rappresentata dagli strumenti senza diritto di voto, e che
- ii. in tutti gli altri casi, tali strumenti siano considerati strumenti del capitale primario di classe 1 (ossia rispettino i requisiti illustrati alle lettere a)-n).

Lo statuto della Banca al momento non prevede la possibilità di emettere azioni che non attribuiscono al possessore diritti di voto.

#### **Capitale aggiuntivo di classe 1 (AT 1)**

Gli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e i relativi eventuali sovrapprezzi costituiscono gli elementi patrimoniali del capitale aggiuntivo di classe 1. Da tali elementi devono essere portati in deduzione gli eventuali strumenti di AT 1 propri detenuti anche indirettamente e/o sinteticamente e gli impegni al riacquisto degli stessi, nonché gli strumenti di capitale aggiuntivo, detenuti anche indirettamente e/o sinteticamente, emessi da altri soggetti del settore finanziario nei confronti dei quali si detengono o meno partecipazioni significative. Nella quantificazione degli anzidetti elementi deve tenersi conto anche degli effetti del "regime transitorio".

Tale aggregato non rileva per la Banca, in quanto la stessa non ha emesso strumenti di capitale le cui caratteristiche contrattuali ne consentano l'inquadramento tra gli strumenti di AT 1.

#### **Capitale di classe 2 (T 2)**

Le passività subordinate le cui caratteristiche contrattuali ne consentono l'inquadramento nel T2, inclusi i relativi eventuali sovrapprezzi di emissione, costituiscono gli elementi patrimoniali del capitale di classe 2. Da tali elementi devono essere portati in deduzione le eventuali passività subordinate proprie detenute anche indirettamente e/o sinteticamente e gli impegni al riacquisto delle stesse, nonché gli strumenti di T2, detenuti anche indirettamente e/o sinteticamente, emessi da altri soggetti del settore finanziario nei confronti dei quali si detengono o meno partecipazioni significative. Nella quantificazione degli anzidetti elementi deve tenersi conto anche degli effetti del "regime transitorio".

Per la illustrazione delle principali caratteristiche degli strumenti di CET 1, AT 1 e T2 della Banca in essere alla data del 31 dicembre 2015 si fa rinvio alla tavola 3.2 della presente informativa, redatta in conformità allo schema previsto dal Regolamento (UE) n. 1423/2013.

Per ciò che attiene, invece, agli effetti connessi all'applicazione del regime transitorio sugli aggregati dei fondi propri della Banca, se ne riporta la sintetica composizione:

- a) Gli effetti del regime transitorio sul CET 1 della Banca ammontano complessivamente ad euro 4.863.722 e risultano così composti:

- per euro 4.761.790 sono imputabili alla sterilizzazione delle riserve positive da valutazione su titoli emessi dallo Stato
  - per euro 101.932 sono imputabili alla esclusione al 60% del saldo positivo delle riserve da valutazione su titoli diversi da quelli emessi dallo Stato e su titoli emessi dallo Stato non soggetti all'opzione di sterilizzazione.
- b) Gli effetti del regime transitorio sul Tier 2 della Banca ammontano complessivamente ad euro 50.966 e risultano così composti:
- per euro 50.966 sono imputabili all'applicazione dei pregressi filtri prudenziali al saldo positivo delle riserve da valutazione su titoli diversi dai titoli di Stato e sui titoli di Stato detenuti anteriormente all'esercizio dell'opzione di sterilizzazione delle variazioni di "fair value" ai fini della determinazione dei fondi propri.

A seguito degli esiti del periodico processo di revisione prudenziale (SREP) condotto dalla Banca d'Italia ai sensi degli art. 97 e seg. della Direttiva UE n. 36/2013 (CRD IV) e notificato alla Banca con specifico provvedimento del 18/12/2015, alla data del 31 dicembre 2015 la Banca era tenuta al rispetto dei seguenti coefficienti minimi di capitale:

- Coefficiente di capitale primario di classe 1 ("Cet 1 ratio") pari all' 8,1%, comprensivo della riserva di conservazione del capitale del 2,5%: tale coefficiente è da ritenersi vincolante ("target ratio") nella misura dell' 8,1%, di cui 4,5% a fronte dei requisiti minimi regolamentari e 3,6% a fronte dei requisiti aggiuntivi ad esito dello SREP;
- Coefficiente di capitale di classe 1 ("Tier 1 ratio") pari al 10,9%, comprensivo della riserva di conservazione del capitale del 2,5%: tale coefficiente è da ritenersi vincolante ("target ratio") nella misura del 10,9%, di cui 6% a fronte dei requisiti minimi regolamentari e 4,9% a fronte dei requisiti aggiuntivi ad esito dello SREP;
- Coefficiente di capitale totale ("Total Capital ratio") pari al 14,5%, comprensivo della riserva di conservazione del capitale del 2,5%: tale coefficiente è da ritenersi vincolante ("target ratio") nella misura del 14,5%, di cui 8% a fronte dei requisiti minimi regolamentari e 6,5% a fronte dei requisiti aggiuntivi ad esito dello SREP.

Come ben dimostrato nelle evidenze quantitative che seguono, i limiti regolamentari e i limiti aggiuntivi imposti risultano tutti ampiamente rispettati, in quanto:

- il coefficiente di capitale primario della Banca si ragguaglia al 19,56%<sup>8</sup> e determina una eccedenza rispetto al requisito minimo obbligatorio pari a 32.771 mgI€;
- il coefficiente di capitale di classe 1 della Banca si ragguaglia al 19,56%<sup>9</sup> e configura una eccedenza rispetto al requisito minimo obbligatorio pari a 24.767 mgI€;
- il coefficiente di capitale di classe 1 della Banca si ragguaglia al 19,58%<sup>10</sup> e configura una eccedenza rispetto al requisito minimo obbligatorio pari a 14.527 mgI€.

<sup>8</sup> L'effetto connesso al Requisito specifico (pari al 100% del Requisito patrimoniale detenuto a fronte del Rischio Operativo) precedentemente imposto dall'Organo di Vigilanza, non è stato considerato nel denominatore del rapporto in parola poiché già ricompreso dall'Autorità per la definizione del requisito patrimoniale aggiuntivo ex SREP.

<sup>9</sup> L'effetto connesso al Requisito specifico (pari al 100% del Requisito patrimoniale detenuto a fronte del Rischio Operativo) precedentemente imposto dall'Organo di Vigilanza, non è stato considerato nel denominatore del rapporto in parola poiché già ricompreso dall'Autorità per la definizione del requisito patrimoniale aggiuntivo ex SREP.

<sup>10</sup> L'effetto connesso al Requisito specifico (pari al 100% del Requisito patrimoniale detenuto a fronte del Rischio Operativo) precedentemente imposto dall'Organo di Vigilanza, non è stato considerato nel denominatore del rapporto in parola poiché già ricompreso dall'Autorità per la definizione del requisito patrimoniale aggiuntivo ex SREP.

## INFORMATIVA QUANTITATIVA

TAVOLA 3 - FONDI PROPRI

Valori in mgl €

Composizione dei fondi propri	31 dicembre 2015
<b>A. Capitale primario di classe 1 (Common Equity Tier 1 – CET1) prima dell'applicazione dei filtri prudenziali</b>	60.793
di cui strumenti di CET1 oggetto di disposizioni transitorie	
<b>B. Filtri prudenziali del CET1 (+/-)</b>	
<b>C. CET1 al lordo degli elementi da dedurre e degli effetti del regime transitorio (A +/- B)</b>	60.793
<b>D. Elementi da dedurre dal CET1</b>	2
<b>E. Regime transitorio – Impatto su CET1 (+/-)</b>	- 4.864
<b>F. Totale Capitale primario di classe 1 (Common Equity Tier 1 – CET1) (C – D +/-E)</b>	55.927
<b>G. Capitale aggiuntivo di classe 1 (Additional Tier 1 – AT1) al lordo degli elementi da dedurre e degli effetti del regime transitorio</b>	
di cui strumenti di AT1 oggetto di disposizioni transitorie	
<b>H. Elementi da dedurre dall'AT1</b>	
<b>I. Regime transitorio – Impatto su AT1 (+/-)</b>	
<b>L. Totale Capitale aggiuntivo di classe 1 (Additional Tier 1 – AT1) (G - H +/- I)</b>	
<b>M. Capitale di classe 2 (Tier 2 –T2) al lordo degli elementi da dedurre e degli effetti del regime transitorio</b>	
di cui strumenti di T2 oggetto di disposizioni transitorie	
<b>N. Elementi da dedurre dal T2</b>	
<b>O. Regime transitorio – Impatto su T2 (+/-)</b>	51
<b>P. Totale Capitale di classe 2 (Tier 2 –T2) (M - N +/- O)</b>	51
<b>Q. Totale fondi propri (F + L + P)</b>	55.978

Di seguito si rappresenta la riconciliazione completa delle voci dello Stato patrimoniale della Banca, rispettivamente attive e passive, in funzione degli aggregati che sono stati imputati nei Fondi Propri (art. 437, lett. a) del CRR).

TAVOLA 3.1.1 - RICONCILIAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE ATTIVO - PROSPETTO ANALITICO

Voci dell'attivo	Valore di bilancio	Importi ricondotti nei fondi propri della banca		
		Capitale primario di classe 1	Capitale aggiuntivo di classe 1	Capitale di classe 2
10. Cassa e disponibilità liquide	3.575.006			
20. Attività finanziarie detenute per la negoziazione	13.128			
30. Attività finanziarie valutate al <i>fair value</i>				
40. Attività finanziarie disponibili per la vendita	113.412.774			
50. Attività finanziarie detenute sino alla scadenza	10.066.110			

60.	Crediti verso banche	67.996.631			
70.	Crediti verso clientela	289.184.429			
80.	Derivati di copertura				
90.	Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)				
100.	Partecipazioni				
110.	Attività materiali	4.760.788			
120.	Attività immateriali	2.084	(2.084)		
130.	Attività fiscali	11.535.609			
	a) correnti	2.800.472			
	b) anticipate	8.735.137			
140.	Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione				
150.	Altre attività	4.562.537			
<b>Totale dell'attivo</b>		<b>505.109.096</b>	<b>(4.168)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

TAVOLA 3.1.2 - RICONCILIAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE PASSIVO - PROSPETTO ANALITICO

Voci del passivo	Valore di bilancio	Importi ricondotti nei fondi propri della banca		
		Capitale primario di classe 1	Capitale aggiuntivo di classe 1	Capitale di classe 2
10. Debiti verso banche	53.538.080			
20. Debiti verso clientela	254.666.638			
30. Titoli in circolazione	121.725.149			
40. Passività finanziarie di negoziazione	11.523			
50. Passività finanziarie valutate al <i>fair value</i>				
60. Derivati di copertura				
70. Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)				
80. Passività fiscali	3.192.751			
a) correnti	640.040			
b) differite	2.552.711			
90. Passività associate ad attività in via di dismissione				
100. Altre passività	7.881.174			
110. Trattamento di fine rapporto del personale	1.602.434			
120. Fondi per rischi e oneri	1.685.930			
130. Riserve da valutazione	4.774.488	(4.863.722)		50.966
140. Azioni rimborsabili				
150. Strumenti di capitale				
160. Riserve	53.843.803	53.843.803		
165. Acconti su dividendi (-)				
170. Sovrapprezzi di emissione	1.234.650	1.234.650		

180.	Capitale	527.000	527.000		
190.	Azioni proprie (-)				
200.	Utile (Perdita) d'esercizio (+/-)	425.476	412.712		
	<b>Totale del passivo e del patrimonio netto</b>	<b>505.109.096</b>	<b>51.154.443</b>	<b>0</b>	<b>50.966</b>

	Elementi non individuabili nello stato patrimoniale	Valore di bilancio	Capitale primario di classe 1	Capitale aggiuntivo di classe 1	Capitale di classe 2
	<b>RETTIFICHE REGOLAMENTARI AL CET 1</b>		(25)	-	-
<b>A</b>	Rettifiche di valore supplementari		(25)		
<b>B</b>	Importi negativi risultanti dal calcolo degli importi delle perdite attese				
<b>C</b>	Qualsiasi aumento del patrimonio netto risultante da attività cartolarizzate (importo negativo)				
<b>D</b>	Posizioni verso la cartolarizzazione (fuori bilancio)				
<b>E</b>	Operazioni con regolamento non contestuale				
<b>F</b>	Deduzioni ammissibili dal capitale aggiuntivo di classe 1 che superano il capitale aggiuntivo di classe 1 dell'ente				
	<b>RETTIFICHE REGOLAMENTARI ALL'AT 1</b>		-	-	-
<b>G</b>	Deduzioni ammissibili dal capitale di classe 2 che superano il capitale di classe 2 dell'ente (importo negativo)				
	<b>RETTIFICHE REGOLAMENTARI AL T2</b>		-	-	-
<b>H</b>	Rettifiche di valore su crediti				

Nel seguito si rappresentano le principali caratteristiche (valori espressi in euro) delle azioni emesse dalla Banca, che rappresentano l'unico strumento di capitale – di classe 1 – emesso (art. 437, lett. b) del CRR).

**TAVOLA 3.2 - PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEGLI STRUMENTI DI CAPITALE**

Descrizione	Strumenti di CET 1
	Azioni ordinarie
Emittente	BCC Alberobello e Sammichele di Bari
Identificativo unico	n.d.
Legislazione applicata allo strumento	Codice Civile, TUB, Regolamento CRR
<b>Trattamento regolamentare</b>	
Disposizioni post transitorie del CRR	Capitale primario di classe 1
Ammissibile a livello di singolo ente/(sub-)consolidamento / di singolo ente e di (sub-)consolidamento	Singolo ente

Tipo di strumento	Azioni cooperative emesse da banche di credito cooperativo ex art. 2525 C.c. e artt. 33-37 TUB
Importo rilevato nel capitale regolamentare	527.000
Importo nominale dello strumento	40
Prezzo di emissione	40
Prezzo di rimborso	40
Classificazione contabile	Patrimonio netto
Data di emissione originaria	15/11/1952
Irredimibile o a scadenza	Irredimibile
Data di scadenza originaria	privo di scadenza
Rimborso anticipato a discrezione dell'emittente oggetto a approvazione preventiva dell'autorità di vigilanza	No
<b>Cedole / dividendi</b>	
Dividendi/cedole fissi o variabili	Variabili
Tasso della cedola ed eventuale indice correlato	0%
Presenza di un meccanismo di "dividend stopper"	No
Discrezionalità sul pagamento delle cedole/dividendi: pienamente discrezionale, parzialmente discrezionale o obbligatorio	Pienamente discrezionale
Discrezionalità sulla quantificazione dell'importo della cedola/dividendo: pienamente discrezionale, parzialmente discrezionale o obbligatorio	Pienamente discrezionale
Presenza di "step up" o di altro incentivo al rimborso	No
Non cumulativo o cumulativo	Non cumulativi
Convertibile o non convertibile	Non convertibile
Meccanismi di svalutazione ( <i>write down</i> )	No
Caratteristiche non conformi degli strumenti che beneficiano delle disposizioni transitorie	No

La seguente tabella contiene le informazioni quantitative ai sensi degli articoli 437, lett. d) ed e) e 492, par. 3 del CRR.

**TAVOLA 3.3 - INFORMAZIONI SUI FONDI PROPRI NEL REGIME TRANSITORIO**

Indice	Capitale primario di classe 1: strumenti e riserve	Importo alla data dell'informativa (A)	Importi soggetti al trattamento pre-Regolamento CRR o importo residuo prescritto dal Regolamento CRR (B)
1	Strumenti di capitale e le relative riserve sovrapprezzo azioni	1.761.650	
1a	di cui: azioni ordinarie	527.000	
1b	di cui: riserve sovrapprezzo azioni ordinarie	1.234.650	
2	Utili non distribuiti	53.843.803	
3	Altre componenti di conto economico complessivo accumulate (e altre riserve)	4.774.488	
5a	Utili di periodo verificati da persone indipendenti al netto di tutti gli oneri o dividendi prevedibili	412.712	
<b>6</b>	<b>Capitale primario di classe 1 prima delle rettifiche regolamentari</b>	<b>60.792.653</b>	
	<b>Capitale primario di classe 1: rettifiche regolamentari</b>		
7	Rettifiche di valore supplementari (importo negativo)	-25	
8	Attività immateriali (al netto delle relative passività fiscali) (importo negativo)	-2.084	
26	Rettifiche regolamentari applicate al capitale primario di classe 1 in relazione agli importi soggetti a trattamento pre-CRR	-4.863.722	
26a	Rettifiche regolamentari relative agli utili e alle perdite non realizzati ai sensi degli articoli 467 e 468	-4.863.722	
26a.1	di cui: plus o minusvalenze su titoli di debito	-4.863.722	
<b>28</b>	<b>Totale delle rettifiche regolamentari al capitale primario di classe 1 (CET1)</b>	<b>-4.865.831</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Capitale primario di classe 1 (CET1)</b>	<b>55.926.822</b>	



	<b>Capitale aggiuntivo di classe 1 (AT1): strumenti</b>		
36	<b>Capitale aggiuntivo di classe 1 (AT1) prima delle rettifiche regolamentari</b>	0	
	<b>Capitale aggiuntivo di classe 1 (AT1): rettifiche regolamentari</b>		
43	<b>Totale delle rettifiche regolamentari al capitale aggiuntivo di classe 1 (AT1)</b>	0	0
44	<b>Capitale aggiuntivo di classe 1 (AT1)</b>	0	
45	<b>Capitale di classe 1 (T1 = CET1 + AT1)</b>	55.926.822	
	<b>Capitale di classe 2 (T2): strumenti e accantonamenti</b>		
51	<b>Capitale di classe 2 (T2) prima delle rettifiche regolamentari</b>	0	
	<b>Capitale di classe 2 (T2): rettifiche regolamentari</b>		
56	Rettifiche regolamentari applicate al capitale di classe 2 in relazione agli importi soggetti a trattamento pre-CRR e trattamenti transitori , soggetti a eliminazione progressiva ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 (ossia importi residui CRR)	50.966	
56c	Importo da dedurre dal o da aggiungere al capitale di classe 2 in relazione ai filtri e alle deduzioni aggiuntivi previsti per il trattamento pre-CRR	50.966	
56c.1	di cui: filtro utili non realizzati su titoli di debito	50.966	
57	<b>Totale delle rettifiche regolamentari al capitale di classe 2</b>	50.966	
58	<b>Capitale di classe 2 (T2)</b>	50.966	
59	<b>Capitale totale (TC = T1 + T2)</b>	55.977.788	
60	<b>Totale delle attività ponderate per il rischio</b>	285.868.831	
	<b>Coefficienti e riserve di capitale</b>		
61	Capitale primario di classe 1 (in percentuale dell'importo dell'esposizione al rischio)	19,56%	
62	Capitale di classe 1 (in percentuale dell'importo dell'esposizione al rischio)	19,56%	
63	Capitale totale (in percentuale dell'importo dell'esposizione al rischio)	19,58%	

65	di cui: requisito della riserva di conservazione del capitale	2,50%	
66	di cui: requisito della riserva di capitale anticiclica	0,00%	
67	di cui: requisito della riserva a fronte del rischio sistemico	0,00%	
68	di cui: Riserva di capitale dei Global Systemically Important Institutions (G-SII - enti a rilevanza sistemica a livello globale) o degli Other Systemically Important Institutions (O-SII - enti a rilevanza sistemica)	0,00%	
<b>Coefficienti e riserve di capitale</b>			
72	Capitale di soggetti del settore finanziario detenuto direttamente o indirettamente , quando l'ente non ha un investimento significativo in tali soggetti (importo inferiore alla soglia del 10% e al netto di posizioni corte ammissibili)	1.901.567	
75	Attività fiscali differite che derivano da differenze temporanee (importo inferiore alla soglia del 10%, al netto delle relative passività fiscali per le quali sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 38, paragrafo 3)	668.968	

## TAVOLA 4 - REQUISITI DI CAPITALE (ART. 438)

### INFORMATIVA QUALITATIVA

#### Descrizione sintetica del metodo adottato per la valutazione dell'adeguatezza del capitale interno per il sostegno delle attività correnti e prospettive della Banca

Le disposizioni di vigilanza per le banche emanate dalla Banca d'Italia (circolare 285/13) sottolineano l'importanza del processo aziendale di valutazione dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP – *Internal Capital Adequacy Assessment Process*) volto a determinare il capitale complessivo adeguato, in termini attuali e prospettici, a fronteggiare tutti i rischi assunti. L'ICAAP affianca ed integra il processo "tradizionale" di valutazione della congruità tra i fondi propri e i requisiti patrimoniali obbligatori. Alla visione regolamentare dell'adeguatezza patrimoniale, basata sui ratio patrimoniali derivanti dal raffronto tra i fondi propri e i requisiti prudenziali a fronte dei rischi di primo pilastro, si affianca la visione gestionale dell'adeguatezza patrimoniale basata sul raffronto tra le risorse finanziarie che si ritiene possano essere utilizzate a fronte dei rischi assunti e la stima del capitale assorbito da tali rischi. Il processo di auto-valutazione dell'adeguatezza patrimoniale implementato dalla Banca è finalizzato, pertanto, a determinare il capitale adeguato – per importo e composizione – alla copertura permanente di tutti i rischi ai quali la stessa è o potrebbe essere esposta, anche diversi da quelli per i quali è richiesto il rispetto di precisi requisiti patrimoniali.

Come noto, la Circolare n. 285/2013 della Banca d'Italia, al fine di orientare gli intermediari nella concreta predisposizione dell'ICAAP e nell'identificazione dei requisiti minimi dello stesso che sono oggetto di valutazione nell'ambito dello SREP (*Supervisory Review and Evaluation Process*), di competenza dello stesso Organo di Vigilanza, fornisce una declinazione del principio di proporzionalità ripartendo le banche in tre classi, caratterizzate da livelli di complessità operativa decrescente, ai quali si applicano requisiti differenziati in ordine all'ICAAP stesso.

La Banca rientra nella categoria degli intermediari di Classe 3, categoria costituita dai soggetti finanziari che utilizzano le metodologie standardizzate per il calcolo dei requisiti regolamentari e che dispongono di un attivo pari o inferiore a 3,5 miliardi di euro. In virtù di tale collocazione e in linea con le proprie caratteristiche operative, la Banca determina il capitale interno complessivo mediante un approccio basato sull'utilizzo di metodologie semplificate per la misurazione dei rischi quantificabili, *assessment* qualitativi per gli altri rischi rilevanti, analisi di sensibilità semplificate rispetto ai principali rischi assunti e la sommatoria semplice delle misure di capitale interno calcolate a fronte di ciascun rischio (*building block approach*). Per capitale interno si intende il capitale a rischio, ovvero il fabbisogno di capitale relativo ad un determinato rischio che la Banca ritiene necessario per coprire le perdite eccedenti un dato livello atteso; per capitale interno complessivo si intende il capitale interno riferito a tutti i rischi rilevanti assunti dalla Banca, incluse le eventuali esigenze di capitale interno dovute a considerazioni di carattere strategico.

Il capitale interno complessivo viene comparato con il capitale complessivo, inteso come la somma degli elementi patrimoniali che la Banca ritiene possano essere utilizzati a copertura dello stesso.

L'ICAAP è un processo organizzativo complesso, che richiede il coinvolgimento di una pluralità di strutture e professionalità, e parte integrante del governo aziendale, contribuendo alla determinazione delle strategie e dell'operatività corrente della Banca. In particolare, l'ICAAP è coerente con il RAF, integra efficacemente la gestione dei rischi e rileva ai fini della valutazione della sostenibilità delle scelte strategiche:

- le scelte strategiche e operative e gli obiettivi di rischio costituiscono un elemento di input del processo;
- le risultanze del processo possono portare ad una modifica della propensione al rischio e degli obiettivi di pianificazione adottati.

Tale processo, in raccordo con il RAF (Risk Appetite Framework), è imperniato su idonei sistemi aziendali di gestione dei rischi e su adeguati meccanismi di governo societario, su una struttura organizzativa con linee di responsabilità definite e adeguati sistemi di controllo interno.

Nell'ambito del Risk Appetite Framework (RAF) della Banca la propensione al rischio definisce gli orientamenti strategici in relazione alla valutazione dell'adeguatezza patrimoniale corrente e prospettica e le politiche di assunzione dei rischi. La modalità di definizione della propensione al rischio della Banca prevede una serie di indicatori target espressi in termini di:

- adeguatezza patrimoniale – valutata con riferimento alle misure regolamentari dei coefficienti di solvibilità – parametro “Total Capital Ratio” ed in relazione al Capitale complessivo – parametro “Capitale interno complessivo / Fondi Propri”;
- redditività ed efficienza – valutata attraverso i parametri “Rendimento effettivo del portafoglio istituzionale”, “ROE (Utile / Patrimonio Netto medio degli ultimi 2 anni)” e “Cost / Income rettificato (al netto dei risultati del comparto Finanza)”;
- liquidità e struttura finanziaria – valutata attraverso i parametri “Patrimonio netto / Totale delle attività fruttifere” e “Impieghi lordi verso clientela / Raccolta diretta da clientela”;
- rischiosità – valutata attraverso i parametri “Capitale interno a fronte del Rischio di Credito / Fondi Propri”, “(Sofferenze nette + Inadempienze probabili nette) / Fondi Propri”, “Requisito patrimoniale a fronte del rischio di concentrazione single name / Fondi Propri”; “Esposizione al rischio di tasso con supervisory test” e “Attività di rischio complessive verso i soggetti collegati / Capitale ammissibile”;
- business – valutata attraverso i parametri “Operatività verso soci ed in attività a ponderazione nulla” e “Operatività fuori dalla zona di competenza territoriale della Banca”.

L'ICAAP poggia sulla previa identificazione di tutti i rischi rilevanti a cui la Banca è o potrebbe essere esposta rispetto alla propria operatività, ai mercati di riferimento, nonché ai fattori di contesto derivanti dalla propria natura cooperativa. L'identificazione dei rischi rilevanti per l'azienda è attuata in stretto raccordo e coerenza con le analoghe attività sviluppate in sede RAF.

Al fine di individuare i rischi rilevanti, durante le attività di valutazione, vengono presi in considerazione almeno tutti i rischi contenuti nell'elenco di cui all'Allegato A della Circolare 285/13, Parte Prima, Titolo III. Tale elenco viene ampliato durante l'analisi al fine di meglio comprendere e riflettere il business e l'operatività aziendale. Responsabile di tale attività è la Funzione di Risk Management la quale esegue un'attività di *assessment* qualitativo sulla significatività dei rischi e/o analisi del grado di rilevanza dei rischi, con il supporto di indicatori di rilevanza definiti distintamente per le diverse tipologie di rischio. Nell'esercizio di tale attività la Funzione di Risk Management si avvale della collaborazione delle altre funzioni aziendali, attraverso interviste dirette ai rispettivi responsabili (o tramite l'attivazione di un tavolo di lavoro dedicato). In questa fase vengono identificate inoltre le fonti di generazione dei rischi individuati, posizionando gli stessi in capo alle funzioni/unità operative ovvero correlandoli ai processi aziendali.

Ai fini della determinazione del capitale interno a fronte dei rischi quantificabili, la Banca utilizza le metodologie di calcolo dei requisiti patrimoniali regolamentari per i rischi compresi nel I Pilastro (di credito, controparte, di mercato e operativo) e gli algoritmi semplificati indicati dalla normativa per i rischi quantificabili rilevanti e diversi dai precedenti (concentrazione e tasso di interesse del portafoglio bancario). Più in dettaglio, come richiamato nella tavola 1, vengono utilizzati:

- il metodo standardizzato per il rischio di credito;
- il metodo del valore corrente ed il metodo per il rischio di controparte;
- il metodo standardizzato per il rischio di mercato;
- il metodo base per il rischio operativo;
- l'algoritmo del *Granularity Adjustment* per il rischio di concentrazione “single-name” e la metodologia ABI per il profilo geo-settoriale del rischio;
- l'algoritmo semplificato “regolamentare” per il rischio di tasso di interesse;

- metodologia proposta dalla Federazione delle BCC di Puglia e Basilicata per il rischio paese e di trasferimento.

Per quanto riguarda invece i rischi non quantificabili, come già detto, la Banca ha predisposto adeguati presidi interni di controllo e attenuazione.

Per quanto attiene al rischio di liquidità la Banca, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni, non quantifica capitale interno. L'esposizione al rischio di liquidità viene misurata con tecniche differenziate a seconda della dimensione operativa o strutturale dello stesso.

Nell'ambito delle attività di misurazione, sono altresì definite ed eseguite prove di stress test ai fini di una migliore valutazione dell'esposizione ai rischi, dei relativi sistemi di attenuazione e controllo, della verifica della congruità delle risorse patrimoniali disponibili e della valutazione dell'adeguatezza del capitale. Con riferimento alla valutazione dell'adeguatezza patrimoniale, alla luce del principio di proporzionalità e tenuto conto di quanto previsto dalla Circolare 285/2013 della Banca d'Italia per gli intermediari di Classe 3, la Banca effettua analisi di sensibilità con riferimento al rischio di credito, al rischio di concentrazione *single name*, al rischio di concentrazione geo-settoriale ed al rischio di tasso d'interesse del portafoglio bancario.

La misurazione dei citati rischi in ipotesi di stress è sviluppata in ottica attuale e prospettica e con modalità coerenti con le metodologie di misurazione dell'esposizione ai rischi utilizzate in condizioni di normale corso degli affari.

I risultati delle prove di stress, opportunamente analizzati, conducono ad una migliore valutazione dell'effettiva esposizione ai rischi e del grado di vulnerabilità dell'azienda al verificarsi di eventi eccezionali ma plausibili.

Al fine di valutare la vulnerabilità alle situazioni di tensione di liquidità eccezionali ma plausibili sono condotte prove di stress in termini di analisi di sensitività e/o di scenario effettuati secondo un approccio qualitativo basato sull'esperienza aziendale e sulle indicazioni fornite dalla normativa. I risultati forniscono un supporto per la valutazione dell'adeguatezza dei limiti operativi, la pianificazione e l'avvio di transazioni compensative di eventuali sbilanci, la revisione periodica del piano di emergenza.

Nel processo di determinazione del capitale interno complessivo la Banca tiene conto, inoltre, dei rischi connessi con l'operatività verso soggetti collegati (di natura legale, reputazionale o di conflitto d'interesse), considerando, nei casi di superamento dei limiti prudenziali, le relative eccedenze a integrazione della misura del capitale interno complessivo.

Più in generale l'esito della valutazione dei rischi non quantificabili, unitamente alla complessiva autovalutazione del processo ICAAP, è presa in considerazione al fine di corroborare o rivedere gli esiti della valutazione dell'adeguatezza del capitale effettuata: in presenza di rilevanti carenze nel processo ICAAP e/o esposizioni ritenute rilevanti ai rischi difficilmente quantificabili, gli esiti della valutazione su base quantitativa dell'adeguatezza patrimoniale sono opportunamente e prudenzialmente riesaminati.

La determinazione del capitale interno complessivo – effettuato secondo il già cennato approccio "*building block*" - viene effettuata con riferimento tanto alla situazione attuale, quanto a quella prospettica.

Al fine di uno stringente monitoraggio del livello di esposizione ai rischi, la misurazione del capitale interno complessivo in chiave attuale viene aggiornata con riferimento alla fine di ciascun trimestre dell'esercizio in corso. Il livello prospettico viene invece determinato con cadenza essenzialmente annuale - in sede di predisposizione del resoconto ICAAP - con riferimento alla fine dell'esercizio in corso, tenendo conto della prevedibile evoluzione dei rischi e dell'operatività.

A tal fine la Banca:

- utilizza il *Piano Operativo* annuale dettagliandolo adeguatamente rispetto alle necessità di stima dei rischi;
- individua i parametri che influenzano l'incidenza del rischio, prevedendone la futura evoluzione considerando anche variabili macroeconomiche (andamento del mercato);
- definisce le stime di evoluzione dei fattori di rischio coerenti con i propri scenari economici e strategici;
- verifica le previsioni sulla base della pianificazione pluriennale;
- effettua una stima dell'evoluzione delle voci contabili che costituiscono la dotazione patrimoniale individuata;

- considera le eventuali esigenze di carattere strategico e gli obiettivi di ratio target previsti dalla propensione al rischio definita.

L'esito dell'autovalutazione dell'adeguatezza patrimoniale - realizzata tenendo conto dei risultati distintamente ottenuti con riferimento alla misurazione dei rischi e del capitale in ottica attuale, prospettica e in ipotesi di stress su valori attuali e prospettici - è sintetizzato in un giudizio qualitativo ("giudizio di adeguatezza") con riferimento alla situazione aziendale relativa alla fine dell'ultimo esercizio chiuso e alla fine dell'esercizio in corso.

La valutazione dell'adeguatezza patrimoniale e la formulazione del relativo giudizio si basano sui seguenti indicatori ritenuti rilevanti nell'ambito del RAF, limitatamente al profilo patrimoniale, ai fini della declinazione della propensione al rischio della Banca:

- a) Coefficiente di Capitale Totale (Total Capital Ratio) in rapporto ai requisiti patrimoniali obbligatori;
- b) Coefficiente di Capitale Totale in rapporto al Capitale Interno Complessivo.

Ai fini dell'attribuzione del giudizio in funzione del valore assunto dall'indicatore adottato in ottica attuale o prospettica (in normale corso degli affari) è stata individuata per ciascun indicatore e distintamente in ottica attuale ed in ottica prospettica la soglia "critica di adeguatezza" che discrimina tra il giudizio di adeguatezza e quello di inadeguatezza. Tale soglia critica di adeguatezza identifica il valore che l'indicatore adottato deve assumere per rispettare il requisito minimo richiesto e coprire interamente anche le eventuali esigenze individuate a esito dello stress test.

Ai fini della individuazione dei livelli nei quali articolare le soglie e i giudizi per gli indicatori sono stati presi in considerazione i requisiti patrimoniali obbligatori, nonché quelli aggiuntivi imposti dalla Banca d'Italia ad esito del processo di revisione prudenziale (SREP) ed assegnati con specifico provvedimento del 18/12/2015, il vincolo esistente di detenzione della riserva addizionale (capital buffer) in funzione della conservazione del capitale e gli indirizzi strategici definiti nell'ambito del RAS e del piano industriale della Banca.

Più nel dettaglio, per i coefficienti patrimoniali di I Pilastro (CET 1 Ratio, Tier 1 Ratio, Total Capital Ratio) la soglia critica di adeguatezza coincide con il coefficiente post SREP fissato dall'Autorità di Vigilanza, comprensivo della eventuale riserva di conservazione del capitale non integralmente assorbita dal requisito patrimoniale aggiuntivo post SREP.

La valutazione dell'adeguatezza patrimoniale di II Pilastro si fonda invece sul presupposto che la Banca disponga di adeguate risorse patrimoniali qualora il capitale complessivo risulta sufficiente a coprire:

- a) gli assorbimenti patrimoniali quantificati a fronte dei rischi di I e di II Pilastro;
- b) gli impatti complessivi delle ipotesi di stress in termini di variazione sia dell'esposizione ai rischi sia delle risorse patrimoniali;
- c) i requisiti patrimoniali specifici sul rischio operativo previsti dall'Autorità di Vigilanza (e ricompresi dalla stessa Autorità nel requisito patrimoniale aggiuntivo ex SREP).

Una volta appurata la capacità di rispettare la soglia critica di adeguatezza, al fine di valutare l'eventuale necessità di effettuare interventi di rafforzamento patrimoniale, è stato espresso un giudizio di merito sull'eccedenza patrimoniale, articolato su tre livelli (scarsa, sufficiente o robusta) funzione del rapporto tra l'eccedenza patrimoniale misurata e l'impatto degli stress test, sulla base delle soglie definite dalla Banca.

Ai fini della verifica della copertura del capitale interno complessivo la Banca ha adottato una configurazione di capitale complessivo corrispondente all'aggregato dei Fondi Propri determinato ai sensi delle definizioni di vigilanza.

Nel caso in cui la Banca rilevi il mancato soddisfacimento del requisito combinato di riserva di capitale in ottica attuale ed in condizioni ordinarie, calcola l'Ammontare Massimo Distribuibile ("AMD") e pone in essere le misure di conservazione del capitale disciplinate dalla Circ. 285/2013 della Banca d'Italia, sottoponendo alla

stessa – nei termini previsti dalle richiamate disposizioni – un piano di conservazione del capitale preventivamente approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Più in generale, sulla base degli esiti dell'autovalutazione dell'adeguatezza patrimoniale sono individuati e pianificati gli eventuali interventi correttivi relativi al contenimento dell'espansione o alla riduzione dei rischi in essere nonché all'entità complessiva del capitale complessivo e alla sua composizione.

La valutazione dell'adeguatezza patrimoniale in ottica prospettica permette di verificare l'effetto degli interventi pianificati entro la fine dell'esercizio in corso nonché di individuare e pianificare eventuali interventi correttivi che dovessero rendersi necessari in presenza di situazioni di parziale/non adeguatezza.

Nel caso in cui emerga una condizione di parziale/non adeguatezza, la rendicontazione al Consiglio di Amministrazione sull'adeguatezza patrimoniale viene effettuata con maggior frequenza, al fine di rafforzare il monitoraggio e di verificare gli effetti degli interventi adottati sul profilo patrimoniale della Banca.

Le attività di determinazione del livello di esposizione in termini di capitale interno e quelle relative alle prove di stress vengono condotte dalla Funzione di Risk Management, con il supporto del Settore Amministrazione e Contabilità. La proiezione degli assorbimenti patrimoniali sulla dimensione temporale prospettica richiede il coinvolgimento anche della Funzione Pianificazione Strategica e Controllo di Gestione che opera in stretto raccordo con le funzioni aziendali citate in precedenza. I sistemi di controllo e attenuazione attivati a presidio dei rischi non quantificabili vengono implementati e gestiti dalla Funzione di Risk Management.

Nello svolgimento delle diverse attività dell'ICAAP, la Funzione di Risk Management provvede a fornire periodicamente, alle Unità di business, alla Direzione Generale e al Consiglio di Amministrazione feed-back informativi sul livello di esposizione ai diversi rischi, sul posizionamento rispetto ai livelli di propensione prestabiliti ed al grado di adeguatezza del patrimonio.

Tutto ciò premesso, i risultati dell'autovalutazione dell'adeguatezza del capitale complessivo in ottica attuale (31.12.2015), prospettica (31.12.2016) ed in ipotesi di stress vengono di seguito riportati.

<b>ADEGUATEZZA DEL CAPITALE</b>	<b>Attuale 31/12/2015</b>	<b>Prospettico 31/12/2016</b>	<b>Stress su attuale</b>	<b>Stress su prospettico</b>
<b>Rischi</b>				
<b>RP Requisiti patrimoniali obbligatori a fronte dei rischi di I PILASTRO (requisiti specifici inclusi)</b>	<b>22.870</b>	<b>24.311</b>	<b>22.798</b>	<b>24.154</b>
RS Capitale interno a fronte dei rischi di secondo pilastro	5.867	8.808	6.039	8.986
<b>CIC Capitale interno complessivo (Rischi di I e II Pilastro) (RP+RS)</b>	<b>28.736</b>	<b>33.119</b>	<b>28.836</b>	<b>33.140</b>
<b>Capitale</b>				
CT1 Common Equity Tier 1	55.927	56.328	51.413	49.590
AT1 Additional Tier 1	0	0	0	0
<b>T1 Tier 1 (CT1+AT1)</b>	<b>55.927</b>	<b>56.328</b>	<b>51.413</b>	<b>49.590</b>
T2 Tier 2	51	25	51	25
<b>FP Totale Fondi Propri (T1+T2)</b>	<b>55.978</b>	<b>56.353</b>	<b>51.464</b>	<b>49.615</b>
AP Altri elementi non computabili nei fondi propri	0	0	0	0
<b>CC Capitale complessivo (FP+AP)</b>	<b>55.978</b>	<b>56.353</b>	<b>51.464</b>	<b>49.615</b>
<b>Confronto tra Fondi Propri ed i requisiti minimi obbligatori (I PILASTRO)</b>				
Eccedenza/Deficienza dei Fondi Propri ai requisiti patrimoniali minimi obbligatori (FP-RP)	33.108	32.042	28.666	25.461
<b>Coefficienti patrimoniali (I Pilastro)</b>				
Common Equity Tier 1 Ratio (CT1/(RPx12,5))	19,56%	18,54%	18,04%	16,42%
Tier 1 ratio (T1/(RPx12,5))	19,56%	18,54%	18,04%	16,42%
Total capital ratio (FP/(RPx12,5))	19,58%	18,54%	18,06%	16,43%
<b>Confronto tra Capitale complessivo rispetto al capitale interno complessivo</b>				
Eccedenza/Deficienza del Capitale complessivo rispetto al capitale interno complessivo (CC - CIC)	27.241	23.234	22.628	16.475
<b>Coefficienti patrimoniali (II Pilastro)</b>				
CET1 / (CIC *12,5)	15,57%	13,61%	14,26%	11,97%
Tier1 / (CIC *12,5)	15,57%	13,61%	14,26%	11,97%
CC / (CIC * 12,5)	15,58%	13,61%	14,28%	11,98%

Nei prospetti seguenti è riportato il giudizio di adeguatezza con riferimento ai singoli indicatori adottati, rispettivamente in ottica attuale e prospettica. A tal fine, per ciascun indicatore sono riportate le seguenti informazioni:

- la misura di rischio ;
- la misura del capitale ;
- il valore dell'indicatore;
- il valore minimo dell'indicatore da rispettare;
- il valore della misura di capitale minimo richiesto (con la distinta evidenza della componente di riserva di capitale richiesta);
- l'eccedenza/deficienza tra la misura del capitale e quella minima richiesta.

Per ciascun indicatore sono, inoltre, riportati in ottica sia attuale, sia prospettica:

- l'esito del "test di rilevanza";
- il giudizio di "adeguatezza patrimoniale" espresso come dianzi precisato;
- l'impatto complessivo delle ipotesi di stress in termini di variazione dell'esposizione ai rischi e delle risorse patrimoniali;



- l'incidenza dell'eccedenza di capitale rispetto all'impatto complessivo degli stress test di cui al punto precedente;
- il giudizio sull'eccedenza del capitale espresso in relazione all'incidenza di cui al punto precedente, in conformità alle soglie stabilite secondo i criteri dianzi illustrati.

valori in migliaia di euro

Autovalutazione adeguatezza patrimoniale in ottica attuale	Coefficienti di primo pilastro	Coefficienti di secondo pilastro
	Total Capital ratio	TC / (CIC * 12,5)
Misura di Capitale	55.978	55.978
Misura di rischio	22.870	28.736
<b>Valore indicatore</b>	<b>19,58%</b>	<b>15,58%</b>
Capitale minimo richiesto	41.451	35.549
di cui riserva di conservazione del capitale residua (CCB)*	0	0
Valore indicatore minimo richiesto (rispetto alla misura rischio)	14,50%	9,90%
Valore indicatore minimo richiesto (rispetto ai requisiti patrimoniali obbligatori)		12,44%
<b>Eccedenza/deficienza del capitale</b>	<b>14.527</b>	<b>20.429</b>
Rilevanza dell'indicatore ai fini dell'autovalutazione	Rilevante	Rilevante
<b>Giudizio sull'adeguatezza patrimoniale</b>	<b>Adeguito</b>	<b>Adeguito</b>
<b>Impatto degli stress test</b>	<b>4.614</b>	<b>4.614</b>
Rapporto dell'eccedenza del capitale rispetto agli impatti degli stress test	314,85%	442,76%
<b>Giudizio sull'eccedenza patrimoniale</b>	<b>Robusta</b>	<b>Robusta</b>

In ottica attuale si riscontra:

- una eccedenza dei fondi propri pari a euro 14,5 milioni rispetto al capitale minimo richiesto per soddisfare il Total capital ratio (14,5%). In tale contesto, quest'ultimo è risultato pari a 19,58%;
- una eccedenza dei fondi propri pari a euro 20,4 milioni rispetto al capitale minimo richiesto per soddisfare il coefficiente dei fondi propri di Il Pilastro (pari a euro 35,5 milioni)<sup>11</sup>. In tale contesto, il coefficiente di secondo pilastro è risultato pari al 15,58%.

Tenuto conto dei sopra esposti risultati l'eccedenza patrimoniale è stata giudicata robusta in rapporto al complessivo impatto delle prove di stress.

Autovalutazione adeguatezza patrimoniale in ottica prospettica	Coefficienti di primo pilastro	Coefficienti di secondo pilastro
	Total Capital ratio	TC / (CIC * 12,5)
Misura di Capitale	56.353	56.353
Misura di rischio	24.311	33.119
<b>Valore indicatore</b>	<b>18,54%</b>	<b>13,61%</b>
Capitale minimo richiesto	44.064	42.145
di cui riserva di conservazione del capitale residua (CCB)*	0	0
Valore indicatore minimo richiesto (rispetto alla misura rischio)	14,50%	10,18%
Valore indicatore minimo richiesto (rispetto ai requisiti patrimoniali obbligatori)		13,87%
<b>Eccedenza/deficienza del capitale</b>	<b>12.289</b>	<b>14.208</b>
Rilevanza dell'indicatore ai fini dell'autovalutazione	Rilevante	Rilevante
<b>Giudizio sull'adeguatezza patrimoniale</b>	<b>Adeguito</b>	<b>Adeguito</b>
<b>Impatto degli stress test</b>	<b>6.758</b>	<b>6.758</b>
Rapporto dell'eccedenza del capitale rispetto agli impatti degli stress test	181,84%	210,23%
<b>Giudizio sull'eccedenza patrimoniale</b>	<b>Robusta</b>	<b>Robusta</b>

In ottica prospettica si riscontra:

- una eccedenza dei fondi propri pari a euro 12,2 milioni rispetto al capitale minimo richiesto per soddisfare il Total capital ratio (14,5%). In tale contesto, quest'ultimo è risultato pari a 18,54%;
- una eccedenza dei fondi propri pari a euro 14,2 milioni rispetto al capitale minimo richiesto per soddisfare il coefficiente dei fondi propri di secondo pilastro (pari a euro 42,1 milioni)<sup>12</sup>. In tale contesto, il coefficiente di secondo pilastro è risultato pari al 13,61%.

Tenuto conto dei sopra esposti risultati l'eccedenza patrimoniale è stata giudicata robusta in rapporto al complessivo impatto delle prove di stress.

In conclusione, considerati i risultati ottenuti in termini attuali, prospettici e in ipotesi di stress:

- i Fondi Propri sono stati giudicati adeguati rispetto ai requisiti di vigilanza ed, inoltre, l'eccedenza patrimoniale è stata giudicata robusta;

<sup>11</sup> Tale coefficiente patrimoniale espresso rispetto al valore ponderato dei requisiti patrimoniali obbligatori è pari al 9,9%.

<sup>12</sup> Tale coefficiente patrimoniale espresso rispetto al valore ponderato dei requisiti patrimoniali obbligatori è pari al 10,18%.

- i Fondi Propri sono stati giudicati adeguati rispetto al capitale interno complessivo e, inoltre, l'eccedenza patrimoniale è stata giudicata robusta.

## INFORMATIVA QUANTITATIVA

Nel seguito si rappresentano:

- la tabella relativa al requisito di capitale a fronte del rischio di credito, con la suddivisione dei portafogli regolamentari (art. 438, lett. c));
- la tabella relativa al requisito di capitale a fronte del rischio di mercato (art. 438, lett e));
- la tabella relativa al requisito di capitale a fronte del rischio operativo (art. 438, lett f)).

Inoltre, sebbene non espressamente previsti dalla normativa, si rappresentano la tabella relativa al riepilogo degli assorbimenti patrimoniali.

Con riferimento al 31/12/2015, la Banca non ha provveduto alla quantificazione ed alla segnalazione del requisito patrimoniale specifico, in considerazione dell'attribuzione, da parte della Banca d'Italia, dei coefficienti patrimoniali aggiuntivi ad esito del processo SREP. Infatti, come specificato nei rispettivi provvedimenti sui "Coefficienti di capitale (capital decision)", l'Autorità di Vigilanza ha ricondotto gli anzidetti requisiti all'interno della misura dei "target ratio" assegnati alla Banca.

### 4.1 RISCHIO DI CREDITO E DI CONTROPARTE - METODOLOGIA STANDARDIZZATA

*(valori in migliaia di euro)*

Portafogli regolamentari	Requisito patrimoniale rischio di credito e controparte
Esposizioni verso o garantite da amministrazioni centrali e banche centrali	787
Esposizioni verso o garantite da amministrazioni regionali o autorità locali	12
Esposizioni verso o garantite da organismi del settore pubblico	-
Esposizioni verso o garantite da banche multilaterali di sviluppo	-
Esposizioni verso o garantite da organizzazioni internazionali	-
Esposizioni verso o garantite da intermediari vigilati	3.491
Esposizioni verso o garantite da imprese	5.510
Esposizioni al dettaglio	2.972
Esposizioni garantite da immobili	3.563
Esposizioni in stato di default	3.563
Esposizioni ad alto rischio	-
Esposizioni sotto forma di obbligazioni bancarie garantite	-
Esposizioni a breve termine verso imprese o intermediari vigilati	-
Esposizioni verso Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR)	-
Esposizioni in strumenti di capitale	191
Altre esposizioni	582
Esposizioni verso le cartolarizzazioni	-
Esposizioni verso controparti centrali nella forma di contributi prefinanziati al fondo di garanzia	-
Rischio aggiustamento della valutazione del credito	-
<b>Totale</b>	<b>20.670</b>

**4.2 RISCHIO DI MERCATO RELATIVO AL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE**
*(valori in migliaia di euro)*

Componenti	Requisiti patrimoniali rischi di mercato
1.Rischio di posizione su strumenti di debito	0
2.Rischio di posizione su strumenti di capitale	-
3.Rischio di concentrazione	-
<b>Rischio di posizione su strumenti di debito e di capitale</b>	<b>0</b>
4.Rischio di cambio	-
5.Rischio di posizione su merci	-
6.Rischio di regolamento	-
<b>Requisiti patrimoniali a fronte dei rischi di mercato</b>	<b>0</b>

**4.3 RISCHIO OPERATIVO**
*(valori in migliaia di euro)*

COMPONENTI	VALORI
Indicatore rilevante - T	15.662
Indicatore rilevante - T-1	4.949
Indicatore rilevante - T-2	23.369
<b>Media Triennale Indicatore rilevante</b>	<b>14.660</b>
Coefficiente di ponderazione	15%
<b>CAPITALE INTERNO A FRONTE DEL RISCHIO OPERATIVO</b>	<b>2.199</b>

**4.4 REQUISITI PATRIMONIALI: RIEPILOGO**

Categorie/Valori	Importi non ponderati	Importi ponderati / requisiti
<b>A. ATTIVITA' DI RISCHIO</b>		
<b>A.1 RISCHIO DI CREDITO E DI CONTROPARTE</b>	<b>513.757</b>	<b>258.378</b>
1. Metodologia standardizzata	513.757	258.378
2. Metodologia basata su rating interni		
2.1 Base		
2.2 Avanzata		
3. Cartolarizzazioni		
<b>B. REQUISITI PATRIMONIALI DI VIGILANZA</b>		
<b>B.1 RISCHIO DI CREDITO E DI CONTROPARTE</b>		<b>20.670</b>
<b>B.2 RISCHIO DI AGGIUSTAMENTO DELLA VALUTAZIONE DEL CREDITO E DI CONTROPARTE</b>		
<b>B.3 RISCHIO DI REGOLAMENTO</b>		
<b>B.4 RISCHI DI MERCATO</b>		
1. Metodologia standard		
2. Modelli interni		

3. Rischio di concentrazione		
<b>B.5 RISCHIO OPERATIVO</b>		<b>2.199</b>
1. Metodo base		2.199
2. Metodo standardizzato		
3. Metodo avanzato		
<b>B.6 ALTRI ELEMENTI DI CALCOLO</b>		
<b>B.7 TOTALE REQUISITI PRUDENZIALI</b>		<b>22.869</b>
<b>C. ATTIVITA' DI RISCHIO E COEFFICIENTI DI VIGILANZA</b>		
C.1 Attività di rischio ponderate		285.869
C.2 Capitale primario di classe 1/Attività di rischio ponderate (CET 1 capital ratio)		19,56%
C.3 Capitale di classe 1/Attività di rischio ponderate (Total capital ratio)		19,56%
C.4 TOTALE Fondi Propri/Attività di rischio ponderate (Total capital ratio)		19,58%

## TAVOLA 5 - RISCHIO DI CONTROPARTE (ART. 439)

### INFORMATIVA QUALITATIVA

#### **Sistemi di misurazione e gestione del rischio di controparte**

Il rischio di controparte rappresenta il rischio che la controparte di una transazione, avente ad oggetto determinati strumenti finanziari, risulti inadempiente prima del regolamento della transazione stessa.

Il rischio di controparte grava sulle seguenti tipologie di transazione:

- 1) strumenti derivati finanziari e creditizi negoziati fuori borsa (OTC);
- 2) operazioni pronti contro termine attive e passive su titoli o merci, operazioni di concessione o assunzione di titoli o merci in prestito e finanziamenti con margini (operazioni SFT);
- 3) operazioni con regolamento a lungo termine (operazioni LST).

Tale rischio è, quindi, una particolare fattispecie del rischio di credito, che genera una perdita se le transazioni poste in essere con una determinata controparte hanno un valore positivo al momento dell'insolvenza.

Per gli strumenti derivati OTC (tranne i derivati creditizi riconosciuti nell'ambito degli strumenti di mitigazione del rischio di credito) il rischio di controparte comprende non solo il rischio di insolvenza ma anche il rischio di perdite che possono derivare dagli aggiustamenti al valore di mercato degli stessi a seguito del deterioramento del merito creditizio delle controparti (c.d. rischio di CVA).

Per la Banca, avuto riguardo all'ordinaria operatività, il rischio di controparte si deve intendere limitato:

- agli strumenti derivati finanziari a copertura del portafoglio bancario e creditizi negoziati fuori borsa (OTC – *over- the- counter*)
- alle operazioni pronti contro termine attive e passive su titoli o merci, operazioni di concessione o assunzione di titoli o merci in prestito e finanziamenti con margini (operazioni SFT – *Security Financing Transactions*)

La Banca utilizza il metodo del valore corrente per la misurazione del relativo requisito prudenziale a fronte delle esposizioni in strumenti derivati finanziari e creditizi negoziati fuori borsa (OTC) e delle operazioni con regolamento a lungo termine (LST). Con riferimento, invece, alle operazioni pronti contro termine attive e passive su titoli o merci e alle operazioni di concessione o assunzione di titoli o merci in prestito e finanziamenti con margini (operazioni SFT), in assenza di operazioni della specie classificate nel portafoglio di negoziazione ai fini di vigilanza, la Banca utilizza il metodo semplificato.

Conformemente alle disposizioni di vigilanza in materia, la Banca si è dotata di un sistema, strutturato e formalizzato, funzionale al raggiungimento degli obiettivi di gestione e controllo del rischio di controparte che prevede il coinvolgimento, in termini di attribuzione di ruoli e responsabilità, di diverse funzioni organizzative.

In tale ambito, le politiche inerenti alla gestione del rischio di controparte si basano sui seguenti principali elementi:

- declinazione della propensione al rischio in termini di limiti operativi per la negoziazione degli strumenti finanziari la cui definizione poggia sulla distinzione tra controparti di riferimento e controparti accettate;
- restrizione sugli strumenti finanziari negoziabili, in termini sia di strumenti non ammissibili sia di limiti all'ammissibilità per singola operazione o complessivi per tipologia di strumento/forma tecnica;
- deleghe operative (in termini di soggetto delegato e limiti giornalieri).

Con riferimento al primo punto, Iccrea Banca è la controparte di riferimento con la quale la Banca ha sviluppato consolidati rapporti d'affari e di collaborazione, in considerazione della peculiarità e dei meccanismi operativi e gestionali del Sistema del Credito Cooperativo. Le controparti accettate dalla Banca sono le primarie controparti italiane ed estere, esterne al Sistema del Credito Cooperativo, identificate secondo un criterio di solidità, sicurezza ed efficienza operativa.

Con riferimento al secondo e al terzo punto, la Banca individua le tipologie di strumenti ammessi alla negoziazione e i seguenti limiti operativi per la gestione del rischio di controparte:

- il controvalore massimo giornaliero stipulato che rappresenta il valore di mercato massimo che, per ogni strumento finanziario contemplato, può essere negoziato giornalmente direttamente con la controparte, nel caso di derivati e strumenti di tesoreria..
- il controvalore massimo di operazioni non ancora scadute che rappresenta, nel caso di operatività in derivati e strumenti di tesoreria, il valore massimo che può essere negoziato/trattato con la controparte oggetto dell'analisi.

In particolare, per quanto riguarda gli strumenti derivati finanziari OTC, la Banca, per espressa previsione statutaria non può assumere, in proprio, né offrire alla propria clientela derivati di tipo speculativo. Pertanto, gli strumenti finanziari OTC negoziabili dalla Banca possono essere solo “di copertura”, ai fini di Vigilanza.

L'esposizione al rischio di controparte dell'operatività in derivati OTC non speculativa è molto contenuta poiché assunta esclusivamente/prevalentemente nei confronti dell'Istituto Centrale di Categoria ICCREA Banca.

Per quanto concerne le procedure di affidamento e monitoraggio creditizio attivate in concomitanza con la stipula di contratti derivati, tali attività sono svolte dalla Banca nell'ambito della più ampia valutazione del merito creditizio del cliente connessa alla concessione del finanziamento cui il derivato è collegato.

Per quanto concerne le operazioni di “pronti contro termine” passive, si precisa che le stesse hanno ad oggetto Titoli di Stato.

La Banca ricorre all'utilizzo di garanzie e accordi di compensazione riconosciute ai fini CRM per l'attenuazione del rischio di controparte.

Nello specifico la Banca ha adottato accordi di compensazione bilaterale di contratti aventi ad oggetto i derivati OTC e le operazioni con regolamento a lungo termine stipulati con il Gruppo Bancario ICCREA che, pur non dando luogo a novazione, prevede la formazione di un'unica obbligazione, corrispondente al saldo netto di tutte le operazioni incluse nell'accordo stesso, di modo che, nel caso di inadempimento della controparte per insolvenza, bancarotta, liquidazione o per qualsiasi altra circostanza, la banca ha il diritto di ricevere o l'obbligo di versare soltanto l'importo netto dei valori positivi e negativi ai prezzi correnti di mercato delle singole operazioni compensate. Il Regolamento (UE) n. 575/2013 con riferimento ai derivati OTC ed alle operazioni con regolamento a lungo termine, inquadra tali accordi nell'ambito degli “altri accordi bilaterali di compensazione tra un ente e la sua controparte”, ovvero degli “accordi scritti tra una banca e una controparte in base ai quali le reciproche posizioni creditorie e debitorie generate da tali contratti sono automaticamente compensate in modo da stabilire un unico saldo netto, senza effetti novativi.”

L'effetto di riduzione del rischio di controparte (e, quindi, il minor assorbimento patrimoniale) è riconosciuto a condizione che l'accordo sia stato riconosciuto dall'autorità di vigilanza e la banca rispetti i requisiti specifici contemplati nella normativa.

A fronte di tali accordi, la Banca ha implementato i presidi organizzativi richiesti dalla regolamentazione di riferimento per il loro riconoscimento a fini prudenziali quali tecniche di mitigazione del rischio.

Sono stati inoltre stipulati con il Gruppo Bancario ICCREA accordi di marginazione che prevedono lo scambio di margini (garanzie) tra le controparti del contratto con periodicità giornaliera sulla base della valorizzazione delle posizioni in essere sulla base dei valori di mercato rilevati nel giorno di riferimento (ovvero il giorno lavorativo immediatamente precedente al giorno di valorizzazione). La valorizzazione delle garanzie oggetto di trasferimento da una parte all'altra tiene conto del valore netto delle posizioni in essere, del valore delle eventuali garanzie precedentemente costituite in capo a una delle due parti nonché del valore cauzionale (livello minimo di trasferimento).

Anche in questo caso la Banca ha definito specifiche politiche e procedure al fine di assicurare il soddisfacimento dei requisiti previsti dalla normativa in materia per il loro riconoscimento ai fini prudenziali/.

## INFORMATIVA QUANTITATIVA

Nel seguito si rappresentano:

- la tabella relativa al rischio di controparte – contratti derivati OTC per sottostanti, in riferimento al solo portafoglio di negoziazione di vigilanza (art. 439, lett e)), poiché la Banca non detiene strumenti della specie nel portafoglio bancario;
- la tabella relativa al rischio di controparte – esposizione creditizia ed ammontare protetto (art. 439, lett f) e g)).

Sempre in relazione al rischio di controparte, non si rappresenta la tabella relativa ai derivati creditizi (art. 439, lett h)) poiché la Banca non detiene strumenti della specie.

### 5.1 CONTRATTI DERIVATI OTC PER SOTTOSTANTI - PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE DI VIGILANZA

*(valori in migliaia di euro)*

Forma tecnica	Fair value lordo positivo dei contratti (A)	Riduzione del fair value lordo positivo dovuto a compensazione (B)	Fair value positivo al netto degli accordi di compensazione (C = A-B)	Ammontare protetto da garanzie reali (D)	Fair value positivo dei contratti al netto degli accordi di compensazione e delle garanzie reali (E = C-D)
Titoli di debito e tassi di interesse					
Titoli di capitale e indici azionari					
Valute e oro	13		13		13
Altri valori					
Derivati creditizi: acquisti di protezione					
Derivati creditizi: vendite di protezione					
<b>Totale</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>13</b>

### 5.2 ESPOSIZIONE CREDITIZIA ED AMMONTARE PROTETTO

Forma tecnica	Esposizione creditizia prima dell'applicazione delle tecniche di attenuazione e del rischio di credito	Ammontare protetto da tecniche di attenuazione del rischio di credito					Totale ammontare protetto (A+B+C+D+E)
		Protezione del credito di tipo reale		Protezione del credito di tipo personale			
		Garanzie reali finanziarie - metodo semplificato (A)	Garanzie reali finanziarie - metodo integrale (B)	Garanzie personali (D)	Derivati su crediti		
				Ammontare protetto (E)	Valore nozionale (F)		
Contratti derivati e operazioni con regolamento al lungo termine	26	-		-	-		-
Operazioni SFT	3.993	3.950		-	-		3.950
<b>Totale</b>	<b>4.019</b>	<b>3.950</b>	-	-	-	-	<b>3.950</b>

## TAVOLA 6 - RETTIFICHE DI VALORE SU CREDITI (ART. 442)

### INFORMATIVA QUALITATIVA

#### Definizione di crediti "scaduti" e "deteriorati" a fini contabili

In base alla normativa di Vigilanza emanata dalla Banca d'Italia in vigore alla data del 31 dicembre 2015 e alle disposizioni interne che le hanno recepite, le esposizioni deteriorate sono suddivise nelle seguenti categorie:

**Sofferenze:** esposizioni per cassa e fuori bilancio nei confronti di un soggetto in stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente, o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dalla Banca. Si prescinde dall'esistenza di eventuali garanzie (reali o personali) poste a presidio delle esposizioni. Sono inclusi anche: a) le esposizioni nei confronti degli enti locali (comuni e province) in stato di dissesto finanziario, per la quota parte assoggettata alla pertinente procedura di liquidazione; b) i crediti acquistati da terzi aventi come debitori principali soggetti in sofferenza, indipendentemente dal portafoglio di allocazione contabile.

**Inadempienze probabili:** esposizioni per le quali la Banca reputa improbabile che, senza il ricorso ad azioni quali l'escussione delle garanzie, il debitore adempia integralmente (in linea capitale e/o interessi) alle sue obbligazioni creditizie. Tale valutazione viene effettuata in maniera indipendente dalla presenza di eventuali importi (o rate) scaduti e non pagati, in quanto non si attende necessariamente il sintomo esplicito di anomalia (il mancato rimborso), laddove si verifichi la sussistenza di elementi che implicano una situazione di rischio di inadempimento del debitore (ad esempio, una crisi del settore industriale in cui opera il debitore). Il complesso delle esposizioni per cassa e "fuori bilancio" verso un medesimo debitore che versa nella suddetta situazione è denominato "inadempienza probabile", salvo che non ricorrano le condizioni per la classificazione del debitore fra le sofferenze.

**Esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate:** esposizioni per cassa, diverse da quelle classificate tra le sofferenze o le inadempienze probabili, che, alla data di riferimento della segnalazione, sono scadute o sconfinanti; le esposizioni scadute e/o sconfinanti sono determinate a livello di singolo debitore.

A seguito dell'emanazione del Regolamento UE n. 227/2015, è inoltre da ricondurre tra le esposizioni deteriorate anche la categoria delle esposizioni deteriorate oggetto di concessioni (*forborne non performing*), la quale non configura una categoria di esposizioni deteriorate distinta e ulteriore rispetto a quelle precedentemente richiamate, ma soltanto un sottoinsieme di ciascuna di esse, nella quale rientrano le esposizioni per cassa e gli impegni a erogare fondi che formano oggetto di concessioni (*forborne exposure*), se soddisfano le due seguenti condizioni:

- i. il debitore versa in una situazione di difficoltà economico-finanziaria che non gli consente di rispettare pienamente gli impegni contrattuali del suo contratto di debito e che realizza uno stato di "deterioramento creditizio" (classificazione in una delle categorie di esposizioni deteriorate: sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti da oltre 90 giorni),
- ii. e la banca acconsente a una modifica dei termini e condizioni di tale contratto, ovvero a un rifinanziamento totale o parziale dello stesso, per permettere al debitore di rispettarlo (concessione che non sarebbe stata accordata se il debitore non si fosse trovato in uno stato di difficoltà).

#### Approcci e metodologie adottati per la determinazione delle rettifiche di valore su crediti generiche e specifiche

I crediti rientrano nella più ampia categoria delle attività finanziarie non derivate e non quotate in un mercato attivo (livello 2 e livello 3) che prevedono pagamenti fissi o comunque determinabili. Essi includono gli impieghi con clientela e con banche, erogati direttamente e che non sono stati classificati all'origine tra le attività finanziarie valutate al *fair value*.



Sono inclusi i crediti di funzionamento connessi con la prestazione di servizi finanziari e le operazioni di pronti contro termine.

La prima iscrizione di un credito avviene alla data di sottoscrizione del contratto, che normalmente coincide con la data di erogazione, sulla base del *fair value* dello strumento finanziario. Esso è pari all'ammontare erogato, comprensivo dei costi e dei ricavi di transazione direttamente riconducibili al singolo credito e determinabili sin dall'origine dell'operazione, ancorché liquidati in un momento successivo.

Successivamente alla rilevazione iniziale i crediti sono rilevati al costo ammortizzato, pari al valore di prima iscrizione, diminuito/aumentato: dei rimborsi di capitale, delle rettifiche/riprese di valore, dell'ammortamento calcolato col metodo del tasso di interesse effettivo e della differenza tra l'ammontare erogato e quello rimborsabile a scadenza, riconducibile tipicamente ai costi/proventi imputati direttamente al singolo credito.

Il tasso di interesse effettivo è il tasso che eguaglia il valore attuale dei flussi futuri del credito, per capitale ed interessi, all'ammontare erogato comprensivo dei costi/proventi ricondotti al credito. L'effetto economico dei costi e dei proventi viene così distribuito lungo la vita residua attesa del credito.

Nella determinazione del tasso di rendimento effettivo, si procede alla stima dei flussi di cassa considerando tutti i termini contrattuali dello strumento finanziario che possono influire sugli importi e sulle scadenze, ma non le future perdite su crediti.

Periodicamente viene accertata l'eventuale obiettiva evidenza che un'attività finanziaria o un gruppo di attività finanziarie abbia subito una riduzione di valore. Tale circostanza ricorre quando è prevedibile che il debitore non sia in grado di riscuotere l'ammontare dovuto, sulla base delle condizioni originarie pattuite.

Dapprima si valuta la necessità di rettificare individualmente le esposizioni deteriorate (*crediti non performing*), classificate nelle diverse categorie di rischio (le quali includono, come osservato in precedenza, le esposizioni deteriorate oggetto di concessione):

- sofferenze;
- inadempienze probabili;
- esposizioni scadute.

Detti crediti *non performing* sono oggetto di un processo di valutazione analitica e l'ammontare della rettifica di valore di ciascun credito è pari alla differenza tra il valore di bilancio dello stesso al momento della valutazione (costo ammortizzato) ed il valore attuale dei previsti flussi di cassa futuri, calcolato applicando il tasso di interesse effettivo originario.

I flussi di cassa previsti tengono conto dei tempi di recupero attesi, del presumibile valore di realizzo delle eventuali garanzie, nonché dei costi che si ritiene verranno sostenuti per il recupero dell'esposizione creditizia. La rettifica di valore è iscritta a conto economico. La componente della rettifica riconducibile all'attualizzazione dei flussi finanziari viene rilasciata per competenza secondo il meccanismo del tasso di interesse effettivo ed imputata tra le riprese di valore.

Se un credito assoggettato a valutazione analitica non evidenzia obiettive riduzioni di valore, lo stesso è inserito in una categoria di attività finanziarie con caratteristiche simili di rischio di credito e quindi sottoposto a valutazione collettiva.

I crediti per i quali non sono state individuate singolarmente evidenze oggettive di perdita - e cioè di norma i crediti in bonis - sono sottoposti alla valutazione di una perdita di valore collettiva. Tale valutazione avviene per categorie di crediti omogenee con caratteristiche simili in termini di rischio di credito e le relative percentuali di perdita sono stimate tenendo conto di serie storiche, che consentono di stimare il valore della perdita in ciascuna categoria di crediti.

La stima dei flussi nominali futuri attesi si basa sui parametri di "probabilità di insolvenza" (*PD probabilità di default*) e di "perdita in caso di insolvenza" (*LGD – Loss Given Default*) differenziate per forma tecnica; i flussi così calcolati sono attualizzati sulla base dei tempi medi di recupero, determinati su base storico statistica.

La conseguente rettifica di valore è iscritta a conto economico.

Il valore originario dei crediti viene ripristinato negli esercizi successivi nella misura in cui vengono meno i motivi che ne hanno determinato la rettifica, purché tale valutazione sia oggettivamente collegabile ad un evento verificatosi successivamente alla rettifica stessa.

La ripresa di valore è iscritta nel conto economico e non può, in ogni caso, superare il costo ammortizzato che il credito avrebbe avuto in assenza di precedenti rettifiche. Tra le riprese di valore sono inoltre ricompresi gli effetti positivi connessi al rientro dell'effetto attualizzazione derivante dalla progressiva riduzione del tempo stimato di recupero del credito svalutato.

Ad ogni data di chiusura del bilancio, le eventuali rettifiche aggiuntive o riprese di valore vengono ricalcolate in modo differenziale con riferimento all'intero portafoglio di crediti in bonis alla stessa data.

## INFORMATIVA QUANTITATIVA

Nel seguito si rappresentano:

- la tabella relativa alle rettifiche di valore su crediti - distribuzione delle esposizioni per cassa e fuori bilancio per portafogli regolamentari e tipologia di esposizioni (art. 442, lett. c) CRR);
- la tabella relativa alle rettifiche di valore su crediti - distribuzione territoriale delle esposizioni per cassa e fuori bilancio ripartite per tipologia di esposizioni (art. 442, lett. d) CRR);
- la tabella relativa alle rettifiche di valore su crediti - distribuzione per settore economico della controparte delle esposizioni deteriorate ed in bonis (art. 442, lett. e) CRR);
- la tabella relativa alle rettifiche di valore su crediti - distribuzione temporale per durata residua contrattuale delle esposizioni per cassa e fuori bilancio (art. 442, lett. f) CRR);
- la tabella relativa alle rettifiche di valore su crediti - distribuzione per settore economico della controparte delle esposizioni per cassa e fuori bilancio (art. 442, lett. g) CRR);
- la tabella relativa alle rettifiche di valore su crediti - distribuzione territoriale delle esposizioni per cassa e fuori bilancio verso clientela (art. 442, lett. h) CRR);
- la tabella relativa alle rettifiche di valore su crediti - dinamica delle rettifiche di valore delle esposizioni per cassa verso clientela (art. 442, lett. i) CRR);

### 6.1 DISTRIBUZIONE DELLE ESPOSIZIONI PER CASSA E FUORI BILANCIO PER PORTAFOGLI REGOLAMENTARI E TIPOLOGIA DI ESPOSIZIONI

Portafogli regolamentari / Tipologia di esposizioni	Attività di rischio per cassa	Garanzie rilasciate ed impegni ad erogare fondi	Operaz ioni SFT	Contratti derivati e operazioni con regolamento a lungo termine	Compen sazione tra prodotti diversi	Clausole di rimborso anticipat o	Totale	
							Totale	Media
Amministrazioni e Banche centrali	132.004	0	0	0	0		132.004	142.999
Intermediari vigilati	79.845	0	0	19	0		70.864	65.426
Amministrazioni regionali o autorità locali	729	1.994	0	0	0		2.722	2.774
Organismi del settore pubblico	0	0	0	0	0		0	0
Banche multilaterali di sviluppo	0	0	0	0	0		0	0
Organizzazioni internazionali	0	0	0	0	0		0	0
Imprese ed altri soggetti	66.433	38.719	40	6	0		105.199	101.240
Esposizioni al dettaglio	59.065	41.469	3	0	0		100.537	87.956
Esposizioni a breve termine verso imprese e intermediari vigilati	0	0	0	0	0		0	0
Esposizioni verso OICR	0	0	0	0	0		0	0
Esposizioni garantite da immobili	119.240	0	0	0	0		119.240	118.226

Obbligazioni bancarie garantite	0	0	0	0	0	0	0	0
Esposizioni in default	41.932	1.663	0	0	0	0	43.595	45.697
Alto rischio	0	0	0	0	0	0	0	0
Esposizioni in strumenti di capitale	2.389	0	0	0	0	0	2.389	2.389
Altre esposizioni	12.474	159	3.950	0	0	0	16.583	23.578
Posizioni verso le cartolarizzazioni	0	0				0	0	0
<b>Totale esposizioni</b>	<b>514.111</b>	<b>84.004</b>	<b>3.993</b>	<b>25</b>	<b>-</b>		<b>593.133</b>	<b>590.285</b>

## 6.2 DISTRIBUZIONE TERRITORIALE DELLE ESPOSIZIONI PER CASSA E FUORI BILANCIO RIPARTITE PER TIPOLOGIA DI ESPOSIZIONI

Aree geografiche / Tipologie di esposizioni	Attività di rischio per cassa	Garanzie rilasciate ed impegni ad erogare fondi	Operazioni SFT	Contratti derivati e operazioni con regolamento a lungo termine	Compensazione tra prodotti diversi	Clausole di rimborso anticipato	Totale
ITALIA	505.102	84.003	3.993	26	0	0	593.124
ALTRI PAESI EUROPEI	8	2	0	0	0	0	9
RESTO DEL MONDO	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>505.110</b>	<b>84.005</b>	<b>3.993</b>	<b>26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>593.133</b>

## 6.3 DISTRIBUZIONE PER SETTORE ECONOMICO DELLA CONTROPARTE DELLE ESPOSIZIONI DETERIORATE ED IN BONIS

ESPOSIZIONI/CONTROPARTI	Governi e banche centrali	Altri enti pubblici	Banche	Società finanziarie	Imprese di assicurazione	Imprese non finanziarie	Altri soggetti	Totale
Attività di rischio per cassa	118.243	729	70.605	2.953	0	133.240	179.340	505.110
Garanzie rilasciate ed impegni ad erogare fondi	5	1.994	-	-	-	60.562	21.444	84.005
Operazioni SFT	-	-	-	-	-	999	2.994	3.993
Contratti derivati e operazioni con regolamento a lungo termine	-	-	19	-	-	6	-	26
Compensazione tra prodotti diversi	-	-	-	-	-	-	-	-
Clausole di rimborso anticipato	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Totale esposizioni</b>	<b>118.248</b>	<b>2.723</b>	<b>70.624</b>	<b>2.953</b>	<b>-</b>	<b>194.807</b>	<b>203.778</b>	<b>593.134</b>



- posizioni lunghe									
- posizioni corte									
B.5 Garanzie finanziarie rilasciate									
B.6 Garanzie finanziarie ricevute									
B.7 Derivati creditizi con scambio di capitale									
- posizioni lunghe									
- posizioni corte									
B.8 Derivati creditizi senza scambio di capitale									
- posizioni lunghe									
- posizioni corte									

#### 6.5 DISTRIBUZIONE PER SETTORE ECONOMICO DELLA CONTROPARTE DELLE ESPOSIZIONI PER CASSA E FUORI BILANCIO

ESPOSIZIONI/SETTORE ECONOMICO CONTROPARTE	Governi e Banche Centrali			Altri enti pubblici			Società finanziarie		
	Espos. Netta	Rettifiche di valore analitiche	Rettifiche di valore di portafoglio	Espos. Netta	Rettifiche di valore analitiche	Rettifiche di valore di portafoglio	Espos. Netta	Rettifiche di valore analitiche	Rettifiche di valore di portafoglio
<b>A. Esposizioni per cassa</b>									
A1 Sofferenze									
A2 Inadempienze probabili									
A3 Esposizioni scadute									
A4 Altre esposizioni	118.243								
<b>Totale esposizioni per cassa (A1+A2+A3+A4)</b>	<b>118.243</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>729</b>	<b>-</b>	<b>916</b>	<b>916</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B. Esposizioni fuori bilancio</b>									
B1 Sofferenze									

B2 Inadempienze probabili									
B3 Esposizioni scadute									
B4 Altre esposizioni									
<b>Totale esposizioni fuori bilancio (B1+B2+B3+B4)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Totale esposizioni per cassa e fuori bilancio (A+B)</b>	<b>118.243</b>	-	-	-	<b>729</b>	-	-	<b>916</b>	-

ESPOSIZIONI/SETTORE ECONOMICO CONTROPARTE	Imprese di assicurazione			Imprese non finanziarie			Altri soggetti		
	Espos. Netta	Rettifiche di valore analitiche	Rettifiche di valore di portafoglio	Espos. Netta	Rettifiche di valore analitiche	Rettifiche di valore di portafoglio	Espos. Netta	Rettifiche di valore analitiche	Rettifiche di valore di portafoglio
<b>A. Esposizioni per cassa</b>									
A1 Sofferenze				21.073	31.483		3.905	5.043	
A2 Inadempienze probabili				11.222	2.834		2.937	479	
A3 Esposizioni scadute				2.416	265		558	40	
A4 Altre esposizioni				164.822		1.537	80.607		282
<b>Totale esposizioni per cassa (A1+A2+A3+A4)</b>	-	-	-	<b>199.533</b>	<b>34.582</b>	<b>1.537</b>	<b>88.007</b>	<b>5.562</b>	<b>282</b>
<b>B. Esposizioni fuori bilancio</b>									
B1 Sofferenze									
B2 Inadempienze probabili				31	123		6		
B3 Esposizioni scadute				12			103		
B4 Altre esposizioni				4.605			15		
<b>Totale esposizioni fuori bilancio (B1+B2+B3+B4)</b>	-	-	-	<b>4.648</b>	<b>123</b>	-	<b>124</b>	-	-
<b>Totale esposizioni per cassa e fuori bilancio (A+B)</b>	-	-	-	<b>204.181</b>	<b>34.705</b>	<b>1.537</b>	<b>88.131</b>	<b>5.562</b>	<b>282</b>

## 6.6 DISTRIBUZIONE TERRITORIALE DELLE ESPOSIZIONI PER CASSA E FUORI BILANCIO VERSO CLIENTELA

ESPOSIZIONI/AREE GEOGRAFICHE	Italia			Altri Paesi europei			America			Asia			Resto del mondo			Totale		
	Espos. Netta	Rettifiche di valore analitiche	Rettifiche di valore di portafoglio	Espos. Netta	Rettifiche di valore analitiche	Rettifiche di valore di portafoglio	Espos. Netta	Rettifiche di valore analitiche	Rettifiche di valore di portafoglio	Espos. Netta	Rettifiche di valore analitiche	Rettifiche di valore di portafoglio	Espos. Netta	Rettifiche di valore analitiche	Rettifiche di valore di portafoglio	Espos. Netta	Rettifiche di valore analitiche	Rettifiche di valore di portafoglio
<b>A. Esposizioni per cassa</b>																		
A1 Sofferenze	24.978	36.526													36.526	36.526	-	
A2 Inadempienze probabili	14.159	3.313													3.313	3.313	-	
A3 Esposizioni scadute	2.974	305													305	305	-	
A4 Altre esposizioni	365.309		1.819	7											1.819		1.819	
<b>Totale esposizioni per cassa (A1+A2+A3+A4)</b>	<b>407.420</b>	<b>40.144</b>	<b>1.819</b>	<b>7</b>											<b>41.963</b>	<b>40.144</b>	<b>1.819</b>	
<b>B. Esposizioni fuori bilancio</b>																		
B1 Sofferenze																		
B2 Inadempienze probabili	37	123													123	123	-	
B3 Esposizioni scadute	115																	
B4 Altre esposizioni	4.620																	
<b>Totale esposizioni fuori bilancio (B1+B2+B3+B4)</b>	<b>4.772</b>	<b>123</b>	<b>-</b>	<b>-</b>											<b>123</b>	<b>123</b>	<b>-</b>	
<b>Totale esposizioni per cassa e fuori bilancio (A+B)</b>	<b>412.192</b>	<b>40.267</b>	<b>1.819</b>	<b>7</b>											<b>42.086</b>	<b>40.267</b>	<b>1.819</b>	

## 6.7 DINAMICA DELLE RETTIFICHE DI VALORE DELLE ESPOSIZIONI PER CASSA VERSO CLIENTELA

CAUSALI / CATEGORIE	Sofferenze	Inadempienze probabili	Esposizioni scadute	Totale
<b>A. Rettifiche complessive iniziali</b>	<b>33.779</b>	<b>-</b>	<b>171</b>	<b>33.950</b>
<b>B. Variazioni in aumento</b>	<b>6.694</b>	<b>5.715</b>	<b>575</b>	<b>12.984</b>
B1. Rettifiche di valore	6.346	1.527	282	8.155
B2. Perdite da cessione				
B3. Trasferimenti da altre categorie di esposizioni deteriorate	228	88	4	320
B4. Altre variazioni in aumento	120	4.100	289	4.509
<b>C. Variazioni in diminuzione</b>	<b>3.947</b>	<b>2.402</b>	<b>441</b>	<b>6.790</b>
C1. Riprese di valore da valutazione	2.265	1.632	291	4.188
C2. Riprese di valore da incasso	438	118	24	580
C3. Utili da cessione				
C4. Cancellazioni	719		719	
C5. Trasferimenti ad altre categorie di esposizioni deteriorate		200	120	320
C6. Altre variazioni in diminuzione	525	452	6	983
<b>D. Rettifiche complessive finali</b>	<b>36.526</b>	<b>3.313</b>	<b>305</b>	<b>40.144</b>
<b>E. Rettifiche di valore: di cui cancellazioni</b>				<b>-</b>



## TAVOLA 7 - ATTIVITA' NON VINCOLATE (ART. 443)

### INFORMATIVA QUALITATIVA

Nel corso della propria operatività la Banca pone in essere svariate operazioni che determinano il vincolo di attività di proprietà o di attività ricevute in garanzia da terzi.

In particolare le principali operazioni in essere al 31 dicembre 2015 e realizzate dalla Banca sono le seguenti

- contratti di pronti contro termine;
- accordi di collateralizzazione formalizzati con ICCREA Banca nell'ambito dell'operatività in derivati OTC, i quali prevedono lo scambio bilaterale della garanzia con frequenza giornaliera, la garanzia essendo costituita da contante, ovvero da titoli governativi di elevata liquidità e qualità creditizia, comunque soggetti ad un adeguato scarto prudenziale;
- attività poste a garanzia per operazioni di raccolta presso la Banca Centrale Europea/Banche multilaterali di sviluppo.

Tali tipologie di operazioni sono poste in essere principalmente con lo scopo di:

- i. permettere alla Banca di accedere a forme di provvista al momento dell'operazione considerate vantaggiose.
- ii. accedere, tramite il rilascio di garanzie reali, a particolari mercati o tipologie di attività (ad esempio, nell'operatività con controparti centrali o partecipanti diretti).

Si specifica, infine, che l'informativa in oggetto è stata predisposta sulla base degli orientamenti forniti in data 27 giugno 2014 dall'ABE in materia di informativa sulle attività vincolate e su quelle non vincolate: in particolare, come espressamente previsto da tali orientamenti, le informazioni pubblicate nelle tavole che seguono sono calcolate sulla base dei valori mediani dei dati trimestrali riferiti all'esercizio 2015.

### INFORMATIVA QUANTITATIVA

Nel seguito si rappresentano:

- la tabella relativa alle attività vincolate e non vincolate iscritte in bilancio (art. 443, orientamenti EBA modello A CRR);
- la tabella relativa alle garanzie reali ricevute (art. 443, orientamenti EBA modello B CRR);
- la tabella relativa alle attività vincolate/garanzie reali ricevute e passività associate (art. 443, orientamenti EBA modello C CRR).

#### 7.1 INFORMATIVA SULLE ATTIVITA' VINCOLATE E NON VINCOLATE ISCRITTE IN BILANCIO

Forme tecniche	Impegnate		Non Impegnate		Totale
	VB	FV	VB	FV	
1. Titoli di capitale	-	-	2.389	2.389	<b>2.389</b>
2. Titoli di debito	64.655	65.771	56.221	56.940	<b>120.876</b>
3. Altre attività	-	X	376.605	X	<b>376.605</b>
<i>di cui: non impegnate e non vincolabili</i>	X	X	18.074	X	<b>18.074</b>
<b>Totale (T)</b>	<b>64.655</b>	<b>65.771</b>	<b>435.215</b>	<b>59.329</b>	<b>499.870</b>

**7.2 GARANZIE REALI RICEVUTE***(valori in migliaia di euro)*

Forme tecniche	Impegnate (350 = 21)	Non Impegnate	
		di cui: vincolabili (350 = 101)	di cui: non vincolabili (350 = 24)
1. Strumenti di capitale	-	-	890
2. Titoli di debito	-	-	604
3. Altre garanzie reali ricevute	-	4.360	5.312
4. Titoli di debito propri emessi diversi dalle obbligazioni garantite proprie o da ABS	-	1.056	-
<b>Totale (T)</b>	-	<b>5.416</b>	<b>6.806</b>

**7.3 ATTIVITA' VINCOLATE/GARANZIE REALI RICEVUTE E PASSIVITA' ASSOCIATE**

	Passività associate	Attività vincolate, garanzie ricevute e titoli di debito emessi
Passività associate ad attività, garanzie ricevute o propri titoli vincolati	53.966	64.655

## TAVOLA 8 - USO DELLE ECAI (ART. 444)

### INFORMATIVA QUALITATIVA

#### Agenzie esterne di valutazione del merito di credito e delle agenzie per il credito all'esportazione prescelte e classi regolamentari di attività per le quali ogni agenzia viene utilizzata

L'adozione della metodologia standardizzata ai fini della determinazione del requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito comporta la suddivisione delle esposizioni in "portafogli" e l'applicazione a ciascuno di essi di trattamenti prudenziali differenziati, eventualmente anche in funzione di valutazioni del merito creditizio (rating esterni) rilasciate da agenzie esterne di valutazione del merito di credito (ECAI) ovvero da agenzie di credito alle esportazioni (ECA) riconosciute ai fini prudenziali sulla base di quanto previsto dal Regolamento (UE) 575/2013. In tale contesto, tenendo conto delle proprie caratteristiche operative, al fine di verificare gli effetti in termini di requisiti patrimoniali riconducibili alle diverse opzioni percorribili, la Banca utilizza le valutazioni del merito creditizio rilasciate dalla ECAI Moody's S.p.a., per la determinazione dei fattori di ponderazione delle esposizioni ricomprese nel portafoglio "Amministrazioni centrali o banche centrali" e, indirettamente, "Enti privi di rating"<sup>13</sup>, "Amministrazioni regionali o Autorità Locali"<sup>14</sup> e "Organismi del settore pubblico".

In proposito, si specifica che, qualora la Banca intendesse avvalersi della possibilità di attribuire la ponderazione alle esposizioni appartenenti al portafoglio delle "Esposizioni verso Enti" sulla base dei rating assegnati da una o più ECAI prescelte dalla Banca stessa, ciò non è ancora possibile in quanto il raccordo ("mapping") tra i rating delle ECAI riconosciute e le classi di merito creditizio (fattori di ponderazione) previste dal metodo standardizzato di calcolo del requisito patrimoniale sul rischio di credito risulta ancora in corso di definizione da parte dell'ABE. Quest'ultima ha peraltro comunicato sul proprio sito, in risposta ad un quesito sul tema, che nelle more della formalizzazione dei raccordi tra i giudizi espressi dalle diverse ECAI riconosciute e le classi di merito creditizio (ponderazioni) previste dalla CRR, occorre continuare ad utilizzare il pre-vigente "mapping" che, come noto, non prevedeva la possibilità di ricorrere ad agenzie esterne di rating per le esposizioni del portafoglio regolamentare in argomento, circostanza che sostanzialmente implica anche per tali intermediari il ricorso al "metodo indiretto".

La tabella seguente riepiloga le agenzie esterne di valutazione del merito di credito (ECAI) ovvero da agenzie di credito alle esportazioni (ECA) cui la Banca ha scelto di avvalersi nell'ambito della metodologia standardizzata ai fini della determinazione del requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito:

<b>Portafogli</b>	<b>ECA/ ECAI</b>	<b>Caratteristiche dei rating<sup>15</sup></b>
Esposizioni verso Amministrazioni Centrali o Banche Centrali	Moody's S.p.a.	Unsolicited
Esposizioni verso Amministrazioni Regionali o Autorità locali		
Esposizioni verso Banche Multilaterali di Sviluppo		
Esposizioni verso Imprese ed altri soggetti		
Esposizioni verso Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio		
Posizioni verso le cartolarizzazioni aventi un rating a breve termine		
Posizioni verso le cartolarizzazioni diverse da quelle aventi un rating a breve termine		

#### Descrizione del processo impiegato per estendere le valutazioni del merito di credito relative all'emittente o all'emissione ad attività comparabili non incluse nel portafoglio di negoziazione di vigilanza

<sup>13</sup> Si precisa che, conformemente a quanto stabilito dal Regolamento UE n.575/2013, Art. 121, paragrafo 3, alle esposizioni verso enti privi di rating con una scadenza effettiva originaria pari o inferiore a tre mesi, si attribuisce un fattore di ponderazione del rischio del 20%.

<sup>14</sup> Si precisa che, conformemente a quanto stabilito dal Regolamento UE n.575/2013, Art. 115, paragrafo 5, alle esposizioni verso le Amministrazioni regionali o le autorità locali degli Stati membri diverse da quelle di cui ai paragrafi da 2 a 4 del medesimo articolo e denominate e finanziate nella valuta nazionale di detta amministrazione regionale e autorità locale si attribuisce un fattore di ponderazione del rischio del 20%.

<sup>15</sup> Per "unsolicited rating" si intende il rating rilasciato in assenza di richiesta del soggetto valutato e di corresponsione di un corrispettivo.

Nell'ambito della metodologia standardizzata per la determinazione del requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito, laddove una valutazione del merito di credito sia stata attribuita ad uno specifico programma di emissione o linea di credito cui appartiene la posizione che costituisce l'esposizione, tale valutazione viene utilizzata per determinare il fattore di ponderazione da applicare all'esposizione.

L'assegnazione ad ogni programma di emissione o linea di credito del rating di emissione rilasciato dall'agenzia di rating prescelta avviene mediante apposita procedura automatizzata.

## INFORMATIVA QUANTITATIVA

### 8.1 VALORE DELLE ESPOSIZIONI PRIMA DELL'APPLICAZIONE DELLE TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO (CRM)

Rif. Articolo 453, lett. F) e G)

PORTAFOGLIO REGOLAMENTARE (Esposizioni verso)	Fattore di Ponderazione														TOTALE
	0%	2%	4%	10%	20%	35%	50%	70%	75%	100%	150%	250%	370%	1250%	
Esposizioni verso o garantite da amministrazioni centrali e banche centrali	122.917	0	0	0	0	0	0	0	0	8.907	0	0	0	0	131.824
Esposizioni verso o garantite da amministrazioni regionali o autorità locali	0	0	0	0	2.722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.722
Esposizioni verso o garantite da intermediari vigilati	2.883	0	0	0	30.424	0	0	0	0	37.556	0	0	0	0	70.862
Esposizioni verso o garantite da imprese	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108.355	0	0	0	0	108.355
Esposizioni al dettaglio	0	0	0	0	0	0	0	0	103.071	0	0	0	0	0	103.071
Esposizioni garantite da immobili	0	0	0	0	0	81.336	37.930	0	0	0	0	0	0	0	119.265
Esposizioni in stato di default	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38.496	5.278	0	0	0	43.775
Esposizioni in strumenti di capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.389	0	0	0	0	2.389
Altre esposizioni	3.576	0	0	0	988	0	0	0	0	6.305	0	0	0	0	10.869
<b>Totale</b>	<b>129.375</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34.134</b>	<b>81.336</b>	<b>37.930</b>	<b>0</b>	<b>103.071</b>	<b>202.009</b>	<b>5.278</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>593.133</b>

### 8.2 VALORE DELLE ESPOSIZIONI DOPO L'APPLICAZIONE DELLE TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO (CRM)

Rif. Articolo 453, lett. F) e G)

PORTAFOGLIO REGOLAMENTARE	Fattore di Ponderazione	TOTALE
---------------------------	-------------------------	--------

(Esposizioni verso)	0%	2%	4%	10%	20%	35%	50%	70%	75%	100%	150%	250%	370%	1250%	
Esposizioni verso o garantite da amministrazioni centrali e banche centrali	123.097	0	0	0	0	0	0	0	0	8.907	0	0	0	0	132.004
Esposizioni verso o garantite da amministrazioni regionali o autorità locali	0	0	0	0	2.722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.722
Esposizioni verso o garantite da intermediari vigilati	2.883	0	0	0	30.424	0	0	0	0	37.557	0	0	0	0	70.864
Esposizioni verso o garantite da imprese	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105.199	0	0	0	0	105.199
Esposizioni al dettaglio	0	0	0	0	0	0	0	0	100.537	0	0	0	0	0	100.537
Esposizioni garantite da immobili	0	0	0	0	0	81.311	37.929	0	0	0	0	0	0	0	119.240
Esposizioni in stato di default	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38.496	5.098	0	0	0	43.595
Esposizioni in strumenti di capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.389	0	0	0	0	2.389
Altre esposizioni	5.340	0	0	0	4.938	0	0	0	0	6.305	0	0	0	0	16.583
<b>Totale</b>	<b>131.320</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38.084</b>	<b>81.311</b>	<b>37.929</b>	<b>0</b>	<b>100.537</b>	<b>198.855</b>	<b>5.098</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>593.133</b>

**TAVOLA 9 - RISCHIO DI MERCATO (ART. 445)**

**INFORMATIVA QUANTITATIVA**

**9.1 RISCHIO DI POSIZIONE**

*(valori in migliaia di euro)*

<b>Componenti</b>		<b>Requisito patrimoniale rischio di mercato</b>
A.	Rischio generico (A.1+A.2)	-
	A.1 - Titoli di debito	-
	A.2 - Titoli di capitale	-
B.	Rischio specifico (B.1+B.2+B.3+B.4)	6
	B.1 - Titoli di debito	6
	B.2 - Titoli di capitale	-
	B.3 - Posizioni verso la cartolarizzazione	-
	B.4 - Portafoglio di negoziazione di correlazione	-
	B.6 - OICR	-
<b>Totale rischio di posizione</b>		<b>6</b>

## **TAVOLA 10 - ESPOSIZIONI IN STRUMENTI DI CAPITALE NON INCLUSE NEL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE (ART. 447)**

### **INFORMATIVA QUALITATIVA**

#### **Differenziazione delle esposizioni in funzione degli obiettivi perseguiti**

I titoli di capitale inclusi nel portafoglio bancario si trovano classificati tra le “Attività finanziarie disponibili per la vendita”, “Attività finanziarie detenute per la negoziazione”.

I titoli di capitale classificati tra le “Attività finanziarie disponibili per la vendita” sono quelli che la Banca intende mantenere per un periodo di tempo indefinito e che possono essere all’occorrenza venduti per esigenze di liquidità, variazioni nei tassi di cambio e nei prezzi di mercato.

Sono inoltre inseriti in tale categoria i titoli di capitale, espressione di partecipazioni nel capitale di società diverse da quelle controllate e/o collegate, detenuti per finalità strategiche, istituzionali - partecipazioni in associazioni di categoria, enti ed istituzioni legati al territorio, strumentali all’attività operativa della banca e allo sviluppo dell’attività commerciale, di investimento finanziario, società di servizi.

Si classificano tra le “Attività detenute per la negoziazione” gli strumenti finanziari che sono detenuti con l’intento di generare profitti nel breve termine derivanti dalle variazioni dei prezzi degli stessi. La Banca ha iscritto tra le “Attività finanziarie detenute per la negoziazione” i contratti di compravendita a termine in valuta. La Banca non possiede e non ha operato in derivati creditizi.

#### **Tecniche di contabilizzazione e delle metodologie di valutazione utilizzate**

##### ***Titoli di capitale inclusi tra le “Attività finanziarie disponibili per la vendita”***

###### ***1. Criteri di iscrizione***

L’iscrizione iniziale di tali titoli avviene alla data di sottoscrizione (*trade date*).

L’iscrizione iniziale di tali titoli avviene alla data di regolamento (*settlement date*) se le attività finanziarie sono regolate con tempistiche previste dalla prassi di mercato (*regular way*), altrimenti alla data di sottoscrizione (*trade date*). Nel caso di rilevazione delle attività finanziarie alla data di regolamento (*settlement date*), gli utili e le perdite rilevati tra la data di sottoscrizione e quella di regolamento sono imputati a patrimonio netto.

All’atto della rilevazione iniziale, le attività vengono rilevate al fair value che è rappresentato, generalmente, dal corrispettivo pagato per l’esecuzione della transazione, comprensivo dei costi o proventi di transazione direttamente attribuibili.

L’iscrizione delle attività finanziarie disponibili per la vendita può derivare anche da riclassificazione dal comparto “Attività finanziarie detenute fino alla scadenza” oppure, raramente e solo qualora l’attività non sia più posseduta al fine di venderla o riacquistarla a breve, dal comparto “Attività finanziarie detenute per la negoziazione”; in tali circostanze il valore di iscrizione è pari al fair value dell’attività al momento del trasferimento.

###### ***2. Criteri di valutazione***

Successivamente alla rilevazione iniziale, le attività finanziarie continuano ad essere valutate al fair value.

Il fair value è definito dal principio IFRS 13 come “Il prezzo che si percepirebbe per la vendita di un’attività ovvero che si pagherebbe per il trasferimento di una passività in una regolare operazione tra operatori di mercato alla data di misurazione”.

Il fair value viene determinato attraverso l’utilizzo di prezzi acquisiti dai mercati finanziari, nel caso di strumenti quotati su mercati attivi, dove per mercato attivo viene definito attivo qualora le quotazioni riflettano normali



operazioni di mercato, siano prontamente e regolarmente disponibili ed esprimano il prezzo di effettive e regolari operazioni di mercato.

In assenza di un mercato attivo il fair value viene determinato mediante l'utilizzo di tecniche di valutazione aventi l'obiettivo di stimare il fair value (exit price).

I livelli utilizzati per le classificazioni sono i seguenti:

- "Livello 1": il fair value degli strumenti finanziari è determinato in base a prezzi di quotazione osservabili su mercati attivi (non rettificati) ai quali si può accedere alla data di valutazione;
- "Livello 2": il fair value degli strumenti finanziari è determinato in base a input quotati osservabili direttamente o indirettamente per l'attività o per la passività, utilizzando anche di tecniche di valutazione;
- "Livello 3" : il fair value degli strumenti finanziari è determinato in base a input non osservabili per l'attività o per la passività, utilizzando anche di tecniche di valutazione.

Gli investimenti in strumenti di capitale non quotati in mercati attivi ed il cui fair value non può essere determinato in modo attendibile sono mantenuti al costo e svalutati, con imputazione a conto economico, nell'eventualità in cui siano riscontrate perdite di valore durevoli.

Laddove l'attività finanziaria subisca una diminuzione di valore, la perdita cumulata non realizzata e precedentemente iscritta nel patrimonio netto, viene stornata dal patrimonio netto e contabilizzata nella voce di conto economico "Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento delle attività finanziarie disponibili per la vendita".

Qualora i motivi della perdita durevole vengano meno a seguito di un evento verificatosi successivamente alla sua rilevazione, vengono iscritte riprese di valore imputate al patrimonio netto. Fanno eccezione i titoli di capitale valutati al costo, per i quali non sono ammesse riprese di valore.

La verifica dell'esistenza di obiettive evidenze di riduzione di valore viene effettuata a ogni chiusura di bilancio o di situazione infrannuale.

### *3. Criteri di cancellazione*

Le attività vengono cancellate quando scadono i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dalle stesse o quando l'attività finanziaria viene ceduta trasferendo sostanzialmente tutti i rischi e i benefici ad essa connessi.

### *4. Criteri di rilevazione delle componenti reddituali*

I dividendi sono contabilizzati nell'esercizio in cui sono deliberati nella voce "Dividendi e proventi simili".

I proventi e gli oneri derivanti dalla variazione del relativo fair value sono rilevati a patrimonio netto in una specifica riserva, al netto dell'imposizione fiscale, sino a che l'attività finanziaria non viene cancellata o non viene rilevata una perdita di valore.

Nel caso in cui le attività siano oggetto di copertura di fair value (fair value hedge), il cambiamento del fair value dell'elemento coperto riconducibile al rischio coperto è registrato nel conto economico, al pari del cambiamento del fair value dello strumento derivato

Se l'elemento coperto è venduto o rimborsato, la quota di fair value non ancora ammortizzata è riconosciuta immediatamente a conto economico.

Al momento della dismissione, gli effetti derivanti dall'utile o dalla perdita cumulati nella riserva relativa alle attività finanziarie disponibili per la vendita, vengono riversati a conto economico nella voce "Utili (perdite) da cessione o riacquisto di: b) attività finanziarie disponibili per la vendita".

## **Titoli di capitale inclusi tra le "Attività finanziarie detenute per la negoziazione"**

### *1. Criteri di iscrizione*

L'iscrizione iniziale delle attività finanziarie avviene alla data di sottoscrizione (*trade date*).

All'atto della rilevazione iniziale le attività finanziarie vengono rilevate al fair value; esso è rappresentato, generalmente, dal corrispettivo pagato per l'esecuzione della transazione, senza considerare i costi o proventi ad essa riferiti ed attribuibili allo strumento stesso, che vengono rilevati direttamente nel conto economico.

## *2. Criteri di valutazione*

Successivamente alla rilevazione iniziale, le attività finanziarie sono valorizzate al fair value con rilevazione delle variazioni in contropartita a conto economico.

Il fair value è definito dal principio IFRS 13 come “Il prezzo che si percepirebbe per la vendita di un'attività ovvero che si pagherebbe per il trasferimento di una passività in una regolare operazione tra operatori di mercato alla data di misurazione”.

Il fair value viene determinato attraverso l'utilizzo di prezzi acquisiti dai mercati finanziari, nel caso di strumenti quotati su mercati attivi, dove per mercato attivo viene definito attivo qualora le quotazioni riflettano normali operazioni di mercato, siano prontamente e regolarmente disponibili ed esprimano il prezzo di effettive e regolari operazioni di mercato.

In assenza di un mercato attivo il fair value viene determinato mediante l'utilizzo di tecniche di valutazione aventi l'obiettivo di stimare il fair value (exit price).

I livelli utilizzati per le classificazioni sono i seguenti:

- “Livello 1”: il fair value degli strumenti finanziari è determinato in base a prezzi di quotazione osservabili su mercati attivi (non rettificati) ai quali si può accedere alla data di valutazione;
- “Livello 2”: il fair value degli strumenti finanziari è determinato in base a input quotati osservabili direttamente o indirettamente per l'attività o per la passività, utilizzando anche di tecniche di valutazione;
- “Livello 3” : il fair value degli strumenti finanziari è determinato in base a input non osservabili per l'attività o per la passività, utilizzando anche di tecniche di valutazione.

I titoli di capitale per i quali non sia possibile determinare il fair value in maniera attendibile, sono mantenuti al costo, rettificato a fronte di perdite durevoli per diminuzione di valore.

## *3. Criteri di cancellazione*

Le attività finanziarie vengono cancellate quando scadono i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dalle stesse o quando l'attività finanziaria viene ceduta trasferendo sostanzialmente tutti i rischi e i benefici ad essa connessi.

I titoli consegnati nell'ambito di un'operazione che contrattualmente ne prevede il riacquisto non vengono stornati dal bilancio.

## *4. Criteri di rilevazione delle componenti reddituali*

Le componenti positive di reddito rappresentate dagli interessi attivi sui titoli e relativi proventi assimilati sono iscritte per competenza nelle voci di conto economico relative agli interessi.

Alle medesime voci sono iscritti anche i differenziali e i margini maturati sino alla data di riferimento del bilancio, relativi ai contratti derivati classificati come attività finanziarie detenute per la negoziazione, ma gestionalmente collegati ad attività o passività finanziarie valutate al fair value (cd. fair value option).

Gli utili e le perdite realizzati dalla cessione o dal rimborso e gli utili e le perdite non realizzati derivanti dalle variazioni del fair value del portafoglio di negoziazione sono classificati nel conto economico nel “Risultato netto dell'attività di negoziazione” così come l'effetto delle valutazioni al cambio di fine periodo delle attività e passività monetarie in valuta.

I profitti e le perdite relativi ai contratti derivati gestionalmente collegati con attività e passività valutate al fair value sono invece rilevati nel “Risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al fair value”.



## **TAVOLA 11 - ESPOSIZIONE AL RISCHIO DI TASSO DI INTERESSE SU POSIZIONI NON INCLUSE NEL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE (ART. 448)**

### **INFORMATIVA QUALITATIVA**

#### **Natura del rischio di tasso di interesse**

Il rischio di tasso sul "portafoglio bancario" rappresenta il rischio attuale o prospettico di diminuzione di valore del patrimonio o di diminuzione del margine d'interesse derivante dagli impatti delle variazioni avverse dei tassi di interesse sulle attività diverse da quelle allocate nel portafoglio di negoziazione di vigilanza.

Le fonti di tale rischio sono individuabili principalmente nei processi del Credito, della Raccolta e della Finanza.

#### **Misurazione e gestione del rischio ed ipotesi di fondo utilizzate**

Per la determinazione del capitale interno a fronte del rischio di tasso di interesse sul portafoglio bancario la Banca utilizza l'algoritmo semplificato rappresentato nell'Allegato C della Parte Prima, Titolo III – Capitolo 1 della Circ. 285/13.

Attraverso tale metodologia viene valutato l'impatto di una variazione ipotetica dei tassi sull'esposizione al rischio di tasso di interesse relativo al portafoglio bancario.

A tal fine le attività e le passività vengono preventivamente classificate in fasce temporali in base alla loro vita residua ed aggregate per "valute rilevanti" (le valute il cui peso è inferiore al 5% sono aggregate fra loro come se fossero un'unica valuta).

Per ogni aggregato di posizioni viene quindi calcolata, all'interno di ciascuna fascia, la posizione netta, come compensazione tra posizioni attive e posizioni passive. La posizione netta di ogni fascia è moltiplicata per i fattori di ponderazione, ottenuti come prodotto tra una variazione ipotetica dei tassi e un'approssimazione della *duration* modificata relativa alle singole fasce. Le esposizioni ponderate delle diverse fasce sono sommate tra loro. L'esposizione ponderata netta ottenuta in questo modo approssima la variazione del valore attuale delle poste denominate in una certa valuta nell'eventualità dello shock di tasso ipotizzato.

Le esposizioni positive relative alle singole "valute rilevanti" e all'aggregato delle "valute non rilevanti" sono sommate tra loro. In questo modo si ottiene un valore che rappresenta la variazione di valore economico aziendale a fronte dell'ipotizzato scenario sui tassi di interesse.

Ai fini della quantificazione del capitale interno in condizioni ordinarie la Banca prende a riferimento uno shift parallelo della curva dei tassi pari a +/- 200 bp, in analogia allo scenario contemplato dall'Organo di Vigilanza per la conduzione del cd. *supervisory test*. In caso di scenari al ribasso la Banca garantisce il vincolo di non negatività dei tassi.

La Banca in relazione alle attuali condizioni di mercato considera lo *shift* parallelo della curva di +/- 200 punti base ai fini della determinazione del capitale interno in condizioni ordinarie sufficiente anche ai fini dell'esercizio di stress. In caso di scenari al ribasso la banca garantisce il vincolo di non negatività dei tassi. I valori assunti nella quantificazione del capitale interno in condizioni di stress per tale profilo di rischio corrispondono, pertanto, a quelli individuati con l'applicazione del *supervisory test* determinando rispetto allo scenario ordinario un incremento nullo dell'assorbimento di capitale in ipotesi di stress.

Salvo specifiche regole di classificazione previste per alcune attività e passività, le attività e le passività sono inserite nello scadenziere secondo i criteri previsti nella Circolare Banca d'Italia n. 272/08 "Manuale per la compilazione della Matrice dei Conti" e nella Circolare Banca d'Italia n. 115/91 "Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni di vigilanza su base consolidata degli enti creditizi".

Per quanto attiene alle misurazioni del rischio tasso connesse alle dinamica dei depositi non vincolati si evidenzia che la somma dei c/c passivi e dei depositi liberi sono stati ripartiti secondo le seguenti modalità:

- nella fascia "a vista", convenzionalmente, una quota fissa del 25% (cd. "componente non core");

- per il rimanente importo (cd. "componente core") nelle successive otto fasce temporali (da "fino a 1 mese" a "4-5 anni") in misura proporzionale al numero dei mesi in esse contenuti.

La Banca valuta l'impatto di una variazione ipotetica dei tassi pari a +/-200 punti base sull'esposizione al rischio di tasso di interesse relativo al portafoglio bancario e determina l'indicatore di rischio, rappresentato dal rapporto tra il valore somma ottenuto e il valore dei Fondi Propri. La Banca d'Italia pone come soglia di attenzione un valore pari al 20%. La Banca monitora a fini gestionali interni il rispetto della soglia del 20%.

Nel caso in cui si determini una riduzione del valore economico superiore al 20% del patrimonio di vigilanza, previa opportuna approfondita analisi delle dinamiche sottese ai risultati, la Banca attiva opportune iniziative per il rientro nel limite massimo tenendo conto delle indicazioni della Vigilanza.

### **Frequenza di misurazione di questa tipologia di rischio**

La misurazione del capitale interno attuale, condotta attraverso il richiamato algoritmo semplificato indicato dalla Circolare 285/2013 di Banca d'Italia, viene effettuata su base trimestrale.

La Banca ha posto in essere opportune misure di attenuazione e controllo finalizzate a evitare la possibilità che vengano assunte posizioni eccedenti un determinato livello di rischio definito accettabile, al superamento del quale sono attivate le necessarie azioni correttive.

Dal punto di vista organizzativo la Banca ha individuato nel Settore Finanza e nella Funzione *Risk Management* le strutture deputate a presidiare il processo di gestione del rischio di tasso di interesse sul portafoglio bancario.

La Funzione Risk Management elabora con periodicità trimestrale una reportistica relativa agli esiti delle attività di attenuazione e controllo del rischio in esame destinata agli Organi aziendali.

## **INFORMATIVA QUANTITATIVA**

### **1. CAPITALE INTERNO E INDICE DI RISCHIOSITA'**

*(valori in migliaia di euro)*

<b>ESPOSIZIONE AL RISCHIO DI TASSO DI INTERESSE</b>	<b>Valori al 31/12/2014</b>
<b>A. Capitale interno:</b>	<b>4.775</b>
<b>B. Fondi propri</b>	<b>55.978</b>
<b>C. Indice di rischio (A/B)</b>	<b>8,53%</b>

## **TAVOLA 12 – ESPOSIZIONE IN POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE (ART.449)**

### **INFORMATIVA QUALITATIVA**

Al 31 dicembre 2015 la Banca non ha posto in essere operazioni di cartolarizzazione, né detiene in portafoglio titoli rivenienti da operazioni di cartolarizzazione di terzi.

## TAVOLA 13 - POLITICA DI REMUNERAZIONE (ART. 450)

### INFORMATIVA QUALITATIVA

#### **Informazioni relative al processo decisionale seguito per definire le politiche di remunerazione**

In ossequio a quanto previsto dalla Parte I, Titolo IV, Capitolo 2 della Circolare n. 285 del 17 novembre 2013 di Banca d'Italia, le politiche e le prassi di remunerazione che la Banca ha adottato sono in linea con i valori, le strategie e gli obiettivi aziendali di lungo periodo, collegate con i risultati aziendali, opportunamente corretti per tenere conto di tutti i rischi, coerenti con i livelli di capitale e liquidità necessari a fronteggiare le attività intraprese e, in ogni caso, tali da evitare incentivi distorti che possano indurre a violazioni normative o ad un'eccessiva assunzione di rischi per la Banca e la Categoria nel suo complesso.

Le politiche citate si fondano sul rispetto della vigente normativa e si ispirano ai principi cooperativi della mutualità senza fini di speculazione privata.

In particolare, il sistema di remunerazione e incentivazione della Banca si ispira ai seguenti principi:

- promuovere il rispetto della legge e disincentivarne qualsiasi violazione;
- essere coerente con gli obiettivi della Banca, la cultura aziendale e il complessivo assetto di governo societario e dei controlli interni nonché con le politiche di prudente gestione del rischio e le strategie di lungo periodo;
- non creare situazioni di conflitto di interesse;
- non disincentivare, negli organi e nelle funzioni a ciò deputate, le attività di controllo;
- attrarre e mantenere nell'azienda soggetti aventi professionalità e capacità adeguate alle esigenze della Banca;
- improntare i comportamenti alla massima correttezza nelle relazioni con la clientela.

La Banca, nel rispetto di quanto previsto dalle Disposizioni Vigilanza ha definito il processo di adozione e controllo delle politiche di remunerazione alla luce delle puntuali definizioni normative e in applicazione del criterio di proporzionalità dalle stesse richiamato.

L'applicazione del principio di proporzionalità tiene conto - oltre che dei profili dimensionali e di complessità operativa della Banca - del modello giuridico e di business e dei conseguenti diversi livelli di rischio ai quali risulta o può risultare esposta. A tale ultimo proposito si evidenzia che la Banca, per la natura cooperativa e mutualistica che le è propria non persegue - in base ai principi che ne ispirano l'attività e ai vincoli operativi cui è soggetta - attività speculative e adotta un modello operativo tradizionale che limita significativamente, rispetto ad altre istituzioni finanziarie, l'assunzione del rischio. L'attività della Banca, rivolta prevalentemente ai soci, si caratterizza per il forte radicamento nel territorio del quale la Banca è espressione. Sotto il profilo organizzativo, la Banca opera nel sistema "a rete" del Credito Cooperativo, in grado di valorizzarne le autonomie, le specificità e il radicamento territoriale e, al contempo, agevolare il conseguimento di economie di scala e maggiori livelli di efficienza. L'articolazione della rete costituisce infatti l'ambito di concreta attuazione del principio di proporzionalità nelle soluzioni che la stessa offre alle BCC-CR per la *compliance* a un quadro normativo in crescente evoluzione, supportando il conseguimento di più elevati gradi di efficienza operativa e contribuendo al contenimento dei costi connessi. In tale ottica, la Banca si avvale dei servizi offerti dalle strutture di secondo livello del network grazie alle quali può offrire alla propria clientela una gamma completa di servizi bancari e finanziari, coerenti al quadro regolamentare di riferimento, pur avvalendosi di una struttura organizzativa snella e di ridotta dimensione/complessità.

Alla luce di quanto sopra ed in considerazione della circostanza che:

- il totale attivo si colloca al di sotto del valore di 3,5 miliardi;
- non rientra nella definizione di banca significativa di cui all'art. 6 (4) dell'RMVU;

costituendo, quindi, ai fini delle Disposizioni, "intermediario minore", la Banca ha ritenuto di non applicare le disposizioni di cui:

- alla Sezione III, par 2.1, punto 3, attinente il bilanciamento di una quota della componente variabile della remunerazione in strumenti finanziari;
- alla Sezione III, par 2.1, punto 4, fermo il rispetto dei principi inerenti il differimento di parte della remunerazione variabile del personale più rilevante per un congruo periodo di tempo - seppure con percentuali e periodi inferiori a quelli indicati al punto 4 - in modo da tenere conto dell'andamento nel tempo dei rischi assunti (c.d. meccanismi di malus);
- alla Sezione III, par 2.2.1, primi due alinea, attinenti alle modalità di riconoscimento sotto forma di strumenti finanziari dei benefici pensionistici discrezionali (diversamente articolati a seconda che l'interruzione del rapporto di lavoro intervenga prima o dopo la maturazione del diritto al pensionamento).

La Banca ha, inoltre, deciso di non istituire il Comitato di Remunerazione nell'ambito del Consiglio di Amministrazione attribuendo le relative funzioni al medesimo organo amministrativo. In particolare, a integrazione dei compiti già ricadenti sullo stesso, si evidenziano i seguenti:

- vigilare direttamente sulla corretta applicazione delle regole relative alla remunerazione delle funzioni aziendali di controllo, in stretto raccordo con l'organo con funzione di controllo;
- assicurare il coinvolgimento delle funzioni aziendali competenti nel processo di elaborazione e controllo delle politiche e prassi di remunerazione;
- esprimersi, anche avvalendosi delle informazioni ricevute dalle funzioni aziendali competenti sul raggiungimento degli obiettivi di performance cui sono legati i piani di incentivazione e sull'accertamento delle altre condizioni poste per l'erogazione dei compensi;
- fornire adeguato riscontro sull'attività svolta all'Assemblea;
- accertare che gli incentivi sottesi al sistema di remunerazione e incentivazione della Banca siano coerenti con il RAF e con la gestione dei profili di rischio, capitale e liquidità.

In relazione all'espletamento delle attribuzioni e prerogative attinenti le politiche di remunerazione, il Consiglio di Amministrazione si è riunito tre volte nel corso del 2015.

Ciò premesso, la Banca ha definito le proprie politiche di remunerazione, fermo il rispetto degli obiettivi delle Disposizioni, tenendo conto dei peculiari profili organizzativi e dimensionali, dello specifico profilo di esposizione ai rischi nonché della necessaria osservanza della specifica disciplina contrattuale, collettiva ovvero individuale, applicabile.

La Banca ha condotto, sulla base dei riferimenti a riguardo definiti dal Regolamento delegato (UE) del 4 marzo 2014 n. 604<sup>16</sup>, un'autovalutazione finalizzata a identificare la "categoria del personale più rilevante" (ovvero il

---

<sup>16</sup> Ai sensi del citato Regolamento, ai fini dell'individuazione del personale la cui attività professionale ha un impatto significativo sul profilo di rischio della banca, deve essere applicato un approccio basato su criteri qualitativi e quantitativi. In particolare, sono individuati 15 criteri qualitativi che fanno esplicito riferimento a specifiche funzioni aziendali e identificano i componenti degli organi di governo, gli alti dirigenti, altro personale con funzioni chiave o responsabilità manageriali sul personale di determinate funzioni. Sono, inoltre, previsti criteri basati sull'autorità del personale con riguardo all'esposizione al rischio di credito e alle transazioni rilevanti ai fini del rischio di mercato superiori a determinate soglie stabilite come percentuali del CET1. E' bene precisare che costituiscono driver per l'identificazione di una funzione di responsabile l'autorità e la responsabilità conferita dalla funzione. Un responsabile di funzione in una piccola azienda, che esegue e gestisce la funzione sotto il controllo dell'organo amministrativo o dell'alta direzione senza significativa discrezionalità o poteri decisionali potrebbe non dover essere considerato responsabile della stessa.

Fermo l'obbligo generale di condurre un'autovalutazione per l'identificazione di tutto il personale più rilevante, il personale che soddisfa uno o più dei criteri qualitativi elencati nel regolamento è considerato tale da avere un impatto sostanziale sul profilo di rischio della banca.

Di seguito si richiamano alcuni dei criteri qualitativi ritenuti di maggiore interesse per le BCC-CRA:

- componente dell'organo con funzione di supervisione strategica;
- componente dell'organo con funzione di gestione;
- componente dell'alta dirigenza;
- responsabile della funzione di gestione dei rischi, della funzione di conformità, della funzione di internal audit;
- avente responsabilità dirigenziali in una funzione aziendale di controllo, con riporto diretto al relativo responsabile;



personale le cui attività professionali hanno un impatto sostanziale sul profilo di rischio della Banca) sulla cui base ha individuato i seguenti soggetti:

1. i componenti del Consiglio di Amministrazione (Regolamento delegato UE 4 marzo 2014 n.604, art.3 p.2);
2. i componenti il Comitato Esecutivo (Regolamento delegato UE 4 marzo 2014 n.604, art.3 p.1);
3. il Direttore Generale (Regolamento delegato UE 4 marzo 2014 n.604, art.3 p.3,14,15);
4. il Vice Direttore Generale (Regolamento delegato UE 4 marzo 2014 n.604, art.3 p.3,14,15);
5. i responsabili/referenti interni delle Funzioni aziendali di controllo, in particolare:
  - a. il responsabile della Funzione di gestione dei rischi
  - b. Il responsabile interno della Funzione di *Compliance*
  - c. Il responsabile Antiriciclaggio (Regolamento delegato UE 4 marzo 2014 n.604, art.3 p.4);
6. il responsabile del Settore Organizzazione, in particolare il referente della Funzione ICT (Regolamento delegato UE 4 marzo 2014 n.604, art.3 p.6);
7. I responsabili delle principali aree di business e funzioni di staff, in particolare:
  - a. Responsabile Settore Crediti (Regolamento delegato UE 4 marzo 2014 n.604, art.3 p.6);
  - b. Responsabile della Settore Finanza (Regolamento delegato UE 4 marzo 2014 n.604, art.3 p.7,12);
  - c. Responsabile del Settore Commerciale (Regolamento delegato UE 4 marzo 2014 n.604, art.3 p.6);
  - d. Responsabile del Settore Amministrazione e Contabilità (Regolamento delegato UE 4 marzo 2014 n.604, art.3 p.9);
  - e. Responsabile del Settore Legale e Monitoraggio (Regolamento delegato UE 4 marzo 2014 n.604, art.3 p.4,9);
  - f. Responsabile del Settore Crediti Deteriorati (Regolamento delegato UE 4 marzo 2014 n.604, art.3 p.9,11);
  - g. Responsabile del Settore Lavorazioni Accentrate (Regolamento delegato UE 4 marzo 2014 n.604, art.3 p.6).

## Amministratori

Gli Amministratori:

- 
- capo di una funzione con responsabilità riguardo gli affari legali, le finanze (compresa fiscalità e *budgeting*), le risorse umane, le politiche di remunerazione, l'information *technology*, l'analisi economica;
  - in relazione a esposizioni al rischio di credito di importo nominale per singola operazione corrispondente allo 0,5% del CET1 e pari ad almeno 5 milioni di euro, la funzione responsabile dell'avvio delle proposte di concessione di credito o della strutturazione di prodotti di credito che possono produrre tali esposizioni al rischio di credito; avente il potere di adottare, approvare oppure il veto su decisioni riguardanti tali esposizioni;
  - la funzione che ha il potere di approvare o vietare l'introduzione di nuovi prodotti o fa parte di un comitato che ha tale potere;
  - con riferimento agli enti che non beneficiano della deroga per le operazioni attinenti al portafoglio di negoziazione di piccole dimensioni, chi ha il potere (o è membro di un comitato che ha il potere) di adottare, approvare o porre il veto sulle decisioni relative ad operazioni sul portafoglio di negoziazione che in totale soddisfano una soglia corrispondente al requisito pari allo 0,5% del CET1.

I criteri quantitativi sono 3 e prevedono che un dipendente sia considerato personale rilevante se si verifica una qualsiasi delle seguenti condizioni:

- la remunerazione totale nell'esercizio precedente eccede in termini assoluti i **500 mila euro** annui;
- rientra nello 0,3% del personale con il più elevato livello di remunerazione totale assegnata nella banca;
- il pacchetto retributivo (remunerazione totale assegnata nell'esercizio precedente) è uguale o superiore a quello più basso della remunerazione dell'alta dirigenza o di altri risk takers.

I criteri quantitativi sopra richiamati non sono di per loro sufficienti all'identificazione del personale come più rilevante se la banca è in grado di dimostrare che il dipendente interessato svolge attività professionali e ha autorità in una business unit non rilevante o le sue attività professionali non hanno alcun impatto significativo sul profilo di rischio di una business unit rilevante.

- sono destinatari di un gettone di presenza stabiliti dall'Assemblea e del rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento delle loro funzioni. Per il rimborso chilometrico, si prendono come riferimento le tabelle concordate per il personale dipendente di cui al vigente CCNL;
- qualora componenti del Comitato Esecutivo, sono parimenti destinatari di *un gettone di presenza* stabiliti dall'Assemblea e del rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento delle loro funzioni. Per il rimborso chilometrico, si prendono come riferimento le tabelle concordate per il personale dipendente di cui al vigente CCNL;
- l'Amministratore indipendente, effettivo e/o supplente, nominato dal Consiglio d'Amministrazione con riguardo alle attività previste dalle disposizioni di vigilanza sulle attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati, è parimenti destinatario di un gettone di presenza stabilito dall'Assemblea dei soci e del rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento delle sue funzioni. Per il rimborso chilometrico, si prendono come riferimento le tabelle concordate per il personale dipendente di cui al vigente CCNL;
- fermo quanto sopra previsto, qualora nell'espletamento del mandato, amministratori siano individualmente chiamati da parte del consiglio, con apposita delibera, a svolgere compiti specifici e permanenti (quali ad es: Referente Internal Audit; Antiriciclaggio; Delegato per il coordinamento tecnico dei lavori di adeguamento funzionale delle filiali e immobili di proprietà), essi sono destinatari di un ulteriore compenso gettone di presenza determinato dall'Assemblea, nonché del rimborso delle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento dei compiti specifici;
- in nessun caso gli Amministratori sono destinatari di remunerazione a fronte del raggiungimento di indici di redditività o di utili, anche se investiti di particolari cariche;
- tutti gli Amministratori dispongono di una polizza assicurativa "responsabilità civile", deliberata dall'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio sindacale, stabilisce ai sensi degli artt. 2389 c.c. e 39 dello Statuto, la remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche contemplate dallo Statuto, quali il Presidente, il Vice presidente e correlando la remunerazione all'impegno e alle responsabilità assunte.

Per quanto concerne gli Amministratori investiti di particolari cariche, si rappresenta che le disposizioni di Statuto assegnano, in particolare al Presidente del Consiglio di Amministrazione, numerosi compiti e correlate responsabilità.

L'impegno è, in particolare, ravvisabile nelle disposizioni di Statuto che attribuiscono al Presidente un ruolo di coordinamento dei lavori del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea (art. 40, primo comma, e art. 26, Statuto), nonché l'onere di far pervenire ai componenti il Consiglio di Amministrazione adeguate informazioni sulle materie oggetto delle sedute consiliari (cfr. art. 2381, primo comma, cod. civ.; art. 40, Statuto).

Tale attività comporta un raccordo con la Direzione che ha il compito – unitamente alla struttura – di predisporre la documentazione di natura tecnica per le riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Più in generale, il Presidente si pone quale interlocutore degli organi interni di controllo e dei comitati eventualmente costituiti, e comunque quale soggetto che indirizza l'attività degli Organi collegiali.

A questa funzione si aggiungono i compiti propri di legale rappresentante della società attribuiti al Presidente da norme statutarie e dal codice civile.

Infine, nella specifica realtà della Banca di Credito Cooperativo/Cassa Rurale ed Artigiana, il Presidente è anche chiamato a un particolare impegno nella relazione con la base sociale della stessa.

Analoghe considerazioni possono svolgersi per il Vice presidente sia per i profili di sostituzione del Presidente (art. 40 Statuto) che per i naturali rapporti di stretta collaborazione che si instaurano fra detti esponenti aziendali.

In nessun caso l'ammontare della complessiva remunerazione del Presidente supera la remunerazione fissa percepita dal Direttore Generale.

## **Sindaci**

I Sindaci sono destinatari:

- di un compenso fisso stabilito dall'Assemblea dei soci, più un gettone di presenza per la partecipazione a ciascuna riunione del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, del Comitato Rischi e laddove ne facciano parte, dei comitati di cui all'art. 35 dello Statuto sociale, nonché del rimborso delle spese sostenute per l'espletamento delle loro funzioni; stabiliti dall'Assemblea;
- non sono destinatari di alcuna componente variabile o collegata ai risultati aziendali;
- dispongono di una polizza assicurativa "infortuni" e di una polizza assicurativa "responsabilità civile", deliberate dall'Assemblea;

## **Revisione legale dei conti**

Il corrispettivo spettante al soggetto incaricato della revisione legale dei conti, ai sensi del D.lgs. 39/2010 è determinato dall'Assemblea all'atto del conferimento dell'incarico e per l'intera durata dello stesso.

## **Personale dipendente**

Nel rispetto delle deliberazioni in materia assunte dall'Assemblea:

- il Consiglio di Amministrazione,
  - stabilisce il trattamento economico riconosciuto al Direttore Generale e agli altri Dirigenti, provvede alla loro nomina e alla determinazione delle loro attribuzioni, ai sensi dell'art. 35 dello Statuto sociale e nel rispetto della normativa vigente e della disciplina del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dirigenti delle Banche di Credito Cooperativo-Casse Rurali ed Artigiane, ove applicabile, anche in modo tale da attrarre e mantenere in azienda soggetti aventi professionalità e capacità adeguate alle esigenze dell'impresa;
  - stabilisce le retribuzioni corrisposte al personale appartenente alla categoria dei quadri direttivi e alle aree professionali tenuto conto delle previsioni del Contrattazione Collettiva Nazionale di Lavoro per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali delle Banche di Credito Cooperativo – Casse Rurali ed Artigiane nonché del contratto collettivo di secondo livello stipulato dalla Federazione delle Banche di Credito Cooperativo di Puglia e Basilicata;

La **retribuzione variabile** è estesa al solo personale dipendente ed è composta dalle seguenti componenti:

- **premio di risultato** (per i quadri direttivi e le aree professionali) ovvero il **premio annuale** (per i dirigenti) erogato sulla base di risultati aziendali conseguiti, ai sensi di quanto previsto in materia dal CCNL di riferimento;
- al fine di assicurare un prudente equilibrio fra le componenti fisse e variabili della remunerazione, per non limitare la capacità di mantenere o raggiungere un livello di patrimonializzazione adeguato ai rischi assunti, è stato fissato un limite massimo all'incidenza della componente variabile complessiva annua lorda sulla retribuzione fissa complessiva annua lorda così articolato per le seguenti ruoli aziendali:
  - 15% per ausiliari;
  - 25% per impiegati;
  - 40% per quadri Direttivi ed Aree professionali;
  - 20% per direzione generale e altri dirigenti e funzioni aziendali di controllo
- i criteri generali della politica di remunerazione sono accessibili a tutto il personale cui si applicano, nel rispetto del diritto di riservatezza di ciascun soggetto. Il personale interessato è informato in anticipo dei criteri utilizzati per determinarne la remunerazione e la valutazione dei risultati cui è collegata la componente variabile. La politica di remunerazione e il processo di valutazione sono adeguatamente documentati e resi trasparenti a ciascun soggetto interessato;
- l'aderenza del sistema retributivo ai valori fondanti della Banca trova un ulteriore e significativo momento di verifica e conferma nel presidio esercitato sulla materia da parte delle funzioni di controllo (conformità, internal auditing, gestione rischi) alle quali spetta il

compito di promuovere una cultura aziendale orientata al rispetto non solo formale ma anche sostanziale delle norme e che, in tale veste, sono chiamate a esprimersi sulla coerenza e correttezza delle politiche retributive.

Ai sensi dell'Articolo 50 del CCNL per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali delle Banche di Credito Cooperativo – Casse Rurali ed Artigiane, non può essere adottato un sistema incentivante nei confronti delle predette categorie professionali laddove:

- a) con riferimento al bilancio dell'anno immediatamente precedente non si sia in possesso dei requisiti per l'erogazione del Premio di risultato disciplinato dall'Articolo 48 del CCNL;
- b) nell'anno immediatamente precedente all'adozione del sistema incentivante, la Banca sia stata oggetto di intervento da parte dei "Fondi di Garanzia" del Movimento ovvero, al momento dell'adozione del sistema, la Banca sia in attesa di detto intervento;
- c) nell'anno immediatamente precedente all'adozione del sistema incentivante la Banca sia stata destinataria di una delle misure emergenziali di cui all'art. 22, parte terza, del CCNL ovvero tali azioni siano state avviate al momento dell'adozione del sistema.

I medesimi vincoli sono adottati dalla Banca con riguardo al Direttore Generale e agli altri Dirigenti.

Salvo diverso avviso dei Commissari, nel caso in cui la Banca sia sottoposta ad amministrazione straordinaria o gestione provvisoria, la remunerazione variabile complessiva, riconosciuta o effettivamente erogata è azzerata.

I criteri generali della politica di remunerazione sono accessibili a tutto il personale cui si applicano, nel rispetto del diritto di riservatezza di ciascun soggetto. Il personale interessato è informato in anticipo dei criteri utilizzati per determinarne la remunerazione e la valutazione dei risultati cui è collegata la componente variabile. La politica di remunerazione e il processo di valutazione sono adeguatamente documentati e resi trasparenti a ciascun soggetto interessato.

L'aderenza del sistema retributivo ai valori fondanti della Banca trova un ulteriore e significativo momento di verifica e conferma nel presidio esercitato sulla materia da parte delle funzioni di controllo e chiamate a gestire le risorse umane alle quali spetta il compito di promuovere una cultura aziendale orientata al rispetto non solo formale ma anche sostanziale delle norme e che, in tale veste, sono chiamate a esprimersi sulla coerenza e correttezza delle politiche retributive;

In particolare, le Funzioni Aziendali di Controllo collaborano, ciascuna secondo le rispettive competenze, e – in materia di servizi e attività d'investimento – in conformità ai criteri di cui alla Comunicazione congiunta Banca d'Italia-Consob dell'8 marzo 2011, per assicurare l'adeguatezza e la rispondenza delle politiche di remunerazione e incentivazione adottate ai riferimenti normativi in materia, nonché verificarne il corretto funzionamento.

In tale ambito:

- la Funzione di Compliance, effettua un'opera di vaglio preventivo e monitoraggio delle politiche di remunerazione e incentivazione per assicurarne la conformità al quadro normativo; verifica inoltre che il sistema premiante aziendale sia coerente con gli obiettivi di rispetto delle norme, dello statuto, del codice etico adottato dalla Banca, nonché degli standard di condotta applicabili alla Banca, in modo che siano opportunamente contenuti i rischi legali e reputazionali insiti soprattutto nelle relazioni con la clientela;
- la Funzione di Revisione Interna verifica, con frequenza almeno annuale, la rispondenza delle prassi di remunerazione alle politiche approvate e alla normativa di riferimento, in ottica di presidio dei rischi e salvaguardia del patrimonio dell'impresa. Gli esiti delle verifiche condotte sono portati a conoscenza dell'Assemblea;
- la Funzione di Gestione dei rischi supporta il Consiglio di Amministrazione nella verifica che i sistemi retributivi non siano in contrasto con gli obiettivi e i valori aziendali, le strategie di lungo periodo e le politiche di prudente gestione del rischio della banca e che gli incentivi sottesi al

sistema di remunerazione e incentivazione della Banca siano coerenti con il RAF e con la gestione dei profili di rischio, capitale e liquidità della Banca.

Le Funzioni Aziendali di Controllo riferiscono sui risultati delle verifiche e delle valutazioni effettuate agli organi competenti per l'adozione di eventuali misure correttive. La pianificazione delle attività delle funzioni in argomento tiene conto dei compiti e delle attività sopra richiamate.

Ove ne ricorrano i presupposti, la Banca può disciplinare **incentivi all'esodo**, adottati in conformità alle Disposizioni emanate dalla Banca d'Italia, rispondenti a logiche di contenimento dei costi aziendali e razionalizzazione della compagine del personale e finalizzati a favorire l'adesione a misure di sostegno previste, dalla legge o dalla contrattazione collettiva, per la generalità dei dipendenti (vedi sezione D personale dipendente – Direttore generale e altri dirigenti – Quadri direttivi e aree professionali).

Qualora la Banca intendesse attivare incentivi all'esodo applicati nei confronti di personale più rilevante, questi dovranno rispettare, in quanto applicabili, le regole previste dal Punto 5 del paragrafo 2.1 delle Disposizioni, attinenti il collegamento alle *performance* realizzate e ai rischi assunti, il rispetto del principio di differimento di parte della remunerazione corrisposta e la previsione di meccanismi di *claw-back* per i casi di (i) comportamenti dai quali è derivata una perdita significativa per la banca; (ii) di comportamenti fraudolenti o di colpa grave a danno della banca; (iii) di violazione, per le categorie di personale per le quali rilevano, degli obblighi imposti dall'articolo 26 e/o dall'articolo 53, comma 4 e ss. del TUB.

L'importo erogato a fronte di tale fattispecie non potrà essere superiore al numero di annualità di retribuzione fissa lorda del dipendente interessato indicato, per ciascuna categoria, alla successiva lettera D né all'importo massimo ivi stabilito, in valore assoluto, per tali corrisposizioni.

Per taluni dipendenti delle diverse categorie professionali distintisi particolarmente per merito e fidelizzazione all'azienda, a conclusione del rapporto di lavoro per raggiungimento dell'età pensionabile, unitamente a quanto previsto normativamente, può essere prevista la corrisposizione di un **riconoscimento economico per l'impegno lavorativo profuso**.

L'importo erogato a fronte di tale fattispecie dovrà essere di contenuta entità, con un'incidenza non superiore a 5% della remunerazione fissa.

Con riferimento alle **clausole contrattuali in forza delle quali l'azienda, in caso di recesso anticipato dal rapporto di lavoro**, si impegna a corrispondere un compenso predeterminato, ulteriore rispetto alle spettanze di fine rapporto, si precisa che le stesse sono definite in conformità alla strategia aziendale di lungo periodo e alle politiche di prudente gestione del rischio della banca, agli obiettivi, ai valori e agli interessi dell'Intermediario. Inoltre sono compatibili con i livelli di capitale e liquidità e sono strutturate per evitare il prodursi di incentivi in conflitto con l'interesse della società in un'ottica di lungo periodo. Tali clausole sono soggette ad adeguati limiti quantitativi, espressi in annualità della remunerazione fissa, e ad un limite in valore assoluto, che non dovrà essere superiore ad anni due di retribuzione lorda del dipendente interessato.

Per tutte le risorse aziendali si pone particolare enfasi sul grado di aderenza ai principi:

- di onestà, correttezza e buona fede, assumendosi le responsabilità che competono in ragione delle proprie mansioni;
- trasparenza, trattando le informazioni in proprio possesso con tempestività ed attuando processi di comunicazione ed informazione ispirati a chiarezza, completezza, precisione e condivisione;
- coerenza dei comportamenti adottati ai valori e agli obiettivi enunciati nella Carta dei Valori del Credito Cooperativo.

### **Collaborazioni e incarichi professionali**

I criteri di conferimento degli incarichi professionali e di collaborazione sono ispirati a principi di competenza, economicità, trasparenza e correttezza.

Tutti i compensi e/o le somme a qualsiasi titolo corrisposte ai soggetti di cui sopra sono adeguatamente documentati e comunque proporzionati all'attività svolta, anche in considerazione delle condizioni di mercato e delle norme di legge applicabili.

In particolare, con riferimento ai professionisti iscritti in appositi albi, i compensi sono pattuiti preventivamente con riferimento alle condizioni più favorevoli per la banca tenuto conto dell'incarico e delle condizioni di mercato.

Con riferimento ai collaboratori a progetto assunti antecedentemente alla data di entrata in vigore del D.lgs. n. 81/2015, il compenso è stato stabilito in linea con i parametri delle retribuzioni minime previste dal C.C.N.L. applicabile per le figure professionali il cui profilo di competenza e di esperienza fosse analogo a quello del collaboratore a progetto, a parità di estensione temporale dell'attività oggetto della prestazione; per i collaboratori organizzati dal committente, assunti successivamente al 25 giugno 2015 si è fatto riferimento ai compensi normalmente corrisposti per analoghe prestazioni di lavoro autonomo nel luogo di esecuzione del rapporto.

### **Caratteristiche di maggiore rilievo del sistema di remunerazione e rapporti tra componente fissa e variabile**

In funzione delle peculiarità già richiamate con riferimento al modello operativo della Banca, il trattamento economico riconosciuto al personale dipendente è in misura prevalente di carattere fisso, cioè non correlato a risultati aziendali o individuali, né ad iniziative premianti o incentivanti.

La parte fissa del trattamento economico del personale dipendente (Dirigenti, quadri direttivi ed aree professionali) si compone delle seguenti voci:

- stipendio;
- eventuali trattamenti indennitari e/o erogazioni connesse all'anzianità di servizio e/o a modalità di esecuzione della prestazione lavorativa, previsti dalla contrattazione collettiva di lavoro;
- altre voci costanti nel tempo, previste dalla contrattazione collettiva di lavoro ovvero frutto di pattuizioni individuali, nella fattispecie sono stati riconosciuti degli ad personam al fine di acquisire e mantenere particolari professionalità;
- *benefit*: forme di retribuzione in natura frutto di pattuizioni individuali, finalizzate ad acquisire e mantenere particolari professionalità. I benefit comprendono:
  - *telefono cellulare*;
  - *spese di foresteria*;
  - *buoni pasto*.

La contrattazione collettiva di lavoro, inoltre, dispone in favore del personale dipendente sistemi integrativi di natura assistenziale e previdenziale.

Inoltre, al Direttore Generale e agli altri Dirigenti compete il trattamento di fine rapporto in occasione della cessazione del rapporto di lavoro, come stabilito dall'art. 2120 c.c. e dall'art. 58 del CCNL Dirigenti

Ai Quadri Direttivi e alle Aree Professionali compete il trattamento di fine rapporto in occasione della cessazione del rapporto di lavoro, come stabilito dall'art. 2120 c.c. e dall'art. 83 del relativo CCNL.

La contrattazione collettiva di lavoro, inoltre, dispone in favore dei dirigenti sistemi integrativi di natura assistenziale e previdenziale.

Una parte del trattamento economico è di carattere variabile, correlata a risultati aziendali o individuali e comprende:

- **premio annuale per il personale dipendente** erogato ai sensi dell'art. 48 del CCNL per i quadri direttivi e le aree professionali denominata **Premio di risultato**, che ha come presupposto incrementi di produttività e qualità del lavoro, nonché l'andamento economico dell'Azienda ed altri elementi prudenziali e di competitività definiti dal secondo livello di contrattazione collettiva, in coerenza con i parametri stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale, in relazione ai risultati conseguiti da ciascuna BCC nell'anno di misurazione rapportati ai risultati ottenuti nel corso dei due esercizi

precedenti; l'ammontare del "Premio di risultato" non è preventivabile dato che, fermi i principi predetti, in relazione alle variabili stabilite in ambito collettivo, esso viene calcolato dalla Federazione di Puglia e Basilicata delle Banche di Credito Cooperativo sulla base anche dei risultati conseguiti dalle BCC a livello regionale previa verifica con le Organizzazioni sindacali;

l'importo del PdR del 2015 è risultato pari a zero in conseguenza della perdita di esercizio consuntivata al 31/12/2014 (percentuale zero della retribuzione lorda fissa dei quadri direttivi e dei lavoratori delle Aree professionali);

- **premio annuale per il personale dirigente** erogato, sulla base di risultati aziendali conseguiti, ai sensi dell'art. 18 del CCNL Dirigenti; poiché la disposizione contrattuale citata non esprime parametri specifici a cui è collegato il premio in parola, riferendosi, in via generica, ai "risultati aziendali conseguiti", l'erogazione dello stesso avviene in considerazione dei seguenti criteri atti ad assicurare la correlazione del premio all'effettività/stabilità di detti risultati in termini di *performance* misurate al netto dei rischi, tenuto conto del livello delle risorse patrimoniali e della liquidità necessari a fronteggiare le attività intraprese *Il premio viene corrisposto rapportando i risultati conseguiti al termine di un esercizio con quelli ottenuti nel corso degli esercizi precedenti.*

Tale forma di remunerazione è soggetta a differimento di almeno un anno, dalla fine del periodo di accrual, per il 10%.

La determinazione, per ogni singolo dirigente, avviene moltiplicando:

- per il Direttore Generale un coefficiente che può variare da 20 a 40 volte il "Premio di risultato" percepito nell'anno precedente da un Quadro Direttivo di Quarto Livello, ai sensi dell'art. 48 del CCNL.  
per gli altri Dirigenti, un coefficiente che può variare da 10 a 20 volte il "Premio di risultato" percepito nell'anno precedente da un Quadro Direttivo di Quarto Livello, ai sensi dell'art. 48 del CCNL. Come anticipato, la Banca assicura un prudente equilibrio fra componente fissa e variabile della retribuzione del Direttore Generale e degli altri dirigenti, al fine di non limitare la propria capacità di mantenere o raggiungere un livello di patrimonializzazione adeguato ai rischi assunti, in conformità ai criteri evidenziati dalla Banca d'Italia. Pertanto il peso di tutte le componenti variabili riferibili all'insieme dei soggetti sopra indicati non eccederà il 20% della retribuzione annua lorda fissa dei medesimi soggetti.
- Specifiche clausole di *claw back* dispongono che, in presenza di comportamenti fraudolenti, dai quali è derivata una perdita significativa per la Banca, di colpa grave a danno della Banca, o di violazione delle istruzioni di vigilanza o delle disposizioni aziendali in materia di politiche di remunerazione, il dipendente è obbligato alla restituzione, in tutto o in parte, della componente variabile. Tale obbligo è circoscritto a 5 anni successivi alla corresponsione del bonus.

L'importo totale non potrà mai eccedere il 2% del patrimonio libero registrato al 31 dicembre dell'esercizio precedente.

l'importo del PdR del 2015 è risultato pari a zero in conseguenza della perdita di esercizio consuntivata al 31/12/2014;

- **incentivi:** la Banca non ha adottato un sistema di incentivi per il direttore generale e gli altri dirigenti.
- **Ulteriori erogazioni connesse a prestazioni meritevoli in termini di efficacia e di efficienza**  
Consistono in erogazioni di natura discrezionale e non continuativa, riconosciute in unica soluzione. Per tali erogazioni s'intendono quelle corresponsioni di carattere individuale, definite nel loro ammontare individuale e complessivo nel pieno rispetto del principio di sana e prudente gestione, non riferibili a previsioni di contratto collettivo o a sistemi incentivanti adottati dalla Banca, come sopra descritti - che tuttavia possono coinvolgere più soggetti con la finalità di gratificare il personale dipendente a fronte di causali di diversa natura (*ad esempio: particolare impegno dimostrato nell'espletamento della prestazione lavorativa, spirito di servizio e/o disponibilità al lavoro, distinzioni particolari nella prestazione lavorativa, apporto all'apertura di nuove filiali e/o all'avviamento/introduzione di nuove procedure*). Tali importi possono essere inoltre corrisposti in occasione di particolari ricorrenze, *quali ad esempio l'anniversario di fondazione della banca, o di*

*eventi di carattere straordinario – fusioni, acquisizioni di rami di azienda, etc.* Se accordata al personale più rilevante, tale forma di remunerazione è soggetta a differimento di almeno un anno, dalla fine del periodo di accrual, per il 10% .

Nelle pattuizioni individuali concordate con il personale inquadrato nelle predette categorie, sia all'atto della stipula del contratto di lavoro sia successivamente, possono essere previste, se ritenuto opportuno dal Consiglio di Amministrazione, specifiche clausole relative a trattamenti economici ad personam applicabili in caso di cessazione, anche anticipata, del rapporto di lavoro.

Tali trattamenti economici devono essere collegati alla performance realizzata e ai rischi assunti dal personale interessato e dalla Banca; devono inoltre tener conto della durata del rapporto di lavoro ed essere definiti in conformità alla strategia aziendale, agli obiettivi, ai valori e agli interessi a lungo termine della Banca. Qualora ricorrano i presupposti per l'attivazione di incentivi all'esodo applicati nei confronti di dirigenti rientranti nella categoria del personale più rilevante, questi dovranno essere coerenti con le regole previste dal Paragrafo 2 del Titolo IV, Capitolo 2 della Circolare 285/13, attinenti il collegamento alle performance realizzate e ai rischi assunti, dovranno prevedere meccanismi di claw back per i casi di comportamenti fraudolenti o di colpa grave, dovranno rispettare i principi generali relativi ai punti 3 e 4 (ancorché non direttamente applicabili per le banche di minori dimensioni) e dovranno prevedere meccanismi di differimento di parte della remunerazione variabile per un congruo periodo di tempo.

Possono poi essere pattuiti eventuali compensi in vista o in occasione della conclusione anticipata del rapporto di lavoro (**golden parachute**) connessi con operazioni straordinarie (es. fusioni) o processi di ristrutturazione aziendale, che congiuntamente rispettino le seguenti condizioni: i) rispondono esclusivamente a logiche di contenimento dei costi aziendali e razionalizzazione della compagine del personale; ii) sono di ammontare non superiore a € 100.000,00; iii) prevedono clausole di claw-back, che coprano almeno i casi di comportamenti fraudolenti o di colpa grave a danno della banca.

Inoltre, con riferimento al **personale non rientrante nella categoria del "personale più rilevante"**, la Banca può attivare, se ritenuto opportuno dal Consiglio di Amministrazione, eventuali incentivi all'esodo, connessi anche con operazioni straordinarie (es. fusioni) o processi di ristrutturazione aziendale, che congiuntamente rispettino le seguenti condizioni: i) rispondono esclusivamente a logiche di contenimento dei costi aziendali e razionalizzazione della compagine del personale; ii) favoriscono l'adesione a misure di sostegno previste, dalla legge o dalla contrattazione collettiva, per la generalità dei dipendenti; iii) non producono effetti distorsivi ex ante sui comportamenti del personale; iv) prevedono clausole di claw-back, che coprano almeno i casi di comportamenti fraudolenti o di colpa grave a danno della Banca<sup>17</sup>.

A tali ultime due fattispecie, nell'ipotesi in cui rispettino tutte le condizioni sopra indicate, non si applicano le regole previste per la remunerazione variabile di cui ai par.1, 2.1, e 2.2.2. della Sezione III delle Disposizioni in tema di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione.

**Per le forme precedentemente previste i compensi sono limitati a 5 annualità della retribuzione annua lorda fissa e comunque non potranno superare l'ammontare massimo di euro 300.000,00.**

Durante l'esercizio 2015, con riguardo a personale rientrante nelle categorie alta dirigenza e membri del personale le cui azioni hanno un impatto significativo sul profilo di rischio dell'ente, sono stati concessi emolumenti, erogati in occasione della cessazione del rapporto di lavoro (ivi compreso il trattamento di fine rapporto) per complessivi € 85.000,00 in favore di 2 beneficiari. L'importo più elevato riconosciuto per persona è stato pari a € 50.000,00

---

<sup>17</sup> Una tale formulazione ricomprende anche l'ipotesi di attivazione delle procedure per l'accesso al Fondo di solidarietà di cui al D.M. n. 157/2000.



## **Funzioni di controllo**

Oltre a quanto specificamente previsto in ragione dell'inquadramento contrattuale, la retribuzione dei responsabili delle funzioni di controllo interno è adeguata al ruolo ricoperto tenuto conto dei requisiti di indipendenza, professionalità e autorevolezza richiesti. *La Banca non ha adottato meccanismi di incentivazione rivolti al predetto personale.*

La parte complessiva variabile della remunerazione rivolta a tale categoria di personale è contenuta e non può comunque superare la misura del 20% della retribuzione annua fissa dei medesimi soggetti.

## **Incarichi professionali e di collaborazione**

I criteri di conferimento degli incarichi professionali e di collaborazione sono ispirati a principi di competenza, economicità, trasparenza e correttezza.

Tutti i compensi e/o le somme a qualsiasi titolo corrisposte ai soggetti di cui sopra sono adeguatamente documentati e comunque proporzionati all'attività svolta, anche in considerazione delle condizioni di mercato e delle norme di legge applicabili.

In particolare, con riferimento ai professionisti iscritti in appositi albi, i compensi sono pattuiti preventivamente con riferimento alle condizioni più favorevoli per la banca tenuto conto dell'incarico e delle condizioni di mercato.

Con riferimento ai collaboratori a progetto assunti antecedentemente alla data di entrata in vigore del D.lgs. n. 81/2015, il compenso è stato stabilito in linea con i parametri delle retribuzioni minime previste dal C.C.N.L. applicabile per le figure professionali il cui profilo di competenza e di esperienza fosse analogo a quello del collaboratore a progetto, a parità di estensione temporale dell'attività oggetto della prestazione; per i collaboratori organizzati dal committente, assunti successivamente al 25 giugno 2015 si è fatto riferimento ai compensi normalmente corrisposti per analoghe prestazioni di lavoro autonomo nel luogo di esecuzione del rapporto.

## **Principali parametri e motivazioni per qualsiasi regime di remunerazione variabile e di ogni altra prestazione non monetaria**

Le politiche e i sistemi di remunerazione adottati si incardinano nel complesso delle politiche della Banca con riferimento alle Risorse Umane, poggiate sulla centralità della persona e, quindi, sulla priorità di assicurare il rispetto della sua dignità in tutte le diverse manifestazioni.

Sono pertanto improntate all'impegno di assicurare le condizioni più idonee alla realizzazione professionale di tutti i dipendenti tramite la valorizzazione delle potenzialità dei singoli attraverso processi efficaci, equi e trasparenti, finalizzati a favorire, riconoscere e premiare le competenze professionali nonché il loro sviluppo. Ai dipendenti viene richiesto di esercitare consapevolezza etica, scrupolo professionale e logica di condivisione, devono svolgere la propria attività con la professionalità richiesta dalla natura dei compiti e delle funzioni esercitate, adoperare il massimo impegno nel conseguimento degli obiettivi assegnati (contribuendo alla diffusione della cultura aziendale e al raggiungimento degli obiettivi generali dell'organizzazione aziendale) e svolgere con diligenza le necessarie attività di approfondimento ed aggiornamento. Riguardo ai principali parametri utilizzati si rinvia a quanto già illustrato in precedenza.

Si precisa che non sono erogate prestazioni non monetarie.

## INFORMATIVA QUANTITATIVA

### 13.1 REMUNERAZIONI PER AREE DI ATTIVITA'

*(valori in migliaia di euro)*

Aree di business	Retribuzione totale lorda dell'esercizio	
	Personale più rilevante	Restante personale
Organi aziendali	166.734	
Direzione generale	367.651	
Componenti l'Organo di controllo	116.924	
Aree Territoriali - Filiali	558.037	1.781.509
Responsabili/Referenti interni delle funzioni aziendali di controllo, della Funzione ICT, della Funzione di Sicurezza Informatica	163.983	68.140
Altre aree	348.385	980.902

### 13.2 COMPONENTI FISSE E VARIABILI DELLA REMUNERAZIONE LIQUIDATE DELL'ESERCIZIO

*(valori in migliaia di euro)*

Personale più rilevante	Componenti fisse della remunerazione		Componenti variabili della remunerazione					
	Num. beneficiari	Importo	Num. beneficiari	Importo				
				contanti	azioni	Strum. Fin. collegati alle azioni	altre tipologie	Totale
Organi di governo e direzione generale	13	651.309,00						
Responsabili delle principali linee di business, funzioni aziendali	12	558.037,00						
Responsabili e personale di livello più elevato delle funzioni di controllo interno della banca	3	163.983,00						
Altri componenti del personale le cui azioni hanno un impatto significativo sul profilo di rischio dell'ente ("altri risk takers")	4	348.385,00						

### 13.3 REMUNERAZIONI PER CDA E DIREZIONE

*(valori in migliaia di euro)*

Consiglio di Amministrazione (1) e Direzione Generale	Remunerazione lorda complessiva (2)
Presidente CdA	91.244,00
Vice Presidente CdA	29.897,00
Consigliere 1	7.475,00
Consigliere 2	15.344,00
Consigliere 3	6.080,00
Consigliere 4	7.403,00
Consigliere 5	9.291,00
Direttore generale	139.207,00

Vice Direttore Vicario	106.329,00
Vice Direttore generale	122.115,00

## TAVOLA 14 - LEVA FINANZIARIA (ART. 521)

### INFORMATIVA QUALITATIVA

Nell'ambito degli obblighi di informativa al pubblico previsti dalle Disposizioni di Vigilanza Prudenziale, a far data dal 1° gennaio 2015 le Banche sono tenute a fornire l'informativa concernente il coefficiente di leva finanziaria ("*Leverage Ratio*"), in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 451 del CRR e dal correlato Regolamento esecutivo UE n. 200/2016, il quale definisce le norme tecniche di attuazione relativamente alla forma e al contenuto della predetta informativa.

Come noto, l'imposizione del requisito regolamentare di leva finanziaria (in qualità di requisito patrimoniale obbligatorio) è prevista a partire dal 1° gennaio 2018, subordinatamente all'approvazione da parte del Consiglio e del Parlamento Europeo di una specifica proposta legislativa, basata sulla relazione che la Commissione Europea è tenuta a predisporre e presentare entro la fine del corrente anno 2016.

La previsione dell'indice di leva finanziaria mira a realizzare l'obiettivo di contenere il livello di indebitamento del settore bancario, in special modo nelle fasi espansive del ciclo economico, contribuendo in tal modo a ridurre il rischio di processi di "*deleveraging*" tipici di situazioni di crisi: più in dettaglio, una leva finanziaria eccessiva espone la Banca al rischio che il livello di indebitamento particolarmente elevato rispetto alla dotazione di mezzi propri la renda vulnerabile, rendendo necessaria l'adozione di misure correttive al proprio piano industriale, compresa la vendita di attività con contabilizzazione di perdite che potrebbero comportare rettifiche di valore anche sulle restanti attività.

A questo proposito, la Banca monitora con frequenza almeno trimestrale l'indicatore "*Leverage Ratio*", disciplinato dall'art. 429 e segg. del CRR, così come modificati dal Regolamento Delegato UE n. 62/2015.

In particolare, il *Leverage Ratio* è calcolato come la misura del capitale della Banca divisa per la misura dell'esposizione complessiva della banca ed è espresso in percentuale.

Ai fini del predetto calcolo il capitale preso in considerazione è il capitale di classe 1. Nel denominatore del rapporto sono considerate le seguenti forme tecniche: le attività per cassa, le esposizioni fuori bilancio, gli strumenti derivati, le operazioni SFT ed in particolare i pronti contro termine e i riporti attivi e passivi.

Con riferimento alle attività per cassa sono rilevate le attività ricomprese nel portafoglio bancario e quelle ricomprese nel portafoglio di negoziazione di vigilanza. Al riguardo, sono rilevate le attività al valore di bilancio prima dell'applicazione delle tecniche di mitigazione del rischio di credito, escludendo le attività dedotte dai Fondi Propri.

Le attività fuori bilancio (garanzie e impegni) sono rilevate al valore nominale (non riducendo il valore per le rettifiche di valore specifiche su crediti) prima dell'applicazione dei fattori di conversione creditizia e delle tecniche di mitigazione del rischio. Le esposizioni fuori bilancio a rischio basso sono prese in considerazione applicando un fattore minimo del 10% al predetto valore nominale, così come stabilito dal Regolamento Delegato UE n.62/2015.

Con riferimento agli strumenti derivati, sono distinti quelli:

- non soggetti ad accordi di compensazione;
- soggetti ad accordi di compensazione riconosciuti ai fini delle tecniche di CRM.

Il valore dell'esposizione dei derivati è determinato conformemente all'articolo 429-bis del CRR. In ultimo, sono rilevate le operazioni SFT e, in particolare, le operazioni di pronti contro termine e riporti che sono computate nel denominatore della leva finanziaria in base al metodo semplificato di trattamento delle garanzie reali finanziarie.

Tutto ciò premesso, si fa presente che alla data del 31 dicembre 2015 il coefficiente di leva finanziaria è risultato pari al 10,89%: tale calcolo ha preso a riferimento i valori del capitale e dell'esposizione risultanti alla predetta data ed inclusivi degli effetti del regime transitorio.

Il medesimo indicatore, calcolato invece senza tenere conto degli effetti del regime transitorio sulla misura del capitale e su quella del valore delle esposizioni, si attesta invece all' 11,73%.

<b>Capitale ed esposizioni totali</b>	<b>31/12/2015</b>	<b>30/06/2015</b>
Capitale di classe 1 (Tier 1) a regime	60.790.544	58.276.542
Capitale di classe 1 (Tier 1) transitorio	55.926.822	54.761.530
Totale esposizioni – a regime	518.318.464	506.967.622
Totale esposizioni – transitorio	513.454.742	503.452.609

<b>Indicatore di leva finanziaria (Leverage ratio)</b>	<b>31/12/2015</b>	<b>30/06/2015</b>
Indicatore di leva finanziaria (leverage ratio) – a regime	11,73	11,50
Indicatore di leva finanziaria (leverage ratio) – transitorio	10,89	10,88

Si precisa che l'informativa in esame riporta il confronto con la data del 30 giugno 2015 in quanto a partire da tale data la pubblicazione delle informazioni è stata resa secondo i principi regolamentari del CRR così come emendati dal Regolamento Delegato UE n. 62/2015.

A questo proposito, si evidenzia la sostanziale stabilità dell'indicatore (in regime transitorio) in relazione ad una crescita armonica del Capitale di classe 1 e del Totale esposizioni.

## INFORMATIVA QUANTITATIVA

Si riportano nel seguito le informazioni quantitative previste dall'art. 451, lett. b) e c) CRR e Regolamento UE 2016/200, Informativa sul coefficiente di leva finanziaria, Modello LRSum.

### 14.1 RICONCILIAZIONE TRA ATTIVITA' CONTABILI E MISURA DELL'ESPOSIZIONE COMPLESSIVA AL RISCHIO DI LEVA FINANZIARIA

*(valori in migliaia di euro)*

Descrizione		Importo
1.	Totale attività (dal bilancio pubblicato)	505.109
2.	Rettifiche per entità che sono consolidate in bilancio ma escluse dal consolidamento prudenziale	n.a.
3.	Rettifiche per gli elementi fiduciari iscritti in bilancio ma esclusi dalla misura dell'esposizione complessiva del coefficiente di leva finanziaria a norma dell'art. 429 (13) del CRR (-)	n.a.
4.	Rettifiche per strumenti finanziari derivati (+/-)	13
5.	Rettifiche per operazioni SFT (+/-)	-845
6.	Rettifiche per strumenti fuori bilancio (conversione all'equivalente creditizio) (+)	12.482
6a.	Rettifica per le esposizioni infragruppo escluse dalla misura dell'esposizione complessiva del coefficiente di leva finanziaria a norma dell'art. 429, par. 7 del CRR (-)	-
6b.	Rettifica per le esposizioni escluse dalla misura dell'esposizione complessiva del coefficiente di leva finanziaria a norma dell'art. 429, par. 14 del CRR (-)	n.a.
7.	Altre rettifiche	501.804
<b>8.</b>	<b>Esposizione complessiva al rischio di Leva Finanziaria</b>	<b>513.454</b>

### 14.2 INFORMATIVA ARMONIZZATA SUL COEFFICIENTE DI LEVA FINANZIARIA

*(valori in migliaia di euro)*

Descrizione		Importo
<b>Attività in bilancio (esclusi strumenti derivati e operazioni SFT)</b>		
1.	Attività in bilancio (esclusi derivati e operazioni SFT, ma incluse garanzie reali)	504.980
2.	Attività dedotte dal Capitale di Classe 1 - <b>A regime/Regime transitorio [indicare]</b>	-4.866
<b>3.</b>	<b>Totale attività in bilancio (3 = 1 + 2)</b>	<b>500.114</b>
<b>Contratti derivati</b>		
4.	Contratti derivati: costo corrente di sostituzione (al netto del margine di variazione in contante ammissibile)	0
5.	Contratti derivati: add-on per esposizione creditizia futura (metodo del valore di mercato)	0
5a.	Contratti derivati: metodo dell'esposizione originaria	0

6.	Lordizzazione delle garanzie reali fornite su derivati se dedotte dalle attività in bilancio in base alla disciplina contabile applicabile (+)	0
7.	Deduzione dei crediti per il margine di variazione in contante fornito in operazioni su derivati (-)	0
8.	Componente CCP esentata delle esposizioni da negoziazione compensate per conto del cliente (-)	0
9.	Importo nozionale effettivo rettificato dei derivati su crediti venduti (+)	0
10.	Compensazioni nozionali effettive rettificate e deduzione delle maggiorazioni per i derivati su crediti venduti (-)	0
<b>11.</b>	<b>Totale esposizione in contratti derivati (11 = 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10)</b>	<b>0</b>
<b>Esposizioni SFT</b>		
12.	Attività SFT lorde (senza compensazione) previa rettifica per le operazioni contabilizzate come vendita	0
13.	Importi compensati risultanti dai debiti e crediti in contante delle attività SFT lorde (-)	0
14.	Esposizione al rischio di controparte per le attività SFT	858
14a.	Deroga per SFT: esposizione al rischio di controparte ai sensi dell'art. 429ter, par. 4 e dell'art. 222 del CRR	0
15.	Esposizioni su operazioni effettuate come agente	0
15a.	Componente CCP esentata delle esposizioni su SFT compensate per conto del cliente (-)	0
<b>16.</b>	<b>Totale operazioni SFT (16 = 12a + 12b)</b>	<b>858</b>
<b>Altre esposizioni fuori bilancio</b>		
17.	Importo nozionale lordo delle esposizioni fuori bilancio	6.449
18.	Rettifiche per applicazione fattori di conversione creditizia (-) (18 = 19 - 17)	6.033
<b>19.</b>	<b>Totale esposizioni fuori bilancio</b>	<b>12.482</b>
<b>Esposizioni esentate a norma dell'art. 429, par. 7 e 14 del CRR (in e fuori bilancio)</b>		
19a.	Esposizioni infragruppo (su base individuale) esentate a norma dell'art. 429, par. 7 del CRR (in e fuori bilancio)	0
19b.	Esposizioni esentate a norma dell'art. 429, par. 14 del CRR (in e fuori bilancio)	0
<b>Capitale ed esposizione complessiva</b>		
<b>20.</b>	<b>Capitale di classe 1 - Regime ordinario/transitorio [indicare]</b>	<b>55.927</b>

21.	Misura dell'esposizione complessiva del coefficiente di leva finanziaria (21 = 3 + 11 + 16 + 19 + 19a + 19b)	513.454
<b>Coefficiente di leva finanziaria</b>		
22.	Indicatore di leva finanziaria di fine trimestre (22 = 20 / 21)	11%
<b>Indicatore di leva finanziaria</b>		
23.	Scelta del regime transitorio per la definizione di misura del capitale	<b>Transitorio</b>
24.	Importo degli elementi fiduciari non computati in applicazione dell'art. 429 (11) del CRR	0

#### 14.3 RIPARTIZIONE ESPOSIZIONE DI BILANCIO

(valori in migliaia di euro)

Descrizione		Importo (350 = 276)
1.	Esposizione totale per cassa (esclusi contratti derivati, operazioni SFT ed operazioni esentate) (1 = 2 + 3)	517.463
2.	di cui: esposizioni del portafoglio di negoziazione	12.482
3.	di cui: esposizioni del portafoglio bancario (2 = 3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	504.981
4.	di cui: obbligazioni bancarie garantite	-
5.	di cui: esposizioni verso Amministrazioni Centrali e Banche Centrali	131.652
6.	di cui: esposizioni verso amministrazioni regionali, banche multilaterali di sviluppo, organizzazioni internazionali, organismi del settore pubblico (non trattate come emittenti sovrani)	729
7.	di cui: esposizioni verso intermediari vigilati	70.843
8.	di cui: esposizioni garantite da immobili	119.265
9.	di cui: esposizioni al dettaglio	60.249
10.	di cui: esposizioni verso imprese	66.830
11.	di cui: esposizioni in stato di default	42.112
12.	di cui: altre esposizioni	13.301



## **TAVOLA 15 - TECNICHE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO (ART. 453)**

### **INFORMATIVA QUALITATIVA**

#### **Politiche e processi in materia di compensazione in bilancio e “fuori bilancio”**

La Banca non ha adottato politiche e processi in materia di compensazione in bilancio e fuori bilancio. La Banca non ricorre pertanto a tali forme di protezione del rischio di credito e di controparte.

Tuttavia, la Banca ha stipulato con ICCREA Banca

- accordi di compensazione bilaterale che, pur non dando luogo a novazione, prevedono la formazione di un'unica obbligazione, corrispondente al saldo netto di tutte le operazioni incluse nell'accordo stesso, di modo che, nel caso di inadempimento della controparte per insolvenza, bancarotta, liquidazione o per qualsiasi altra circostanza, la Banca ha il diritto di ricevere o l'obbligo di versare soltanto l'importo netto dei valori positivi e negativi ai prezzi correnti di mercato delle singole operazioni compensate;
- accordi di marginazione che prevedono lo scambio di margini (garanzie) tra le controparti del contratto con periodicità giornaliera sulla base della valorizzazione delle posizioni in essere sulla base dei valori di mercato rilevati nel giorno di riferimento (ovvero il giorno lavorativo immediatamente precedente al giorno di valorizzazione).

#### **Politiche e processi per la valutazione e la gestione delle garanzie reali.**

Con riferimento all'acquisizione, valutazione e gestione delle principali forme di garanzia reale, la Banca ha definito specifiche politiche e procedure al fine di assicurare il soddisfacimento dei requisiti – giuridici, economici e organizzativi – previsti dalla normativa per il loro riconoscimento ai fini prudenziali al momento della costituzione della protezione e per tutta la durata della stessa.

In particolare:

- sono state predisposte politiche e procedure documentate con riferimento alle tipologie di strumenti di CRM utilizzati a fini prudenziali, al loro importo, all'interazione con la gestione del profilo di rischio complessivo;
- sono state adottate tecniche e procedure volte al realizzo tempestivo delle attività poste a protezione del credito;
- sono stati affidati a strutture centralizzate i compiti di controllo sui profili di certezza giuridica;
- sono stati sviluppati e posti in uso standard della contrattualistica utilizzata;
- le diverse tipologie di garanzie accettate e le connesse politiche creditizie sono state chiaramente documentate e divulgate.

E' stata inoltre assicurata la presenza di un sistema informativo a supporto delle fasi del ciclo di vita della garanzia (acquisizione, valutazione, gestione, rivalutazione, realizzo).

Le misure di controllo cui è soggetta la concessione del credito con acquisizione di garanzie reali sono differenziate per tipologia di garanzia. Si possono individuare due tipologie di garanzie principali, sia per volumi di credito sia per numerosità della clientela, soggette quindi a normative differenti:

- ipoteca (su immobili residenziali e commerciali);
- pegno (su titoli e denaro).

Relativamente alle garanzie ipotecarie su immobili, le politiche e le procedure aziendali assicurano che siano sempre acquisite e gestite con modalità atte a garantirne l'opponibilità in tutte le giurisdizioni pertinenti e l'escutibilità in tempi ragionevoli.

In tale ambito, la Banca ha definito specifiche politiche e procedure interne con riguardo:

- alla non dipendenza del valore dell'immobile in misura rilevante dal merito di credito del debitore;

- alla indipendenza del soggetto incaricato della valutazione ed esecuzione della stima ad un valore non superiore al valore di mercato;
- alla presenza di un'assicurazione contro il rischio danni sul bene oggetto di garanzia. In particolare, la banca si è dotata in tale ambito di tecniche e procedure che assicurino l'efficacia ed il buon esito del vincolo posto ex art. 2742 c.c. sulle somme dovute dall'assicuratore, anche attivando, se del caso, le iniziative, previste dalla medesima norma volte a consentire il pieno soddisfacimento delle proprie ragioni creditorie;
- alla messa in opera di un'adeguata sorveglianza sul valore dell'immobile, al fine di verificare la sussistenza nel tempo dei requisiti che permettono di beneficiare di un minor assorbimento patrimoniale sulle esposizioni garantite;
- al rispetto del rapporto massimo tra fido richiesto e valore della garanzia (loan-to-value): 80% per gli immobili residenziali e 50% per quelli commerciali  
Qualora venga superato tale limite deve essere valutata l'opportunità di richiedere un'idonea garanzia integrativa;
- alla destinazione d'uso dell'immobile e alla capacità di rimborso del debitore.

Il processo di sorveglianza sul valore dell'immobile a garanzia è svolto attraverso l'utilizzo di metodi statistici. Al riguardo, l'attività di valutazione è effettuata:

- almeno ogni 3 anni per gli immobili residenziali;
- annualmente per gli immobili di natura non residenziale.

Per le esposizioni rilevanti (ossia di importo superiore a 3 milioni di euro o al 5 per cento dei fondi propri della Banca) la valutazione è in ogni caso rivista da un perito indipendente almeno ogni 3 anni.

Con riguardo alle garanzie reali finanziarie la Banca, nell'ambito della definizione delle politiche e processi per la gestione del rischio di credito e dei limiti e deleghe operative, indirizza l'acquisizione delle stesse a quelle sole aventi ad oggetto attività finanziarie delle quali l'azienda è in grado di calcolare il fair value con cadenza almeno semestrale (ovvero ogni qualvolta esistano elementi che presuppongano che si sia verificata una diminuzione significativa del fair value stesso).

La Banca ha inoltre posto in essere specifici presidi e procedure atte a garantire i seguenti aspetti rilevanti per l'ammissibilità a fini prudenziali delle garanzie in argomento:

- assenza di una rilevante correlazione positiva tra il valore della garanzia finanziaria e il merito creditizio del debitore;
- specifici presidi a garanzia della separatezza esterna (tra patrimonio del depositario e bene oggetto di garanzia) e della separatezza interna (tra i beni appartenenti a soggetti diversi e depositati presso i terzi); qualora l'attività oggetto di garanzia sia detenuta presso terzi;
- durata residua della garanzia non inferiore a quella dell'esposizione.

Nell'ambito delle politiche di rischio aziendali, inoltre, viene ritenuto adeguato un valore della garanzia pari al 110% del fido concesso alla controparte. Nei casi in cui il valore del bene in garanzia sia soggetto a rischi di mercato o di cambio la Banca utilizza il concetto di scarto di garanzia, misura espressa in percentuale sul valore della garanzia offerta, determinata in funzione della volatilità del valore del titolo. In fase di delibera viene considerata come garantita la sola parte del finanziamento coperta dal valore del bene al netto dello scarto.

La sorveglianza delle garanzie reali finanziarie, nel caso di pegno su titoli, avviene attraverso il monitoraggio del rating dell'emittente/emissione trimestrale e la valutazione del fair value dello strumento finanziario a garanzia trimestrale. Viene richiesto l'adeguamento delle garanzie per le quali il valore di mercato risulta inferiore al valore di delibera al netto dello scarto.

### **Principali tipi di garanzie reali accettate dalla banca.**

La Banca accetta diversi strumenti a protezione del credito costituiti dalle seguenti categorie:

#### Garanzie ipotecarie

- ipoteca su beni immobili residenziali;
- ipoteca su immobili commerciali;

#### Garanzie finanziarie

- pegno di titoli di debito di propria emissione o emessi da soggetti sovrani;
- pegno di denaro depositato presso la Banca;
- pegno su altri strumenti finanziari quotati;
- pegno su polizze assicurative.

A dicembre 2015 circa l' 89% delle esposizioni lorde verso clientela risultava assistito da forme di protezione del credito, di cui il 60% da garanzie reali ed il 29% da garanzie personali.

Tutte le tipologie di garanzia acquisibili dalla Banca, sia quelle riconosciute sia quelle non riconosciute a fini CRM, sono inserite nel processo strutturato di gestione delle garanzie reali, in precedenza descritto, condividendone quindi tutte le fasi in cui è composto.

#### **Principali tipologie di garanti e di controparti in operazioni su derivati creditizi e il loro merito di credito.**

La Banca non ha posto in essere operazioni su derivati creditizi.

Con riferimento alle altre garanzie personali, le principali tipologie di garanti sono rappresentate da imprenditori e partner societari correlati al debitore nonché, nel caso di finanziamenti concessi a favore di imprese individuali e/o persone fisiche (consumatori e non), anche da parte di congiunti del debitore stesso. Meno frequentemente il rischio di insolvenza è coperto da garanzie personali fornite da altre società (generalmente società appartenenti allo stesso gruppo economico del debitore), oppure prestate da istituzioni finanziarie e compagnie assicurative.

Nel caso di finanziamenti a soggetti appartenenti a determinate categorie economiche (artigiani, commercianti, etc.) la Banca acquisisce specifiche garanzie (sussidiarie o a prima richiesta) prestate da parte dei consorzi fidi di appartenenza.

Le suddette forme di garanzia, nella generalità dei casi, non consentono un'attenuazione del rischio di credito a fini CRM in quanto prestate da soggetti "non ammessi" ai fini della normativa prudenziale. Costituiscono un'eccezione le garanzie personali prestate da consorzi fidi iscritti nell'elenco speciale ex art. 107 T.U.B. e da enti del settore pubblico/territoriali.

Nel caso in cui una proposta di finanziamento preveda garanzie personali di terzi l'istruttoria dovrà estendersi anche a questi ultimi. In particolare si dovrà verificare, in relazione alla tipologia di fido garantito ed all'importo:

- la situazione patrimoniale e reddituale del garante, anche tramite la consultazione delle apposite banche dati;
- l'esposizione verso il sistema bancario (eventualmente, a descrizione dell'istruttore in relazione all'importo della garanzia, l'indagine sarà estesa alle centrali rischi);
- informazioni presenti nel sistema informativo della banca;
- eventuale appartenenza ad un gruppo e relativa esposizione complessiva.

Se il garante è rappresentato da una società, e comunque quando ritenuto necessario in considerazione del rischio e dell'importo del finanziamento, oltre al riscontro delle informazioni prodotte dalle rete nell'apposito modulo riservato al garante, si procede allo sviluppo del merito creditizio del soggetto garante, con le stesse modalità previste per il richiedente.

#### **Informazioni sulle concentrazioni del rischio di mercato o di credito nell'ambito degli strumenti di attenuazione del rischio di credito adottati.**

La Banca allo stato attuale non valuta e non gestisce il rischio di concentrazione con riferimento alle garanzie.

## INFORMATIVA QUANTITATIVA

### 15.1 AMMONTARE PROTETTO

*(valori in migliaia di euro)*

Portafoglio delle esposizioni garantite	Valore prima dell'applicazione delle tecniche di attenuazione del rischio di credito	Ammontare protetto da tecniche di attenuazione del rischio di credito					Totale
		Protezione del credito di tipo reale			Protezione del credito di tipo personale		
		Garanzie reali finanziarie - metodo semplificato	Garanzie reali finanziarie - metodo integrale	Garanzie reali assimilate alle personali	Garanzie personali	Derivati creditizi	
Esposizioni verso o garantite da amministrazioni centrali e banche centrali	131.824	-	-	-	-	-	-
Esposizioni verso o garantite da amministrazioni regionali o autorità locali	2.722	-	-	-	-	-	-
Esposizioni verso o garantite da organismi del settore pubblico	-	-	-	-	-	-	-
Esposizioni verso o garantite da banche multilaterali di sviluppo	-	-	-	-	-	-	-
Esposizioni verso o garantite da organizzazioni internazionali	-	-	-	-	-	-	-
Esposizioni verso o garantite da intermediari vigilati	70.862	5707=52 and 00352=58 imp 00350=83	-	-	-	-	-
Esposizioni verso o garantite da imprese	108.355	3.146	-	-	-	-	3.146
Esposizioni al dettaglio	103.071	2.517	-	-	-	-	2.517
Esposizioni garantite da immobili	119.265						-
Esposizioni in stato di default	43.775	178	-	-	2	-	180
Esposizioni ad alto rischio	-	-	-	-	-	-	-
Esposizioni sotto forma di obbligazioni bancarie garantite	-	-	-	-	-	-	-
Esposizioni a breve termine verso imprese o intermediari vigilati	-	-	-	-	-	-	-

Esposizioni verso Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR)	-	-	-	-	-	-	-
Esposizioni in strumenti di capitale	2.389	-	-	-	-	-	-
Altre esposizioni	10.869	-	-	-	-	-	-
Esposizioni verso le cartolarizzazioni	-	-	-	-	-	-	-

## TAVOLA 16 - RISCHIO OPERATIVO (ART. 446)

### INFORMATIVA QUALITATIVA

Con riferimento alla misurazione del requisito prudenziale a fronte dei rischi operativi, la Banca, non raggiungendo le specifiche soglie previste per l'accesso alle metodologie avanzate individuate dalla Vigilanza e considerate le proprie caratteristiche operative e organizzative, ha deliberato l'applicazione del metodo base (Basic Indicator Approach – BIA).

Tale metodologia prevede che il requisito patrimoniale sia calcolato applicando un coefficiente regolamentare (15%) ad un indicatore del volume di operatività aziendale definito all'art. 316 del Regolamento (UE) n. 575/2013. Ai sensi del citato articolo, l'indicatore rilevante è costruito come somma delle componenti di seguito indicate:

- interessi e proventi assimilati
- interessi e oneri assimilati
- proventi su azioni, quote ed altri titoli a reddito variabile/fisso
- proventi per commissioni/provvigioni
- oneri per commissioni/provvigioni
- profitto (perdita) da operazioni finanziarie
- altri proventi di gestione

L'art. 316 del Regolamento (UE) n. 575/2013 stabilisce, inoltre, che ai fini del calcolo dell'indicatore rilevante vengano apportate le seguenti correzioni:

- a) le provvigioni versate per i servizi forniti in "outsourcing" da soggetti "terzi" - diversi dalla controllante, dalle società controllate e dalle altre società appartenenti al medesimo gruppo della banca - devono essere escluse dal calcolo dell'indicatore rilevante;
- b) le provvigioni versate per i servizi forniti in "outsourcing" da terzi soggetti alla disciplina del Regolamento (UE) n. 575/2013 possono essere incluse nel calcolo dell'indicatore rilevante, utilizzandole quindi a riduzione dello stesso;
- c) le seguenti componenti devono essere escluse dal calcolo dell'indicatore rilevante:
  - i. i profitti e le perdite realizzate tramite la vendita di elementi non inclusi nel portafoglio di negoziazione;
  - ii. i proventi derivanti da partite straordinarie o irregolari;
  - iii. i proventi derivanti da assicurazioni.

Il requisito patrimoniale è determinato moltiplicando per il coefficiente del 15% la media delle ultime tre osservazioni dell'indicatore rilevante effettuate, alla fine dell'esercizio, su base annuale.

Oltre alla quantificazione del sopra illustrato requisito patrimoniale, la Banca ha adottato specifiche procedure e sistemi di controllo finalizzati ad assicurare una gestione sana e prudente dei diversi profili di manifestazione dei rischi operativi.

## DICHIARAZIONI AI SENSI DELL'ART. 435, lett. e) ed f) DEL REGOLAMENTO UE n. 575/2013

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione dichiara ai sensi dell'art. 435, comma 1, lettere e) ed f) che:

- i. i sistemi di gestione dei rischi messi in atto dalla Banca oggetto di illustrazione nel documento **“Informativa al Pubblico al 31 dicembre 2015”** (cfr. Tavola 1) pubblicato dalla Banca stessa risultano adeguati con il profilo e la strategia della Banca;
- ii. il Consiglio di Amministrazione ha definito la propensione al rischio della Banca per l'esercizio 2015 in termini di obiettivi di rischio (*“risk appetite”*) e di *“risk tolerance”*, adottando un set di indicatori con riferimento al profilo di adeguatezza patrimoniale, di redditività, di liquidità/struttura finanziaria, di rischiosità e di peculiarità di business. Inoltre, il Consiglio ha monitorato la propensione al rischio confrontando, per ciascun indicatore adottato, tali obiettivi di rischio rispetto ai corrispondenti valori rilevati (*“risk profile”*). Da tale confronto è emerso, al 31 dicembre 2015, il grado di raggiungimento degli obiettivi di rischio, così come evidenziato nella seguente tabella:

AREA DI INDAGINE	GIUDIZIO COMPLESSIVO	PARAMETRO RAF	RISK CAPACITY	RISK TOLERANCE (post buffer CDA)	SOGLIA DI SCOST. SIGN.VO	RISK APPETITE	31/12/2015	GRADO DI RISCHIO
Adeguatezza patrimoniale	Scostamento poco significativo dal Risk Appetite	Total capital ratio	10,50%	10,87%	15,06%	20,66%	17,86%	Scostamento poco significativo dal Risk Appetite
		Capitale interno complessivo / Fondi Propri	N.D.	75,39%	65,00%	59,81%	55,26%	Rispetto del Risk Appetite
Redditività ed efficienza	Scostamento significativo dal Risk Appetite	Rendimento effettivo del portafoglio istituzionale	N.D.	0,71%	1,42%	1,77%	2,19%	Rispetto del Risk Appetite
		ROE (Utile / Patrimonio Netto medio degli ultimi 2 anni)	N.D.	-4,43%	-1,38%	0,15%	0,70%	Rispetto del Risk Appetite
		Cost/Income rettificato (al netto dei risultati del comparto finanza)	N.D.	90,93%	81,70%	77,09%	81,86%	Scostamento significativo dal Risk Appetite
Liquidità e struttura finanziaria	Scostamento poco significativo dal Risk Appetite	Patrimonio Netto / Totale Attività fruttifere	N.D.	8,27%	10,89%	12,21%	11,95%	Scostamento poco significativo dal Risk Appetite
		Impieghi lordi verso clientela / Raccolta diretta da clientela	N.D.	95,74%	88,43%	84,78%	87,95%	Scostamento poco significativo dal Risk Appetite
Rischiosità - Rischio credito	Scostamento poco significativo dal Risk Appetite	Capitale Interno a fronte del rischio di credito / Fondi propri	N.D.	43,33%	41,07%	30,93%	36,81%	Scostamento poco significativo dal Risk Appetite
Rischiosità - Qualità credito		(Sifferenze nette + inadempimenti probabili netti) / Fondi propri	N.D.	93,54%	79,23%	72,08%	69,92%	Rispetto del Risk Appetite
Rischiosità - Rischio concentrazione		Requisito patrimoniale a fronte del rischio di concentrazione (single name)/ Fondi propri	N.D.	3,68%	2,49%	1,90%	1,83%	Rispetto del Risk Appetite
Rischiosità - Rischio tasso interesse		Esposizione al rischio di tasso (con supervisory test)	20,00%	19,75%	13,33%	10,13%	8,53%	Rispetto del Risk Appetite
Rischiosità - Conflitti di interesse		Attività (ossia Posizioni) di rischio complessive soggetti collegati / Capitale Ammissibile	30,00%	6,32%	4,17%	3,10%	2,84%	Rispetto del Risk Appetite
Business	Rispetto del Risk Appetite	Operatività v/soci ed in attività a ponderazione nulla	50,00%				54,23%	Rispetto del Risk Appetite
		Operatività fuori dalla zona di competenza territoriale della Banca	5,00%				2,85%	Rispetto del Risk Appetite

Dall'analisi grafica emerge un'unica Area di Indagine caratterizzata al 31/12/2015 da uno Scostamento significativo dal Risk Appetite, ovvero quella afferente alla Redditività ed all'efficienza. In dettaglio dei tre parametri che popolano l'Area in parola, “Rendimento effettivo del portafoglio istituzionale”, “Return on equity” e “Cost / Income rettificato”, solo quest'ultimo presenta uno scostamento significativo dal Risk Appetite pianificato, fondamentalmente imputabile a talune voci di spesa di carattere non ordinario (commissioni sugli incassi in favore di BCC Gestione Crediti e maggiori accantonamenti a Fondo Rischi ed oneri in connessione all'attivazione dello Schema di Garanzia dei Depositanti).

A fronte di tale scostamento significativo, la Direzione ed il C.d.A. hanno stabilito la necessità di procedere alla revisione degli obiettivi economico-patrimoniali e di rischio in concomitanza alla redazione del Piano Operativo 2016.

Con riferimento all'Area di Indagine dell'adeguatezza patrimoniale, lo scostamento poco significativo dal Risk Appetite interessa il parametro “Total Capital Ratio”, condizionato, tuttavia, così come già esposto al Capitolo 1 del presente Resoconto, da non preventivati e transitori assorbimenti patrimoniali sul fronte del rischio di credito in connessione all'impiego di larga parte della liquidità riveniente da operazioni di rifinanziamento collateralizzato (circa 50 mln€) in depositi interbancari attivi con scadenza oltre i 3 mesi.

L'Area di Indagine Liquidità e struttura finanziaria presenta complessivamente uno scostamento poco significativo dal Risk Appetite principalmente in conseguenza delle dinamiche registrate sul parametro "Impieghi lordi verso clientela / Raccolta diretta da clientela", caratterizzato da una rapida ed intensa crescita, specie nel secondo semestre dell'esercizio 2015, contenuta comunque entro le soglie di scostamento significativo.

In relazione all'Area di Indagine Rischiosità, il semaforo giallo, afferisce unicamente allo scostamento poco significativo registrato sul parametro "Capitale interno a fronte del Rischio di Credito / Fondi Propri", dinamica condizionata dalle medesime fattispecie descritte in relazione al parametro "Total Capital Ratio".

Pieno rispetto del Risk Appetite, coincidente i limiti regolamentare, per ciò che concerne l'Area di Indagine Peculiarità di business.

Alberobello, lì 24/05/2016